AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.R.L.

Sede Legale Via Aurelia, n. 41
P. Iva e Cod. Fisc n. 01180670091
Sito Web www.amandora.it

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) del D.lgs. 8 Giugno 2001 n. 231 e s.m.i.

Quinta revisione approvata in data 6 Agosto 2020



SOMMARIO

PARTE GENERALE

CAPITOLO I – IL D. LGS. N. 231/2001 e s.m.i.	
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO EX D.LGS. N. 231/2001 E SUCCESSIVE MODINTEGRAZIONI	
2. ESIMENTI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	6
3. EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO	8 9
CAPITOLO II - IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORR	-
E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) - RINVIO	02101,2
1. L'INTRODUZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE	9
2. IL NUOVO ACCESSO CIVICO	11
3. IL "PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE" E LE SUE RICADUTE SU A.M.A. S.R.L.	11
4. L'ADOZIONE DEL PTPCT DA PARTE DI A.M.A. S.R.L. E LE SUCCESSIVE VICENDE	
ATTUATIVE E MODIFICATIVE	12
5. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	14
6. RINVIO AL PTPCT DI A.M.A. S.R.L.	
CAPITOLO III - SANZIONI 1. TIPOLOGIA DI SANZIONI APPLICABILI	
CAPITOLO IV – IL MODELLO DI A.M.A. S.R.L.	
1. MODELLO ADOTTATO DA A.M.A. S.R.L.	17
2. Finalità del Modello	17
3. COSTRUZIONE DEL MODELLO E RELATIVA STRUTTURA	18
4. Procedure di adozione del Modello, modifiche ed integrazioni	
CAPITOLO V ORGANISMO DI VIGILANZA	
1. COSTITUZIONE, NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	21
2. POTERI E COMPITI	23
3. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	26
4. SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO	28
5. L'ATTIVITÀ DI RAPPORTAZIONE DELL'ODV VERSO ALTRI ORGANI AZIENDALI	28
6. AUTONOMIA OPERATIVA E FINANZIARIA	
CAPITOLO VI – FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO	
1. FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO	29
2. Informazione e formazione dei dipendenti	29
3. Informazione ai soggetti che intrattengono rapporti commerciali con	A.M.A.
S.R.L.	29
4. Informazione ai consulenti	30
CAPITOLO VII – SISTEMA DISCIPLINARE	

A.M.A. S.R.L. Modello di Organizzazione Gestione Controllo COD_01 Rev_06 A	Agosto 2020
1. Funzione del sistema disciplinare	30
2. SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	31
3.SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	33
4. SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	33
1. SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI SINDACI	33
6. SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DI CONSULENTI E FORNITORI COMMERCI	ALI 33
PARTE SPECIALE	
CAPITOLO I – METODOLOGIA DELLA MAPPATURA E DELL'ANALISI DEI	RISCHI
1. METODOLOGIA DELLA MAPPATURA E DELL'ANALISI DEI RISCHI	34
CAPITOLO II – I DESTINATARI E LE REGOLE GENERALI	0.5
1. I destinatari	35
2. Le regole generali	36
CAPITOLO III – DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
1. TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	36
2. DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGET	TI INCARICATI
DI UN PUBBLICO SERVIZIO	56
3. Attività sensibili	57
4. Procedure specifiche	58
CAPITOLO IV – REATI SOCIETARI	
1. TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI	59
2. Attività sensibili	73
3. PROCEDURE SPECIFICHE	75
CAPITOLO V - REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLIC	O CREDITO,
IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	NI WALODE DI
1. TIPOLOGIA DEI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO	, in valori di 76
BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	82
2. ATTIVITÀ SENSIBILI	82
3. PROCEDURE SPECIFICHE	
CAPITOLO V- REATI IN MATERIA DI ABUSO DEL MERCATO	, 82
1. TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI ABUSO DEL MERCATO	85
2. Attività sensibili	85
3. PROCEDURE SPECIFICHE	
CAPITOLO VII – DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUI	ALE 85
1. TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	92
2. ATTIVITÀ SENSIBILI	

A.

3. Procedure specifiche	02
CAPITOLO VIII - REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO E DI EVERSIO	92
L'ORDINE DEMOCRATICO	INE DEL-
1. TIPOLOGIA DEI REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE	DEMOCRA-
TICO	93
2. ATTIVITÀ SENSIBILI	101
3. PROCEDURE SPECIFICHE	101
CAPITOLO IX- REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	,
1. TIPOLOGIA DEI REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	102
2. ATTIVITÀ SENSIBILI	106
3. PROCEDURE SPECIFICHE	
CAPITOLO X – REATI TRANSNAZIONALI	
1. Tipologia dei reati transnazionali	108
2. Attività sensibili	109
3 PROCEDURE SPECIFICHE	110
CAPITOLO XI - RICICLAGGIO, RICETTAZIONE E IMPIEGO DI DENARO,	BENI O
UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO	_
1.Tipologia dei reati di riciclaggio e ricettazione. 2. Attività sensibili	110
	113
3. PROCEDURE SPECIFICHE	113
CAPITOLO XII – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGE VORO	II DI LA-
1. Tipologia dei reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	114
2. Cenni al Decreto Legislativo n. 81/2008	116
3.Attività sensibili	117
4. Procedure specifiche	
CAPITOLO XIII– REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA	
1. Tipologia dei reati di ostacolo alla giustizia	126
2. Attività sensibili	127
3. Procedure specifiche	127
CAPITOLO XIV- REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	
1. Tipologia dei reati di criminalità organizzata	127
2. Attività sensibili	135
3. Procedure specifiche	135
CAPITOLO XV- REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	
1. Tipologia dei reati contro l'industria e il commercio	135
2. Attività sensibili	139

R

A. S.R.L. Modello di Organizzazione Gestione Controllo COD_01 Rev_06 Agosto 2020	
3. PROCEDURE SPECIFICHE	138
CAPITOLO XVI- REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITT	O D'AUTORE
1. TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	. 139
2. ATTIVITÀ SENSIBILI	144
3. PROCEDURE SPECIFICHE	144
CAPITOLO XVII – REATI AMBIENTALI	
	144
TIPOLOGIA DEI REATI AMBIENTALI 2. CENNI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 121/2011	160
	162
3. ATTIVITÀ SENSIBILI	162
4. PROCEDURE SPECIFICHE CAPITOLO XVIII- REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADIN	i di paesi terzi IL
CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 1. TIPOLOGIA DEI REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI IL CUI SOGGIORNO È IRRE	GOLARE 163
2. ATTIVITÀ SENSIBILI	165
3. PROCEDURE SPECIFICHE	165
CAPITOLO IXX- REATI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFO.	BIA ART. 25 TERDE-
CIES D.LGS N. 231/2001	
1. TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA	165
2. ATTIVITÀ SENSIBILI	169
3. PROCEDURE SPECIFICHE	169
CAPITOLO XXI – REATI TRIBUTARI	
1. TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA TRIBUTARIA	169
2. ATTIVITÀ SENSIBILI	172
3. PROCEDURE SPECIFICHE	173
CAPITOLO XXII - ELENCO DEI REGOLAMENTI E PROTOCOLLI	AZIENDALĪ
CAPITOLO AAII • ELENCO DEI REGOLAMAZI 2 2 2 2 2	172

1. ELENCO DEI REGOLAMENTI E DEI PROTOCOLLI AZIENDALI

173

PARTE GENERALE

CAPITOLO I - IL D. LGS. N. 231/2001 E S.M.I.

1. Quadro normativo di riferimento ex D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300" ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un particolare regime di responsabilità amministrativa a carico delle società.

Un regime di responsabilità amministrativa che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio i reati in questione sono stati compiuti.

Un simile ampliamento della responsabilità a carico degli Enti mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto, agli Enti che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati stessi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel luogo in cui è stato commesso il reato.

La portata innovativa del Decreto Legislativo 231/2001 e s.m.i è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato.

Con l'entrata in vigore di tale Decreto le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell'interesse o a vantaggio della società stessa. Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 e s.m.i. è particolarmente severo, infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, sono previste quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale delle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto.

Quanto ai reati di cui sopra, si tratta attualmente delle seguenti tipologie:

- a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 così come modificato da ultimo dalla L. n. 161/2017 ed art. 25 così come modificato da ultimo dalla Legge n. 3/2019);
- b) delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis così come da ultimo modificato da D.L. n. 105/2019);



- c) delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter così come modificato da ultimo dalla Legge n. 69/2015);
- c) falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, così come da ultimo modificato dal D.lgs n. 125/2016);
- d) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis comma 1 introdotto dalla Legge n. 99/2009);
- e) reati societari (art. 25-ter così come modificato da ultimo dal D.lgs. n. 38/2017);
- f) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater introdotto dalla L. n. 7/2003);
- g) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1);
- h) delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies così da ultimo modificato dalla Legge 29/10/2016 n. 199);
- i) abusi di mercato e altri ipotesi di abuso di mercato (art. 25-sexies così come modificato dal D.lgs n. 1076/2018);
- j) omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in conseguenza della violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25-septies così come i modificato da ultimo dalla L. n. 3/2018);
- k) ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 25-octies così come modificato da ultimo dalla L. n. 186/2014);
- l) Reati di ostacolo alla giustizia di cui all'art. 25 decies introdotto dalla L. n. 116/2009); m)reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 e s.m.i.);
- n) reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies così come introdotto dalla Legge 23/07/2009, n. 99 e Legge 3/08/2009, n. 116);
- o) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- p) reati ambientali (art. 25-undecies così come da ultimo modificato dal D.lgs n. 21/2018);
- q) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies così come da ultimo modificato dalla Legge n.161/2017);
- r) razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies* così come da ultimo modificato dal D.lgs n. 21/2018);
- s) Reati in materia di giuochi e scommesse clandestine (art. 25 quaterdecies introdotto dalla Legge n. 39/2019)
- t) Reati in materia tributaria (art. Art. 25-quinquiesdecies introdotto dalla Legge n. 157/2019).

A M

2. ESIMENTI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'art. 6 di tale Decreto, peraltro, stabilisce che la società non è sanzionabile sotto il profilo amministrativo se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti Modelli di organizzazione, gestione e controllo, ex art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento, il quale è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svol-



gimento dell'attività nel rispetto della legge, scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

3. EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO

L'efficace attuazione del Modello richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

*

CAPITOLO II - IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) - RINVIO

1. L'INTRODUZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Il 6 Novembre 2012 è stata approvata la Legge n. 190/12 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione (di seguito, Legge n. 190/12). La Legge n. 190/12 è stata approvata in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla Corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999. In particolare, la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione è stata adottata dall'Assemblea generale ONU il 31 ottobre 2003 con la Risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la Legge 3 agosto 2009, n. 116. Per quanto concerne le Amministrazioni destinatarie delle norme contenute nella Legge n. 190/12, stante la Circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica 25 gennaio 2013 n. 1, le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 57 dell'art. 1 si rivolgono a tutte le Pubbliche Amministrazioni previste dall'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come chiarito espressamente dal comma 59 dell'art. I della Legge n. 190/12, il quale dispone che le norme di prevenzione della Corruzione sono attuazione diretta del principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione. Pertanto, il campo di applicazione comprende anche le Regioni, gli Enti Locali, nonché gli "... Enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, (omissis)".

La Legge n. 190/12 prevede espressamente l'applicabilità dei commi da 15 a 33 dell'art. 1 alle "Società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai

R M

Pagina 9 di 175

sensi dell'art. 2359 del Codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" (art. 1, comma 34).

Per quanto riguarda le ulteriori disposizioni di interesse contenute nell'art. 1 menzionato, si segnalano, sinteticamente:

- il comma 39, in base al quale anche "le Aziende e le Società partecipate dallo Stato e dagli altri Enti pubblici" sono tenute a comunicare, "al Dipartimento della Funzione pubblica, per il tramite degli Organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle Pubbliche Amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'Organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione".

In attuazione di quanto stabilito nella più volte citata Legge n. 190/12, sono stati poi emanati:

- il Dlgs. n. 39/13, che disciplina i casi di inconferibilità ed incompatibilità, compresi quelli relativi agli incarichi "di Amministratore di Enti pubblici e di Enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico" e "lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso Enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'Amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'Ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'Amministrazione";
- il Dlgs. n. 33/13, che specifica e disciplina gli adempimenti in materia di Trasparenza previsti nei citati commi da 15 a 33 dell'art 1 della Legge n. 190/12 e ne estende la portata ad ulteriori vincoli attraverso i rimandi contenuti nell'art. 22.

Successivamente è entrato in vigore il D.lgs 25 Maggio 2016 n. 97, c.d. Decreto FOIA o c.d. "decreto trasparenza", recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Ad integrazione della normativa suddetta l'ANAC in data 27 Dicembre 2016 ha emanato le Linee Guida per l'attuazione dell'accesso civico generalizzato e degli obblighi di pubblicazione previsti dal dlgs. 97/2016 nonché le Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016 con l'obiettivo di fornire indicazioni alle pubbliche amministrazioni e altri enti, sulle principali e più significative modifiche intervenute.

Tra le modifiche più importanti del d.lgs. 33/2013 si registra quella della piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ora anche della Trasparenza (PTPCT).

Grand Marie Contraction of the C

Le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti, pertanto, ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza.

Nell'obiettivo di programmare e integrare in modo più incisivo e sinergico la materia della trasparenza e dell'anticorruzione rientra, inoltre, la modifica apportata all'art. 1, co. 7, della legge 190/2012 dall'art.41, co. 1, lett. f) del d.lgs. 97/2016 in cui è previsto che vi sia un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Tale struttura, peraltro, era stata già adottata da AMA S.r.l. in occasione della seconda revisione del Modello Organizzativo.

2. IL NUOVO ACCESSO CIVICO

Attraverso tale novella legislativa, che si applica anche alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 Agosto 2015 n. 124, è stato introdotto altresì (art. 5):

- l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
- il diritto da parte di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis;
- l'assenza di alcuna limitazione all'esercizio del predetto diritto quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

Alla luce di quanto sopra e per completezza espositiva a seguito della modifica del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, di seguito definito anche "decreto trasparenza", si è articolato un nuovo sistema di accesso e, precisamente:

- a) un "accesso documentale" quale quello disciplinato dal capo V della legge 241/1990;
- b) "accesso civico" si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione;
- c) "accesso generalizzato" si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza.

3. IL "PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE" E LE SUE RICADUTE SU A.M.A. S.R.L.

Sempre in attuazione della "normativa quadro" in materia di Anticorruzione sopra citata, ANAC con delibera 3 Agosto 2016 ha approvato il "Piano Nazionale Anticorruzione 2016" e, successivamente, in considerazione del fatto che l'art. 1, co. 2-bis della 1. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, prevede che il Piano nazionale anticorruzione

R M (PNA) ha durata triennale ed è aggiornato annualmente, lo stesso è stato aggiornato da ultimo con delibera ANAC n. 1064 del 13 /11/2019 (PNA 2019 - 2021).

In generale il "Piano nazionale Anticorruzione", che costituisce "Atto di indirizzo" per la redazione da parte delle Amministrazioni del proprio PTPCT, permette di disporre di un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività finalizzate a prevenire e contrastare la Corruzione nel Settore della Pubblica Amministrazione "allargato" e pone le premesse perché le Amministrazioni possano predisporre gli strumenti previsti dalla Legge n. 190/12.

L'Autorità con il nuovo piano approvato alla fine del 2019 ha, peraltro, ribadito ulteriormente il concetto di corruzione, delineato nella L.190/2012, che sta alla base di tutte le misure di prevenzione, confermando che la stessa va in intesa in senso lato, ovvero allargato, configurandosi tutte le volte che si manifestano "situazioni, condizioni, organizzative ed individuali – riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione – che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio".

L'ANAC, inoltre, ha scelto di aggiornare nel PNA 2019 le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo, precisando che esso rappresenta oggi l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del piano triennale prevenzione- corruzione e trasparenza (PTPCT), sostituendo le indicazioni metodologiche fornite nel PNA 2013 e nell'aggiornamento del 2015.

4. L'ADOZIONE DEL PTPCT DA PARTE DI A.M.A. S.R.L. E LE SUCCESSIVE VICENDE ATTUATIVE E MODIFICATIVE

Il Comune di Andora con Deliberazione n. 43 del 13/03/2013 aveva approvato il "Piano triennale anticorruzione" seppur di carattere temporaneo/provvisorio.

Successivamente, con Deliberazione n. 5 del 28/01/2014 la Giunta Comunale del Comune di Andora aveva approvato il "Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 – 2016".

A conferma dell'applicabilità ad AMA S.R.L. degli obblighi imposti dal D.lgs n. 33/2013, il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della corruzione del Comune di Andora con nota prot. N. 6632 datata 3/03/2014 aveva comunicato, tra l'altro, che "il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito delle interpretazioni sull'applicazione del D.lgs n. 33/2013, da cui emerge che tutte le società partecipate dagli enti locali che svolgano attività di pubblico interesse e risultino in situazione di controllo [...] devono soddisfare gli obblighi di trasparenza" e che "di conseguenza, l'AMA S.R.L. rientra pienamente nella fattispecie indicata dal Dipartimento in quanto l'attività stessa svolta dalla Società è attività di pubblico interesse essendo riferibile all'esercizio di funzioni

Ja M amministrative, produzioni di beni e servizi a favore del Comune di Andora, compresa la gestione di servizi affidati in house e quindi soggetta al controllo analogo di questo Ente. "La sottoposizione alla disciplina del D.lgs n. 33/2013, comporta per codesta Società l'adozione del programma triennale della trasparenza che deve essere collegato al piano anticorruzione, nonché la preliminare nomina del responsabile della trasparenza (da scegliersi tra i soggetti apicali dell'organizzazione), il quale si deve far carico di assicurare anche l'esercizio dell'accesso civico da parte dei soggetti interessati.

Considerato che detta società ha adottato il modello del D.lgs n. 231/2001, il programma della trasparenza potrà essere contenuto nello stesso documento descrittivo del modello, che deve analizzare anche i rischi corruzione secondo le indicazioni del piano nazionale approvato con deliberazione della CIVIT n. 72/2013".

Ciò ha significato, in occasione della prima revisione del presente Modello Organizzativo, integrare ed introdurre presidi rivolti ad assicurare la conformità della gestione anche alle disposizioni contenute nei Decreti legislativi n. 33 e n. 39 del 2013, rispettivamente, sulla "*Trasparenza*" e sulla "*Incompatibilità ed inconferibilità*".

In attuazione del quadro normativo ed attuativo sopra delineato, la Società ha previsto in occasione della prima revisione del Modello Organizzativo:

- a) di integrare il proprio Modello Organizzativo di modo da contenere nel medesimo le norme e principi che regolano la sorveglianza in materia di corruzione e la compilazione del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza- di seguito anche PTCPT" allegato al presente Modello Organizzativo;
- b) di prevedere e rafforzare nel proprio Modello Organizzativo, appositi meccanismi di accountability (flussi informativi) che consentano ai cittadini di avere accesso alle informazioni e ai documenti individuati dalla normativa;
- c) di trasmettere al Comune di Andora il Modello Organizzativo così come integrato e modificato e l'allegato "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" di AMA S.R.L., che dovrà essere nuovamente pubblicato anche sul sito istituzionale;
- d) di implementare strumenti regolamentari e operativi tesi a garantire la conformità alle prescrizioni del "PnA" e ai "Piani triennali" relativamente ai processi di accountability nei confronti del Comune di Andora che deve vigilare sull'attuazione;
- e) di aggiornare il proprio PTCPT eliminando il Programma triennale della Trasparenza e di istituire la Sezione "Società Trasparente" all'interno dell'allegato PTPCT.

In occasione della terza revisione la Società ha provveduto ad eliminare dal testo della parte generale del Modello Organizzativo le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza, ad eccezione dei contenuti relativi agli obblighi del proprio RPCT, rinviando al PTPCT l'esposizione delle predette disposizioni.

5. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.

- Il "Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" di seguito RPCT, deve avere le seguenti caratteristiche:
- a) autonomia e indipendenza: il Responsabile, per quanto possibile, non deve essere coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività ispettiva e di controllo. In AMA S.R.L. la scelta del soggetto titolare dell'incarico sarà compatibile con la ridotta dimensione dell'impresa e, contemporaneamente, dovrà considerare il penetrante controllo a cui è soggetta l'attività societaria da parte del Comune di Andora e dall'OdV della Società.
- b) professionalità: il Responsabile deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria e aziendale.

Il RPCT svolge i compiti seguenti:

- a) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del "Piano di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza";
- b) verifica che. all'interno dello stesso, siano previsti dei meccanismi di *accountability* che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione;
- d) pone in essere efficaci sistemi di raccordo tra il Comune di Andora che esercita la vigilanza e la Società, finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l'eventuale segnalazione di illeciti;
- e) propone la modifica del "Piano", anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività del Comune di Andora;
- f) riferisce sull'attività svolta almeno con periodicità semestrale e in ogni caso quando il Consiglio di Amministrazione o, eventualmente, l'Organismo di Vigilanza lo richiedano;
- g) svolge una azione di controllo e di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati indicati all'art. 1, commi da 15 a 33, della Legge n. 190/12 e di quelli introdotti dal Dlgs. n. 33/13 così come modificato dal D.lgs n. 97/2016, secondo le specifiche contenute in quest'ultimo e limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- h) cura il rispetto da parte degli organi della Società delle disposizioni in punto di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al Dlgs. n. 39/13, rubricato "Disposizio-

JE M

Jo Mr

ni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190°.

g) svolge il controllo sull'attuazione delle norme sulla Trasparenza e delle iniziative connesse, riferendo al Consiglio di Amministrazione, eventuali inadempimenti e ritardi.

A tal fine il RPCT evidenzia e informa i Responsabili degli Uffici delle eventuali carenze, mancanze o non coerenze riscontrate e gli stessi dovranno provvedere a sanare le inadempienze entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione.

Decorso infruttuosamente tale termine, il RPCT è tenuto a dare comunicazione al Consiglio di Amministrazione della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione.

Il RPCT inoltre:

- coordina gli interventi e le azioni relative alla trasparenza e svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando al CdA gli esiti di tale controllo;
- promuove e cura il coinvolgimento degli Uffici e si avvale del supporto delle unità organizzative addette alla programmazione, controlli e comunicazione sul web;
- esercita un'attività di impulso nei confronti del livello amministrativo ed assicura la tempestività di pubblicazione dei dati per l'attuazione del Programma della Trasparenza;
- si rivolge ai Responsabili degli Uffici che hanno la responsabilità di individuare i contenuti al fine di attuare l'osservanza delle norme sulla trasparenza per la parte di loro competenza;
- propone ed attua l'aggiornamento della sezione "Società Trasparente";
- controlla l'adempimento tempestivo da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

L'RPCT può avvalersi della collaborazione dei Responsabili degli Uffici che mantengono aggiornata la sezione "Società Trasparente" sul sito di A.M.A. S.R.L..

Al RPCT si applica il regime di responsabilità previsto dall'art. 1, commi 12 e seguenti, della Legge n. 190/12.

6. RINVIO AL PTPCT DI A.M.A. S.R.L.

A.M.A. S.R.L., su proposta del RPCT adotta e, successivamente alle prescritte osservazioni, approva, secondo i principi e le regole sopra esposte, il proprio PTPCT.

Inoltre, A.M.A. S.R.L., società partecipata dal Comune di Andora con capitale interamente pubblico, che svolge attività anche di pubblico interesse e che risulta in una situazione di controllo analogo, nell'ottica della Trasparenza e della Partecipazione, pubblica sul proprio sito societario, le principali notizie relative agli organi societari ed all'attività del-

Pagina 15 di 175

la società, oltre a pubblicare gli atti amministrativi previsti dalle norme sulla trasparenza dei dati del D. Lgs. 33/2013 così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016 e in conformità alle Linee Guida approvate da ANAC da ultimo con la Delibera del 28/12/2016.

Al fine del raggiungimento degli standard di qualità imposti dalla normativa vigente, A.M.A. S.R.L. vuole assicurare:

- la trasparenza e l'efficienza dei contenuti e dei servizi offerti sul web;
- l'individuazione degli adempimenti necessari, le modalità di diffusione, i divieti e le aree di discrezionalità;
- la strutturazione degli uffici con adeguati strumenti operativi per il corretto assolvimento degli obblighi con il minor impiego di risorse possibili;
- l'adempimento della normativa ed evitare sanzioni e responsabilità.

Lo strumento fondamentale per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione complessiva della trasparenza è il contenuto della Sezione "Società Trasparente" all'interno del PTPC allegato al presente Modello Organizzativo di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

×

CAPITOLO III – SANZIONI

1. TIPOLOGIA DI SANZIONI APPLICABILI

Il Decreto enuncia le tipologie di sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Nello specifico le sanzioni sono le seguenti:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.
- Si fa riferimento alle sanzioni interdittive, peraltro applicabili solo ad alcuni reati menzionati dal Decreto:
- interdizione dall'esercizio delle attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni di natura pecuniaria, calcolate per quote, variano dall'importo di \leq 25.800,00 ad \leq 1.549.000,00.



Ferme restando le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie di cui agli art. 12 (casi di riduzione delle sanzioni pecuniarie) e art. 26 (delitti tentati), non insorge alcuna responsabilità in capo agli Enti qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

CAPITOLO IV - IL MODELLO DI A.M.A. S.R.L.

1. MODELLO ADOTTATO DA A.M.A. S.R.L.

A.M.A. S.R.L. è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e soggetti con i quali intrattiene rapporti istituzionali e/o commerciali.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, A.M.A. S.R.L. ritiene che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell'esimente previsto dal D.Lgs. 231/2001, ma migliorino la propria *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei reati all'interno della società medesima.

2. FINALITÀ DEL MODELLO

Attraverso l'adozione del Modello A.M.A. S.R.L. si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da A.M.A S.R.L., in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali A.M.A. S.R.L. intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- rendere consapevoli tutti i Destinatari del Modello dell'esigenza di un puntuale rispetto del Modello stesso, alla cui violazione conseguono severe sanzioni disciplinari;
- informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla società (e dunque indirettamente ai tutti i portatori di interesse) dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
- consentire alla società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello;

De M

3. COSTRUZIONE DEL MODELLO E RELATIVA STRUTTURA

Il Modello di organizzazione e gestione rappresenta lo strumento normativamente richiesto per dare attuazione alla strategia di prevenzione dei reati previsti dal Decreto, nell'interesse ed a vantaggio della Società stessa nonché dei reati introdotti dalla Legge n. 190/2012.

A.M.A. S.R.L. ha deciso di migliorare la propria organizzazione, limitando il rischio di commissione dei reati, adottando ed efficacemente attuando il Modello previsto dal D.Lgs. 231/2001.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire ad A.M.A. S.R.L. di prevenire o di reagire tempestivamente per impedirne la commissione.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle attività sensibili e, dove necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.

Il presente Modello è costituto da una parte generale e da una speciale. Nella parte generale si introduce l'attività svolta, i fini e le modalità del lavoro futuro, mentre nella parte speciale si fa esplicito riferimento ai reati divisi secondo la seguente tipologia: contro la pubblica amministrazione, societari, fede pubblica, abuso del mercato, controllo della persona, finalità di terrorismo, reati informatici, transnazionali, protezione del diritto d'autore, riciclaggio e ricettazione, tutela dei marchi, salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno non è consentito, giuochi e scommesse, tributari.

Per permettere una costruzione personalizzata del Modello, si è proceduto ad una vera e propria mappatura aziendale delle attività e dei processi ritenuti suscettibili di sfociare nei reati tipizzati dal decreto ordinandoli per probabilità di accadimento e gravità dell'illecito. Attività avvenuta nel concreto osservando lo svolgimento delle attività da vicino tenendo presente dinamiche già esistenti o possibili ed esigenze imposte dall'attività. Per intraprendere un'indagine sui rischi-reato connessi a determinate attività, viene data la precedenza alla raccolta di informazioni ritenute essenziali come:

- tipologia dell'impresa;
- quadro normativo applicabile alla società;
- esistenza di contributi pubblici e normativa ad essi applicabile;
- livello di centralizzazione dei poteri;
- indagine sul contenuto, forma e verificabilità delle deleghe e delle procure;

IR M

- separazione di funzioni tra coloro che hanno poteri di spesa e coloro che effettuano il controllo sulle medesime;
- adozione di codici di comportamento o di specifiche direttive;
- presenza di mansionario;
- procedure esistenti o prassi consolidate.

Nell'ambito dell'analisi sono stati esaminati tutti i reati presupposto ma ci si è successivamente concentrati su alcuni di essi tenuto conto sia degli elementi appena sopra richiamati sia della estraneità, più o meno palese, di alcuni reati presupposto all'attività svolta dalla Società e/o dalla carenza di interesse e/o vantaggio dalla commissione degli stessi.

Con riferimento alle esclusioni *infra* analiticamente indicate nella parte speciale del presente Modello non sono emersi elementi tali da far presupporre un potenziale rischio di commissione dei relativi reati.

In taluni casi, infatti, non paiono ragionevolmente ipotizzabili comportamenti illeciti connessi all'attività imprenditoriale (si pensi ad esempio ai reati di infibulazione, di eversione dell'ordine democratico, di tratta dei migranti ecc., di organizzazione di giuochi e/o scommesse clandestine, ecc.).

In altri casi, ove si sia ravvisata una possibile connessione teorica tra i reati presupposto e l'attività imprenditoriale (ad es. reati relativi all'abuso di mercato o alcuni reati ambientali), si è trattato di una pertinenza meramente scolastica, senza però ragionevoli motivi, per poterne supporne, una possibile, ancorché teorica, realizzazione.

Per alcuni reati, infine, non è nemmeno teoricamente ipotizzabile un interesse o vantaggio della Società alla loro realizzazione.

Successivamente all'entrata in vigore della normativa introdotta dalla Legge n. 190/2012 e dai D.lgs n. 33/2013 e n. 39/2013 la parte generale del presente Modello è stata aggiornata attraverso la descrizione dei principi, delle regole e delle metodologie dettate per l'adozione del "Piano di prevenzione dalla Corruzione" allegato al Modello Organizzativo.

Si è proceduto altresì a modificare la parte speciale relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione (CAPITOLO III) ed i reati societari (CAPITOLO IV) che è stata aggiornata tramite una nuova analisi dei rischi di commissione dei reati secondo le indicazioni del piano nazionale approvato con deliberazione CIVIT n. 72/2013, nonché a modificare ed aggiornare alcune procedure alla luce della normativa anticorruzione.

Successivamente, in occasione della seconda revisione del modello si è proceduto ad abrogare il "Programma triennale della trasparenza" introducendo nell'allegato PTPCT la sezione "Società Trasparente" nonché ad aggiornare il Modello a seguito delle intervenute novelle legislative che hanno modificato e/o introdotto nuovi reati presupposto.

A M

In sede di terza revisione si è proceduto a redigere il Modello stralciando il PTPC che è stato redatto quale documento a parte.

In sede di quarta revisione è stata aggiornata la parte speciale del Modello a seguito dell'entrata in vigore di nuovi reati presupposto mentre in sede di quinta revisione il Modello è stato aggiornato a seguito dell'approvazione del nuovo Statuto societario avvenuta in data 19/05/2020 che ha introdotto la figura dell'Amministratore Delegato e che ha ridisegnato i poteri di intervento e di rappresentanza delle figure dell'organigramma aziendale e sono stati altresì aggiornati e/o modificati e/o introdotti i seguenti regolamenti e protocolli:

- in data 11/05/2020 è stato approvato dal CdA il REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO
 DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA
 COMUNITARIA che ha abrogato parzialmente per quanto di competenza ed in quanto
 incompatibile, il PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI;
- in data 6/08/2020 è stato approvato dal CdA il REGOLAMENTO PER LA RICERCA E L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE che ha abrogato e sostituito, per quanto di competenza, ed in quanto incompatibile, il regolamento per la selezione e reclutamento DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI. SEMPRE IN DATA 6/08/2020, SU RICHIESTA DELL'ODV, è stato parzialmente modificato, il protocollo per la gestione dei flussi finanziari e monetari.

4. PROCEDURE DI ADOZIONE DEL MODELLO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, A.M.A S.R.L. ha ritenuto necessario procedere all'adozione del Modello con la delibera del CdA del 26/07/2013; mentre con ulteriore delibera sempre del 26/07/2013 ha istituito il proprio Organismo di Vigilanza.

Relativamente alla gestione documentale il presente modello contiene i seguenti elementi d'identificazione:

- codice di identificazione;
- indice di revisione;
- data di emissione;
- numero sequenziale e totale delle pagine;
- titolo del documento.

Per l'emissione del documento revisionato deve essere rispettata la stessa prassi seguita per la sua prima emissione.

M

Sul documento nuovo o revisionato devono essere riportati il nuovo indice di revisione e la data di emissione corrispondente.

Le parti eliminate o modificate all'interno del documento devono essere poste in evidenza barrando il testo soppresso [testo soppresso] e quelle aggiunte o aggiornate devono essere inserite con caratteri in neretto [testo revisionato].

Le revisioni successive alla prima possono riportare colori dei caratteri differenti al solo fine di distinguere più facilmente le parti di testo revisionate e verranno registrate su un apposito modulo (mod. 01 Indici di Revisione).

Successivamente alla terza revisione testuale consecutiva, per semplicità di lettura, il testo del presente documento viene riscritto e riorganizzato *ex novo*, quindi privo dei riferimenti alle precedenti revisioni.

Le copie obsolete della documentazione vengono messe in risalto tramite barratura diagonale della prima pagina; lungo la barratura il Direttore Generale e/o l'Amministratore Delegato deve apporre la propria firma.

La documentazione obsoleta viene conservata per tre anni.

Si provvederà a tenere inoltre un registro dove si annoteranno tutti gli invii documentali a tutti i destinatari (dipendenti, fornitori, ecc.) (mod. 02 Elenco Documenti e Destinatari).

*

CAPITOLO V – ORGANISMO DI VIGILANZA

1. COSTITUZIONE, NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) è composto di tre membri scelti fra professionisti dotati di specifiche e comprovate competenze ed esperienze in materia aziendale e legale. L'OdV rappresenta un organo collegiale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Il Consiglio di Amministrazione nomina i membri dell'OdV ed assegna loro il compenso annuo ed il budget di spesa annua che potrà essere utilizzato dall'OdV a propria discrezione nell'esecuzione dei compiti affidati per le spese di consulenza esterne, trasferte, attività operativa, servizi richiesti ad enti esterni.

Al suo interno l'OdV nomina un Presidente e di volta in volta un Segretario.

Nessuno dei membri dell'OdV può ricoprire incarichi di gestione, esecutivi o di controllo che creino situazioni di conflitto di interesse. I requisiti fondamentali richiesti sono:

a) <u>autonomia</u>: l'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia decisionale. L'Organismo è autonomo nei confronti della Società, ovvero non è coinvolto in alcun modo in attività operative, né è partecipe di attività di gestione. Inoltre l'Organismo ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale.

& AA

L'Organismo è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione.

All'OdV è affidato un *budget* entro il quale può muoversi autonomamente ed indipendentemente.

b) <u>indipendenza</u>: è condizione necessaria la non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti della Società. L'indipendenza si ottiene per il tramite di una corretta ed adeguata collocazione gerarchica: l'OdV dipende direttamente ed unicamente solo dal CdA.

c) <u>professionalità</u>: l'Organismo di Vigilanza deve essere professionalmente capace ed affidabile. Devono essere pertanto garantite, nel suo complesso a livello collegiale le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; sono presupposte competenze di natura giuridica, contabile, aziendale, organizzativa e di *auditing*. d) <u>continuità d'azione</u>: al fine di dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza opera senza soluzione di continuità. L'Organismo di Vigilanza, pertanto, nelle soluzioni operative adottate garantisce un impegno idoneo comunque ad assolvere con efficacia e efficienza i propri compiti istituzionali.

I membri rimangono in carica per tre anni con possibilità di rinnovo.

I singoli membri dell'Organismo di Vigilanza devono rivestire personalmente i requisiti di indipendenza, onorabilità e moralità.

Sono cause di ineleggibilità e/o decadenza dei membri dell'OdV i seguenti casi:

- di una delle circostanze descritte dall'art. 2382 c.c.;
- di una delle situazioni in cui può essere compromessa l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente quali l'assunzione e/o il permanere di incarichi di gestione, rappresentanza e/o direzione della Società;
- avvio di indagine nei confronti di un membro su reati menzionati dal D. Lgs. 231/2001;
- sentenza di condanna o patteggiamento, anche non definitiva, per aver compiuto uno dei reati sanzionati dal Decreto, o l'applicazione, a titolo di sanzione interdittiva, della titolarità di cariche pubbliche o da uffici direttivi di persona giuridiche;
- allorché un componente sia in uno dei casi di conflitto di interesse, anche solo potenziale, così come indicati dall'art. 6bis Legge n. 241/1990 introdotto dalla L. n. 190/2012;
- Allorché sia in una delle situazioni di inconferibilità dell'incarico cui all'art. 3 e ss. del D.lgs n. 39/2013 e/o di incompatibilità di cui all'art. 9 del D.lgs n. 39/2013;
- coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero socio in affari, di qualunque soggetto sottoposto al suo controllo, nonché abbia interessi in comune o in contrasto con lo stesso;



- allorché un componente svolga altre attività e/o incarichi in contrasto con la Società;
- allorché un componente venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- allorché un componente venga condannato, con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art.
 648 c.p.p.:
- I. per fatti connessi allo svolgimento del suo incarico;
- II. per fatti che incidano significativamente sulla sua moralità professionale;
- III. per fatti che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte, nonché incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; o in ogni caso per avere commesso uno dei reati presupposti di cui al Decreto Legislativo 231/2001 e s.m.i..

La nomina deve prevedere la durata dell'incarico, che è a tempo determinato.

I membri dell'Organismo di Vigilanza cessano il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca.

I membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati:

- in caso di inadempienze reiterate ai compiti, ovvero inattività ingiustificata;
- in caso di intervenuta irrogazione, nei confronti della Società, di sanzioni interdittive, a causa dell'inattività del o dei componenti;
- quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
- qualora subentri, dopo la nomina, una delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

La revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con immediata segnalazione al Collegio Sindacale.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, il quale prenderà senza indugio le decisioni del caso.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca del Presidente dell'Organismo di Vigilanza, subentra a questi il membro effettivo più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

2. POTERI E COMPITI

L'OdV è dotato di un suo regolamento interno contenente la descrizione delle modalità di esecuzione dei compiti ad esso affidati.

Le riunioni hanno luogo almeno ogni tre mesi, le delibere vengono prese a maggioranza, e devono essere verbalizzati i principali rilievi emersi nelle attività e nelle riunioni svolte. All'OdV è affidato il compito di vigilare:



- sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti, e nei limiti previsti da parte dei consulenti, dei fornitori, degli altri soggetti terzi che hanno rapporti con A.M.A. S.R.L.;
- sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello, nella prevenzione dei reati, in relazione alla struttura aziendale;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali, normative e/o socioambientali, sollecitando a tal fine gli organi competenti, conformemente a quanto previsto nel Modello stesso.

Più specificatamente, oltre ai compiti già citati nel paragrafo precedente, all'OdV sono affidate le attività:

a) di verifica:

- raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello,
- conduzione di ricognizioni sull'attività aziendale ai fini del controllo e dell'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili,
- effettuazione periodica delle verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da A.M.A. S.R.L., soprattutto nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da illustrare agli organi societari deputati,
- attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne,
- attivazione e svolgimento di audit interni, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi;
- coordinamento con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;

b) di aggiornamento:

- interpretazione della normativa rilevante in coordinamento con la funzione legale, e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- aggiornamento periodico della lista di informazioni che devono essere tenute a sua disposizione;
- valutazione delle esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate;
- monitoraggio dell'aggiornamento dell'organigramma aziendale, ove è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni;

c) di formazione:

A M

- coordinamento con le risorse umane per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dipendenti ed agli organi societari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001,
- predisposizione ed aggiornamento con continuità, in collaborazione con la funzione competente, dello spazio nell'intranet-internet della società contenente tutte le informazioni relative al D. Lgs. 231/2001 ed al Modello;
- monitoraggio delle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;

d) sanzionatorie:

- segnalazione di eventuali violazioni del Modello al CdA che valuterà l'applicazione dell'eventuale sanzione,
- coordinamento con le funzioni aziendali competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle stesse per l'irrogazione della misura adottabile ed il relativo procedimento decisionale,
- aggiornamento sugli esiti di archiviazione o d'irrogazione delle sanzioni.

In ragione dei compiti affidati, il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso l'unico organo aziendale chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, in quanto all'organo dirigente compete comunque la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dipendenti, organi sociali, consulenti, partner o fornitori; questi poteri sono demandati agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti.

Per svolgere le attività ispettive che gli competono l'OdV ha accesso, nei limiti posti dalla normativa sulla Privacy (D. Lgs. N. 196/03 e s.m.i.) e dallo Statuto dei Lavoratori, a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante nonché agli strumenti informatici e informativi relativi alle attività classificate o classificabili come a rischio di reato.

L'OdV può avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture della Società, ma, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, di consulenti esterni con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo.

Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'OdV.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire

EM/

l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno (si pensi all'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV possano emergere elementi che facciano risalire al massimo vertice aziendale il reato o il tentativo di commissione del reato o la violazione del presente Modello). Pertanto, le decisioni in merito a remunerazione, promozioni, trasferimento o sanzioni disciplinari relative ai membri dell'OdV sono attribuite alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

3. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei dipendenti, degli organi sociali, dei consulenti, dei fornitori e, ove possibile, dei soggetti terzi che hanno rapporti istituzionali e commerciali con A.M.A. S.R.L. in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i..

Valgono al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati;
- i dipendenti e/o i collaboratori con la qualifica di dirigenti hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni poste in essere da dipendenti, organi sociali, fornitori, consulenti, soggetti terzi che intrattengano comunque rapporti istituzionali e/o commerciali con A.M.A. S.R.L. di cui essi siano venuti a conoscenza;
- i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la massima riservatezza sull'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di A.M.A. S.R.L. o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

I canali con cui un dipendente A.M.A. S.R.L. può effettuare una segnalazione di una violazione, o presunta tale, sono due:

- il primo consiste nel riferire al proprio diretto superiore,
- il secondo, utilizzabile anche nel caso in cui la segnalazione al superiore non dia esito o coinvolga proprio tale soggetto o rappresenti un fattore di disagio per il segnalante, consiste nel riferire direttamente all'OdV.

Tutti i soggetti che non sono dipendenti di A.M.A. S.R.L., come consulenti, fornitori, partner, società di service, ricadono nel secondo metodo di segnalazione, effettuando pertanto la loro segnalazione direttamente all'OdV.

Le segnalazioni giungono all'OdV tramite una casella di posta elettronica <u>odvamandora.it</u> cui è riservato l'accesso ai soli membri dell'OdV.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, intraprende eventuali azioni ispettive ed informa del risultato le funzioni coinvolte; gli eventuali provvedimenti conseguenti il controllo

De M

sono applicati dalle relative funzioni coinvolte in conformità a quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio.

L'OdV può anche prendere in considerazione le segnalazioni anonime ove ne ravvisi l'utilità.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i dipendenti devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano A.M.A. S.R.L. o suoi dipendenti, collaboratori, organi societari, fornitori, consulenti o altri soggetti che intrattengano con la Società continuativi rapporti istituzionali e/o commerciali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui al D.lgs n. 231/2001 e s.m.i.;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali di A.M.A. S.R.L. nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del d. lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora esse siano legate alla commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni interne da cui derivano responsabilità per la commissioni di reati di cui al D. Lgs 231/2001 e s.m.i.
- le comunicazioni di inizio dei procedimenti da parte della polizia giudiziaria;
- le richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti per la commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- le comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, variazioni delle deleghe e dei poteri;
- i verbali delle riunioni di Assemblea del CdA;
- · le variazioni delle aree di rischio;
- la realizzazione di operazioni considerate a rischio in base alla normativa di riferimento;
- i contratti conclusi con la PA ed erogazione di fondi e contributi pubblici a favore della società.

Inoltre, dalle funzioni aziendali competenti, deve essere costantemente informato:

& W

- sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre A.M.A. S.R.L. al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.,
- sui rapporti con le società di service, fornitori, consulenti e partner che operano per conto di A.M.A S.R.L. nell'ambito delle attività sensibili,
- sulle operazioni straordinarie intraprese da A.M.A. S.R.L..

Gli obblighi di segnalazione, così come le relative sanzioni in caso di non rispetto del Modello, riguardanti i non dipendenti di A.M.A. S.R.L., quali i consulenti, i collaboratori, i fornitori, i soggetti terzi che intrattengano continuativamente rapporti istituzionali e/o commerciali con A.M.A. S.R.L., sono specificati in appositi documenti firmati da tali soggetti o in clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti a A.M.A. S.R.L..

4. SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO

I dipendenti della società e destinatari in genere hanno il compito di riferire per iscritto all'OdV della presenza di possibili violazioni o la commissione di reati sanzionati.

L'OdV si impegna a tutelare il più possibile da ogni forma di discriminazione, ritorsione, penalizzazioni i soggetti che effettuano tali segnalazioni per comportamenti che hanno violate il Modello o comunque non in linea con gli stessi. L'OdV valuta le segnalazioni a propria discrezione, chiedendo eventuali informazioni. L'archiviazione viene motivata per iscritto dall'OdV.

5. L'ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE DELL'ODV VERSO ALTRI ORGANI AZIENDALI

L'attività di informazione dell'OdV ha sempre ad oggetto:

- l'attività svolta dall'ufficio dell'OdV,
- l'attuazione del Modello,
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a A.M.A. S.R.L., sia in termini di efficacia del Modello.

L'OdV ha due linee di comunicazione:

- su base continuativa direttamente all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale;
- su base semestrale, nei confronti del CdA.

L'OdV predispone:

- semestralmente, una relazione scritta al CdA e, se ritenuto di competenza, anche al Collegio Sindacale, sull'attività svolta nel periodo di riferimento, sui controlli effettuati e l'esito degli stessi;
 - annualmente, una relazione descrittiva per il CdA contenente, in particolare, una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno precedente, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili

Ay ...

e degli altri temi di maggiore rilevanza; in tale relazione l'OdV predispone altresì un piano annuale di attività previste per l'anno e la richiesta di budget.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri organi.

Allorquando, ad esempio, emergono profili di responsabilità collegati alla violazione del Modello, cui consegua la commissione di specifici reati ad opera degli amministratori, l'OdV deve prontamente rivolgersi al Collegio Sindacale, il quale dovrà invitare il CdA a riunirsi ed in caso di omissione o di ritardo provvederà ai sensi dell'art. 2406 C.C..

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custoditi dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti per i diversi profili specifici e precisamente con:

- la funzione legale quale quella eventualmente ed espressamente individuata dalla Società per tutto ciò che riguarda l'interpretazione della normativa rilevante, per determinare il contenuto delle clausole contrattuali e delle dichiarazioni di impegno per amministratori, dirigenti e sindaci;
- l'internal auditing, ove individuato, per il controllo in ordine al rispetto da parte dei consulenti, dei fornitori, dei soggetti che intrattengono rapporti istituzionali e/o commerciali con A.M.A. S.R.L. delle procedure amministrative e contabili nell'ambito delle attività sensibili;
- la funzione legale come sopra eventualmente individuata e il Direttore Generale per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari e per il monitoraggio dei risultati dell'attività svolta ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.e l'integrazione dell'attività futura;
- l'Amministratore Delegato per la modifica o l'integrazione della mappatura delle attività sensibili;
- Il Direttore Generale in ordine alla formazione del personale e ad eventuali procedimenti disciplinari.

Ogni qualvolta lo ritiene opportuno, può coordinarsi con la funzione aziendale utile ad ottenere il maggior numero di informazioni possibili o a svolgere al meglio la propria attività.

6. AUTONOMIA OPERATIVA E FINANZIARIA

Per garantire l'autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate dall'Odv, nel Modello di organizzazione della società ha previsto che:

le attività dell'OdV non devono essere preventivamente autorizzate da nessun organo;

K W

- l'OdV ha accesso a tutte le informazioni relative alla società anche quelle su sopporto informatico, e può chiedere direttamente informazioni a tutto il personale, gli Amministratori e ai Sindaci della Società;
- · la mancata collaborazione con l'OdV costituisce un illecito disciplinare;
- l'OdV ha facoltà di disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso delle risorse finanziarie stanziate dal Consiglio di Amministrazione al fine di svolgere l'attività assegnata.

×

CAPITOLO VI – FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO

1. FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO

La Società si attiva per informare tutti i Destinatari in ordine al contenuto dispositivo permanente del Modello e degli allegati che ne fanno parte fornendone adeguata diffusione.

Il Modello viene messo a disposizione di ogni dipendente sul sistema informativo aziendale; mentre ai soggetti esterni (rappresentanti, consulenti, partner commerciali) viene fornita apposita informativa sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del Modello.

A quel punto, ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partner commerciali in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e/o del PTPCT e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole che verranno inserite nei contratti stipulati in forma scritta, la risoluzione del rapporto contrattuale.

2. Informazione e formazione dei dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di A.M.A. S.R.L. garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei dipendenti. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali sia quelle già presenti in azienda che quelle da inserire.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. è differenziata in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

3. Informazione ai soggetti che intrattengono rapporti commerciali con A.M.A. S.R.L.

Tali soggetti devono essere informati del contenuto del Modello elaborato da A.M.A. S.R.L.; è obiettivo di A.M.A. S.R.L. che il comportamento di tutti i soggetti terzi che

Ja M

hanno rapporti con la Società sia conforme ai disposti del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. e del PTPCT.

4. Informazione ai consulenti

Relativamente ai consulenti ed ai partner, A.M.A. S.R.L. deve garantire che venga data adeguata informativa relativamente ai dettami del presente Modello Organizzativo e del PTPC.

L'avvenuta informativa deve risultare per iscritto, attestante la presa conoscenza dell'esistenza del Modello Organizzativo e del PTPCT e dei principi ivi contenuti nonché l'impegno a rispettarli.

CAPITOLO VII – SISTEMA DISCIPLINARE

1. FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Viene predisposto un sistema di sanzioni da applicarsi in caso di violazione delle regole di condotta introdotte dal Modello, garantendo così maggior efficacia all'attività di controllo esercitata dall'OdV con lo scopo di assicurare l'effettività del Modello stesso.

L'adozione del sistema disciplinare costituisce, ai sensi del Decreto, un requisito essenziale del Modello ai fini del beneficio dell'esimente della responsabilità dell'Ente.

Il Sistema Disciplinare:

- è diversamente strutturato a seconda dei soggetti a cui si rivolge e soprattutto alle mansioni svolte da quest'ultimi;
- individua in maniera puntuale secondo i casi le sanzioni da applicarsi per il caso di infrazioni, violazioni, elusioni;
- prevede una procedura di accertamento per le suddette violazioni, nonché un'apposita procedura di irrogazioni per le sanzioni;
- introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione.

E' rivolto essenzialmente a:

- 1. tutti coloro che svolgono per A.M.A. S.R.L. funzione di rappresentanza, amministrazione, o direzione;
- 2. coloro che per le loro funzioni sono dotate di autonomia finanziaria e gestionale;
- 3. in generale a tutti i dipendenti.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali a carico dell'autore delle infrazioni. Il Sistema Disciplinare è reso pubblico e diffuso mediante affissione.

2. SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Il Comune di Andora ha adottato il proprio "Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Andora" ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D.lgs n. 165/2001 il quale prevede

In James and the second second

espressamente all'art. I comma 5 l'estensione del proprio ambito di applicazione, ove compatibile, anche ai dipendenti di AMA S.R.L..

In particolare la predetta disposizione regolamentare sancisce che "Le previsioni del presente Codice si estendono, altresì, per quanto compatibili, ai dipendenti dei soggetti controllati o partecipati dal Comune di Andora e, quindi, ai dipendenti di AMA s.r.l.".

Ciò premesso, la violazione da parte dei dipendenti di disposizioni contenute nel presente Modello e/o nei documenti ad esso allegati e/o del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Andora ove applicabile, costituisce illecito disciplinare che, conformemente a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e dalle norme di Legge in materia, dà luogo all'avvio di un procedimento disciplinare ad esito del quale, nel caso di verificata responsabilità del dipendente, viene emesso un provvedimento disciplinare avente contenuto ed effetti sanzionatori.

Il procedimento ed i provvedimenti disciplinari di cui sopra, sono regolati dall'art. 7 legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), dal Contratto Collettivo e dal sistema disciplinare adottato dall'Organizzazione.

Conformemente a detta normativa, le sanzioni applicabili si distinguono in:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fino ad un massimo di dieci giorni;
- licenziamento disciplinare.

E' competenza del Direttore Generale segnalare ogni fatto disciplinarmente rilevante al Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato i quali, anche disgiuntamente, provvederanno ad assumere, secondo i propri poteri, previa idonea e opportuna valutazione, ogni iniziativa procedimentale ed ogni atto previsto dalla legge, dal CCNL applicabile e dal presente Modello organizzativo, meglio visto e ritenuto.

In caso di procedimenti disciplinari e/o contestazioni da effettuare nei confronti del Direttore Generale o di eventuali altri organi di livello dirigenziale, la competenza per la gestione del procedimento è del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Delegato.

La scelta circa il tipo e l'entità della sanzione da applicarsi di volta in volta sono valutati e determinati avendo riguardo ad elementi quali l'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza e/o imprudenza e/o imperizia dimostrate, la rilevanza degli obblighi violati e/o del danno e/o del grado di pericolo cagionato all'azienda, la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, il concorso nell'illecito di più dipendenti in accordo tra loro nel rispetto del generale principio di gradualità e di proporzionalità.

L'accertamento degli illeciti disciplinari, i conseguenti procedimenti e provvedimenti sanzionatori restano di competenza degli Organi come sopra individuati, ancorché ne debba essere data pronta comunicazione all'OdV.

Quanto sino ad ora esposto, con riguardo a tutto il personale dipendente, vale ancor più per coloro che appartengono alla categoria dirigenziale, nel rispetto delle norme contrattuali specifiche della stessa categoria dirigenziale.

Tanto nei confronti del personale dipendente quanto nei confronti del personale dirigente l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni derivanti dai comportamenti illeciti di cui sopra verrà commisurata al livello di responsabilità ed autonomia dell'autore dell'illecito, ossia al livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta, *ex* D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., a seguito della condotta come sopra contestata e sanzionata.

3.SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

Qualora l'OdV verificasse la violazione del presente Modello e/o nei documenti ad esso allegati e/o del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Andora in quanto applicabile da parte di un dirigente, ne informerà prontamente il CdA e/o l'Amministratore Delegato, che prenderanno, per quanto di loro competenza, gli opportuni provvedimenti, in conformità alla vigente normativa ed al Contratto Collettivo.

4. SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora l'OdV verificasse la violazione del presente Modello e/o nei documenti ad esso allegati da parte di un membro del Consiglio d'Amministrazione e/o dell'Amministratore delegato ne informerà prontamente il Collegio Sindacale, il quale dovrà invitare il CdA a riunirsi senza ritardo ed, in caso di omissione o di ritardo, provvederà ai sensi dell'art. 2406 c.c..

5. SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI SINDACI

Qualora l'OdV verificasse la violazione del presente Modello e/o nei documenti ad esso allegati da parte di un membro del Collegio Sindacale ne informerà il CdA e/o l'Amministratore delegato che prenderanno gli opportuni provvedimenti, per quanto di loro competenza, in conformità alla vigente normativa.

6. SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DI CONSULENTI E FORNITORI COMMER-CIALI

Qualora si riscontrassero condotte contrastanti con le disposizioni del presente Modello e/ o nei documenti ad esso allegati poste in essere da detti soggetti, gli stessi saranno destinatari di censure scritte e/o, nei casi di maggiore gravità e sulla base delle disposizioni di

J.

legge e contrattuali applicabili, di atti di recesso per giusta causa, con ogni eventuale conseguenza anche sotto il profilo risarcitorio.

PARTE SPECIALE

CAPITOLO I – METODOLOGIA DELLA MAPPATURA E DELL'ANA-LISI DEI RISCHI

1. Metodologia della mappatura e dell'analisi dei rischi.

In questa parte del Modello si è preceduto ad una analisi dei reati presupposto previsti dalla normativa sulla base della mappatura dei processi sensibili con la relativa indicazione dell'esposizione al rischio di violazione del presente modello che è stata valutata in base alla formula di cui al "Documento di analisi dei rischi – gap analisys" approvato dal Consiglio di Amministrazione di Azienda Multiservizi Andora S.r.l. in data 20/12/2012 che è stata valutata in base alla formula esposizione cioè probabilità x danno.

La probabilità di violazione del modello è data:

- dal numero di violazioni registrate;
- dal numero delle operazioni sensibili effettuate;
- dall'entità delle operazioni sensibili effettuate.

Il danno sarà dato:

- daii entità delle sanzioni irrogate a seguito dell'applicazione del Decreto n. 231/2001 e s.m.i. in caso di commissione del reato;
- dall'impatto delle sanzioni (soprattutto interdittive) che avranno sulla Società;
- dal danno di immagine che la Società potrà soffrire nei futuri rapporti economici.

In base al livello di esposizione (Alto, Medio, Basso, Inesistente) sono predisposte da da AMA le sottostanti misure ferma restando per l'OdV la possibilità di prendere in considerazione a seconda delle fattispecie e del proprio libero giudizio misure più articolare e/o severe per ognuna delle esposizioni considerate.

Esposizione inesistente o altamente improbabile:

Misure adottate: Diffusione del Codice Etico, Sottoscrizione dell'informativa 231; Sessione formativa annuale.

Esposizione bassa:

Misure adottate: Diffusione del Codice Etico, Sottoscrizione dell'informativa 231; Sessione formativa annuale, Protocolli e/o Linee Guida, Audit periodici pianificati, Sistema sanzionatorio.

231; Sessione formativa annuale, Protocolli e/o Linee Guida, Audit periodici pianificati e non, Sistema sanzionatorio.

St.

Diffusione del Codice Etico, Sottoscrizione dell'informativa 231; Sessione formativa annuale, Protocolli e/o Linee Guida, Audit periodici pianificati e non, Sistema sanzionatorio (con applicazioni delle sanzioni più gravi).

Successivamente all'introduzione della Legge n.190/2012 e dell'approvazione del primo Piano Nazionale Anticorruzione sono stati analizzati nuovamente i rischi di corruzione così come dettato dal predetto piano mediante un nuovo esame delle fattispecie di reato, apportando le necessarie modifiche al Modello nella sua parte generale nonché nei capitoli relativi ai reati relativi ai rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25 del decreto) e a quelli societari (art. 25 ter del decreto). In sede di prima revisione il presente Modello è stato altresì aggiornato a seguito della modifica dell'art. 24 ter del D.lgs n. 231/2001 che ha recepito la modifica dell'416 ter c.p. introdotta dall'art. 1 della Legge 17/04/2014 n. 62 nonché dell'art. 25 quinquies del decreto che ha recepito l'introduzione del reato di cui all'art. 609 undecies c.p. "adescamento di minorenni" effettuata con l'art. 3 della Legge 4/03/2014 n. 39.

In sede di terza revisione il presente Modello è stato aggiornato a seguito della modifica degli artt. 25 ter che ha introdotto, tra l'altro, il reato di "Istigazione alla corruzione tra privati" di cui all'art. 2635 bis, 25 quinquies e 25 duodecies, nonchè in conseguenza dell'introduzione del reato previsto dell'art. 25 terdecies introdotto dalla L. 20 Novembre 2017 n. 167 "Razzismo e xenofobia".

In sede di quarta revisione, oltre ad aver aggiornato tutte le ipotesi di reato modificate a seguito di vari interventi legislativi succedutisi dalla precedente revisione testuale, sono stati riportati all'interno del Modello i reati di cui all'art. 25 – quaterdecies così come introdotto dalla Legge n. 39/2019 in materia di frodi in competizioni sportive, giuochi e scommesse, l'art. 25 quinquiesdecies in materia di reati finanziari così come introdotto dalla L. n. 157/2019.

CAPITOLO II – I DESTINATARI E LE REGOLE GENERALI

1. I DESTINATARI

Le indicazioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. sono rivolte a tutti coloro che agiscono nell'interesse di AMA S.R.L. come Dipendenti, Dirigenti, Sindaci, Amministratori e consulenti nonché collaboratori, terzi ed in generale tutti coloro che hanno a che fare, nelle attività che svolgono presso o per la società, con attività considerate a rischio per la commissione dei reati sotto menzionati.

Nello specifico la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

• indicare le regole che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

Sylvania Syl

• fornire all'Organismo di Vigilanza e alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; Codice Etico;
- Regolamenti e procedure interne;
- Deleghe;
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.
- E' inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

In allegato si riporta lo schema grafico dei ruoli ricoperti all'interno della Società.

2. LE REGOLE GENERALI

Per tutte le fattispecie di reato sotto descritte e nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, gli Organi Sociali di AMA S.r.l., i dipendenti, i consulenti, nella misura necessaria alle funzioni da loro svolte, devono in generale conoscere e rispettare:

- la normativa italiana applicabile;
- il sistema di deleghe e procure esistente;
- i principi sanciti dal Codice Etico adottato da AMA S.r.l.;
- i codici di comportamento/regolamenti adottati da AMA S.r.l. ;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico funzionale di AMA S.r.l. ed al sistema di controllo della gestione;
- le procedure aziendali;
- le comunicazioni organizzative e le linee guida.

*

CAPITOLO III – DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRA-ZIONE

1. TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente sezione si riferisce ai reati contro la Pubblica Amministrazione. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. all'art. 24, 25, 25-decies :

Art. 316-bis c.p. - (Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico) Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati

a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.j.

Fino a 500 quote.

Da 200 a 600 quote quando il profitto conseguito è di rilevante entità.

SANZIONE INTERDITTIVA da 3 a 24 mesi

IL REATO DI MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO CONSISTE NELL'IMPIEGO DI FINAN-ZIAMENTI EROGATI DALLO STATO, DA ALTRO ENTE PUBBLICO O DALLE COMUNITÀ EURO-PEE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ED ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE, PER FINALITÀ DIVERSE DA QUELLE PER LE QUALI SONO STATI EROGATI. L'IPOTESI CRIMINOSA SI CARAT-TERIZZA PERTANTO PER L'OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI PUBBLICI IN MODO LECITO E PER IL SUCCESSIVO UTILIZZO DEGLI STESSI PER FINALITÀ DIVERSE DA QUELLE SOTTESE ALL'EROGAZIONE.

Nella malversazione si sanziona la condotta distrattiva che si verifichi successivamente all'ottenimento dell'erogazione; assume cioè rilievo penale la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne hanno giustificato l'erogazione. La norma è infatti diretta a tutelare proprio l'interesse dello Stato e degli altri Enti pubblici affinchè i loro interventi economici, in sostegno di attività di pubblico interesse, non siano vanificati dal comportamento fraudolento, nel caso di specie, della Società.

L'art. 316-bis C.p. si presenta perciò come una prescrizione parallela all'art. 640-bis C.p., operando nella fase esecutiva. L'elemento soggettivo del reato di malversazione a danno dello Stato è costituito dal dolo generico, ossia dalla volontà e coscienza di sottrarre i finanziamenti pubblici ottenuti dallo scopo prefissato.

Considerazioni applicative: un esempio di condotta che potrebbe configurare il reato in questione è quella della Società che, una volta ottenuti un finanziamenti pubblici, con il vincolo di destinarli ad attività di formazione del personale (c.d. "formazione finanziata"), utilizza invece indebitamente gli stessi per un altro fine (ad esempio, per ristrutturare immobili aziendali).

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. ED IL GRADO DI ESPOSIZIONE RISULTA ALTO.

×

Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

Pagina 37 di 175

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore $a \in 3.999,96$ si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da $\in 5.164,00$ a $\in 25.822,00$. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

Fino a 500 quote.

Da 200 a 600 quote quando il profitto conseguito è di rilevante entità.

SANZIONE INTERDITTIVA da 3 a 24 mesi

Sanzione aggravata in presenza di danno di particolare gravità.

Il reato di malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea (art. 316-ter c.p.) potrebbe verificarsi, ad esempio, in caso di mancata destinazione dei contributi o finanziamenti ricevuti dallo Stato o da altro Ente pubblico per la specifica esecuzione delle attività finanziate (ad es. formazione) e di impiego degli stessi su altri investimenti e/o attività per le quali la Società nutre interesse.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. ED IL GRADO DI ESPOSIZIONE RISULTA ALTO.

*

Art. 640 comma 2 n. 1 c.p. -Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o della Comunità Europee-

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da $\in 51,00$ a $\in 1.032,00$. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da $\in 309,00$ a $\in 1.549,00$: se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

A Company

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

Fino a 500 quote.

Da 200 a 600 quote quando il profitto conseguito è di rilevante entità.

SANZIONE INTERDITTIVA da 3 a 24 mesi

AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL D.LGS 231/2001, LA FATTISPECIE DI TRUFFA ASSUME RILIEVO SOLTANTO NEL CASO IN CUI IL SOGGETTO PASSIVO DEGLI ARTIFICI E RAGGIRI CHE CARATTERIZZANO LA RELATIVA CONDOTTA SIA LO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO.

I beni giuridici tutelati dalla norma sono l'integrità del patrimonio e la libertà del consenso nei negozi patrimoniali.

Gli elementi della fattispecie tipica sono i seguenti:

- utilizzo di artifici e raggiri, induzione in errore, atto di disposizione patrimoniale, danno e ingiusto profitto.
- A) Per "artifizio" si intende la simulazione/dissimulazione della realtà per indurre in errore la P.A. per effetto della percezione di una falsa apparenza; la condotta si traduce, cioè, nell'immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale da parte della P.A..

Per "raggiro" si intende ogni "macchinazione subdola" atta a cagionare un errore mediante una falsa apparenza, realizzata attuando un programma ingegnoso di parole destinate a fuorviare la psiche e le decisioni altrui (Manzini).

Secondo parte della dottrina (*Fiandaca-Musco*) e della giurisprudenza, anche la semplice menzogna, purchè dotata di un grado apprezzabile di pericolosità, può integrare il reato di truffa.

- B) La "induzione in errore" della vittima (la P.A.) deve essere una conseguenza delle suddette condotte fraudolente, di un vero e proprio inganno perpetrato dalla Società.
- C) Per "atto di disposizione" si intende un trasferimento patrimoniale non provocato da un'usurpazione unilaterale dell'agente (Società), ma bensì effettuato da parte della vittima, a seguito dell'induzione in errore. E' pacifico che l'atto di disposizione possa consistere anche in un "non facere": la vittima tralascia un comportamento che, se compiuto, avrebbe o aumentato il patrimonio o ne avrebbe impedito il depauperamento.
- D) Ultimo elemento essenziale, ai fini della configurazione del reato di truffa, è il danno patrimoniale subito dalla vittima, da cui discende un ingiusto profitto per l'Agente ("profitto ingiusto", che può anche non essere di natura patrimoniale, ma consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura psicologica o morale). Il danno secondo la "concezione economica", attualmente dominante in dottrina, deve comportare invece un'effettiva perdita patrimoniale per la vittima ("danno emergente" o "lucro cessante"), da valuta-

re anche in relazione alla sua categoria sociale. L'elemento psicologico del delitto di truffa è rappresentato dal dolo generico; tutti gli elementi costitutivi del reato, appena descritti, devono essere oggetto di rappresentazione e volontà per l'agente. Il dolo può essere concomitante o precedente alla condotta, ma non può profilarsi in epoca susseguente. Il reato di truffa, secondo le Sezioni Unite della Cassazione e la dottrina dominante, si consuma con il conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente (nel caso di specie, la Società) e con l'effettivo danno patrimoniale della vittima (Stato o Ente pubblico).

Si tratta di una tipologia di reato configurabile in tutti gli ambiti aziendali.

Un controllo preventivo che la Società può adottare per circoscrivere il rischio di verificazione di tale reato consiste nel garantire una puntuale attività di controllo gerarchico, comprensivo di un efficace sistema di deleghe.

Considerazioni applicative: tale reato è configurabile, ad esempio, nel caso in cui la Società utilizzi artifizi o raggiri nella contrattazione con la P.A., non solo nella fase di conclusione del contratto, ma anche in quella dell'esecuzione; si pensi, in quest'ultimo caso, alla Società che, nel contesto di un rapporto contrattuale lecito, induca in un secondo momento in errore la P.A. con artifizi o raggiri, ad esempio nella fase di rendicontazione delle attività. Altro esempio concreto di condotta che può integrare il reato in questione è presentare alla Pubblica Amministrazione documenti falsi, attestanti l'esistenza di condizioni essenziali della Società per partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica, al fine di ottenere un indebito profitto.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. ED IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE È ALTO.

*

Art. 640 bis c.p. – (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

Fino a 500 quote.

Da 200 a 600 quote quando il profitto conseguito è di rilevante entità.

SANZIONE INTERDITTIVA da 3 a 24 mesi

I REATI DI INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO E DI TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE EI SI CARATTERIZZANO PER L'OTTENIMENTO ILLECITO DI EROGAZIONI DA PARTE DELLO STATO, DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ALTRI ENTI PUBBLICI.

A DIFFERENZA DELLA MALVERSAZIONE AI DANNI DELLO STATO CHE MIRA A REPRIMERE L'IMPIE-GO ILLECITO DI CONTRIBUTI LECITAMENTE OTTENUTI, I REATI IN QUESTIONE SONO RIVOLTI A SAN-ZIONARE LA PERCEZIONE INDEBITA DEI CONTRIBUTI PUBBLICI.

TALE IPOTESI DI REATO SONO POTENZIALMENTE CONFIGURABILI IN A.M.A. S.R.L. ED IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE È ALTO.

Art 640-ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da \in 5 1,00 a \in 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da \in 309,00 a \in 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

Fino a 500 quote.

Da 200 a 600 quote quando il profitto conseguito è di rilevante entità. SANZIONE INTERDITTIVA da 3 a 24 mesi

AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL D.LGS 231/2001, LA FATTISPECIE DI FRODE INFORMATIVA ASSUME RILIEVO SOLTANTO NEL CASO IN CUI L'ALTERAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO O DEI DATI IN ESSI CONTENUTI SIA PERPETRATA AI DANNI DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO.

APPARE OPPORTUNO CHIARIRE CHE, PER SISTEMA INFORMATICO DEVE INTENDERSI L'HARDWARE (INSIEME DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI L'UNITÀ CENTRALE DI ELABORAZIONE) ED IL SOFTWARE (INSIEME DEI PROGRAMMI CHE PERMETTONO ALL'ELABORATORE CENTRALE DI EFFETTUARE OPERAZIONI), NONCHÉ GLI ALTRI ELEMENTI CHE ARRICCHISCONO LE FUNZIONALITÀ E LE UTILITÀ DI SISTEMA (STAMPANTI, VIDEO, SCANNER, TASTIERE), CHE PERMETTONO L'ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE AUTOMATICA DI DATI ED IL TRATTAMENTO AUTOMATICO DELLE INFORMAZIONI, MENTRE PER SISTEMA TELEMATICO DEVE INTENDERSI L'INSIEME DI OGGETTI, COLLEGATI FRA LORO, CHE SFRUTTA PRINCIPI E TECNOLOGIE LEGATI AL COMPUTER ED ALLE TELECOMUNICAZIONI E CHE PRESUPPONE L'ACCESSO DELL'UTENTE A BANCHE DATI MEMORIZZATE SU UN ELABORATORE CENTRALE (AD ESEMPIO, COSTITUISCE UN SISTEMA TELEMATICO IL COMPUTER COLLEGATO ALLA RETE TELEFONICA TRAMITE MODEM).

EM

E' CONTROVERSA LA POSSIBILITÀ DI CONSIDERARE RICOMPRESA NELLA PREVISIONE DELLA NORMA QUI IN ESAME LA SEMPLICE INTRUSIONE IN UN SISTEMA INFORMATICO PROTETTO; AL RIGUARDO, APPARE OPPORTUNO RILEVARE CHE LA RECENTE GIURISPRUDENZA DELLA SUPREMA CORTE (CASS. PEN. 4 OTTOBRE 1999, N. 3065) RITIENE CHE UNA SIMILE CONDOTTA INTEGRI LA FATTI-SPECIE DI CUI ALL'ART. 615 TER C.P. ("ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO") E NON QUELLA DI FRODE INFORMATICA.

Il reato di frode informatica (art. 640-ter C.p.) potrebbe realizzarsi, ad esempio, in caso di alterazione di registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni necessarie per la partecipazione a gare, ovvero per modificare lo status di singole pratiche al fine di ottenere un vantaggio per la Società.

A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 190/2012, TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A S.R.L. ED IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE RISULTA ALTO.

*

Art. 317 c.p. - Concussione -

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

Da 300 a 800 quote quando il profitto conseguito è di rilevante entità.

SANZIONE INTERDITTIVA per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

IL REATO DI CONCUSSIONE SI CARATTERIZZA PER L'UTILIZZO INDEBITO DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE O INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO DEI PROPRI POTERI AL FINE DI COSTRINGERE O INDURRE IL SOGGETTO PASSIVO A RICONOSCERE AL FUNZIONARIO UN VANTAGGIO DI NATURA ECONOMICA O PERSONALE.

SI HA ABUSO DEI POTERI NEI CASI IN CUI GLI STESSI SIANO ESERCITATI FUORI DEI CASI STABILITI DA LEGGI, REGOLAMENTI E ISTRUZIONI DI SERVIZIO O SENZA LE FORME PRESCRITTE, OVVERO QUANDO DETTI POTERI, PUR RIENTRANDO TRA QUELLI ATTRIBUITI AL PUBBLICO UFFICIALE, VENGANO UTILIZZATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DI SCOPI ILLECITI.

La qualifica di "Pubblico Ufficiale", ai sensi dell'art. 357 C.p., va riconosciuta a tutti i soggetti che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

SEAM

Agli effetti penali, è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Per l'art. 358, "agli effetti della legge penale, sono 'Incaricati di pubblico servizio' coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio". Per "pubblico servizio" deve intendersi un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, "ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale". A seguito della riforma del 1990 (Legge 26 aprile 1990, n. 86), che ha modificato il Titolo II, del Libro II del Codice penale ("Dei delitti contro la P.A."), è stata accolta una "concezione oggettiva" di "Incaricato di pubblico servizio", che comporta una valutazione in concreto, caso per caso, circa l'attività svolta, a prescindere dalla natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto. Per quanto attiene alle Società partecipate da capitale pubblico - come "AMA SRL" - si è posto il problema, in dottrina come in giurisprudenza, circa la qualificazione giuridica dei loro dipendenti, ed in particolare se possano essere considerati "Incaricati di pubblico servizio".

Parte della giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione Civile, Sezione Unite, Sentenze n. 8454 del 26 agosto 1998 e n. 4989 del 6 maggio 1995) si è pronunciata ravvisando la "natura privatistica" dell'attività dispiegata dalle Società partecipate da capitale pubblico per la gestione di servizi di rilevanza pubblica, nell'ipotesi in cui tali organismi imprenditoriali "... pongano in essere, in regime di concorrenza, operazioni negoziali dirette, si, all'acquisizione di beni strumentali al perseguimento dell'interesse pubblico, ma funzionali in primo luogo, allo svolgimento dell'attività produttiva di beni o erogativa di servizi". Secondo questa interpretazione, quando la Società opera cioè alla stregua di un imprenditore privato, non è configurabile nel suo agire l'esercizio di potestà o funzioni istituzionalmente appartenenti alla P.A. ma trasferiti all'Ente medesimo; in tal caso, l'operato dell'Organo di amministrazione della persona giuridica, che svolge tutta la sua attività in regime privatistico, non può essere assimilato a quello di "Incaricato di pubblico servizio", solo perché espressione, sia pure in via mediata, dello svolgimento di un servizio pubblico.

Occorre quindi valutare in concreto se l'Ente pubblico abbia realmente "trasferito" alla Società di cui fa parte, poteri e prerogative pubblicistiche, poiché non si può affermare in modo aprioristico che taluni servizi, sebbene diretti a soddisfare bisogni sociali e della collettività, appartengano istituzionalmente alla competenza della P.A..

Altra parte delle giurisprudenza di legittimità ha invece privilegiato un "criterio funzionale", secondo cui "... è 'Incaricato di pubblico servizio' chi in concreto lo esercita, indipendentemente da qualsiasi rapporto di impiego con un determinato Ente pubblico..", ri-

tenendo perciò "servizio pubblico" quello che realizza direttamente finalità pubbliche. In questa prospettiva, la natura prettamente privatistica della Società non esclude la possibilità di configurare la qualifica di "Incaricato di pubblico servizio" ai soggetti inseriti nella sua struttura organizzativa e lavorativa. Tale qualifica, ovviamente, spetterà solo a coloro che in Azienda svolgono compiti di natura intellettiva, rimanendo esclusi coloro che sono addetti a mere mansioni esecutive.

Il comportamento concussivo, ai fini della responsabilità ex Dlgs. n. 231/01, dovrà essere realizzato, in ogni caso, nell'interesse o a vantaggio della Società e non, come normalmente accade, nell'esclusivo interesse del concussore.

L'art. 317 C.p. tutela i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché il principio di libertà di autodeterminazione del privato.

Gli elementi costitutivi del reato di concussione sono:

- l'abuso di qualità o di potere da parte del "Pubblico Ufficiale" o "Incaricato di pubblico servizio"; nel primo caso, il soggetto fa valere la sua qualità per conseguire un fine illecito, mentre nel secondo, l'agente esercita i suoi poteri fuori dai casi stabiliti dalla legge, dai regolamenti o comunque senza rispettare le forme prescritte;
- la costrizione nei confronti della vittima: la "costrizione" si sostanzia nella minaccia di un male ingiusto o di una violenza fisica, per motivare la vittima ad effettuare una dazione o una promessa indebita di denaro o altra utilità a favore del pubblico funzionario o di un terzo. Per la dottrina prevalente, è "indebita" anche la prestazione che è dovuta al "Pubblico Ufficiale" come privato, ossia per ragioni non inerenti alla funzione o al servizio:
- la promessa o dazione di denaro o altra utilità al "soggetto attivo" o ad un terzo: tali condotte devono trovarsi in rapporto causale con la condotta concussoria del pubblico Agente. Nel concetto di "utilità" è ricompreso qualsiasi vantaggio, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile per la persona (per dottrina maggioritaria vi rientrano anche favori di tipo sessuale). "Terzo" è, ovviamente, chi è estraneo all'attività abusiva del "Pubblico Ufficiale" o "Incaricato di pubblico servizio".

Il dolo nel reato di concussione è generico e consiste nella coscienza e volontà del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di pubblico servizio di abusare della propria qualità o dei propri poteri, per costringere o indurre la vittima a compiere un atto indebito. Il dolo deve ricoprire tutti gli elementi essenziali del fatto tipico. Di conseguenza, se l'agente, in buona fede, ritiene che la dazione o la promessa ricevuta sia dovuta, si dovrà escludere il dolo. Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui è avvenuta la dazione o si è fatta promessa.

Considerazioni applicative: la Società deve fare particolare attenzione alla c.d. "Concussione ambientale"; si tratta del fenomeno legato al sistema di illegalità imperante nell'ambito di alcune sfere di attività della Pubblica Amministrazione, in cui la condotta



concussiva del "Pubblico Ufficiale" o "Incaricato di pubblico servizio" può realizzarsi anche attraverso il semplice richiamo ad una sorta di convenzione/prassi tacitamente riconosciuta, che il privato subisce (si pensi al pagamento di una tangente come "corrispettivo" per ottenere un atto amministrativo).

Il reato di Concussione (art. 317 c.p.) potrebbe realizzarsi, ad esempio, in caso di abuso di potere da parte di "Pubblico Ufficiale" o "Incaricato di pubblico servizio" che costringa esponenti della Società (dipendenti e non) a dare o promettere denaro o altre utilità al fine di:

- agevolare la Società nell'ottenimento di contratti di servizi con Enti pubblici;
- ottenere agevolazioni per l'aggiudicazione di gare pubbliche ovvero di finanziamenti pubblici;
- procurare alla Società trattamenti di favore in caso di accertamento e/o verifiche ispettive da parte delle Autorità competenti;
- ottenere un trattamento favorevole in caso di accertamento in materia di sicurezza lavoro, ambiente ovvero in materia di lavoro, fiscale, previdenziale o contributiva, ecc..

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. ED IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE RISULTA ALTO.

*

Artt. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione.

"Il Pubblico Ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni".

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

Fino a 200 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA Non prevista.

Il bene giuridico tutelato dall'art. 318 C.p. è l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione e lo stesso art. 318 configura un reato a concorso necessario bilaterale, che richiede la contemporanea presenza di due soggetti specularmente operanti: uno che dà o promette ("extraneus") e l'altro che riceve ("intraneus").

Elemento caratterizzante il reato di corruzione, è quindi l'accordo criminoso tra il pubblico Funzionario e il privato; tale accordo, secondo la giurisprudenza, non necessita di una forma specifica e deve avere ad oggetto la compravendita di atti che rientrano nella competenza funzionale del "Pubblico Ufficiale" o "Incaricato di pubblico servizio" e che rappresentano l'esplicazione dei poteri inerenti all'Ufficio o al servizio compiuto nell'eserci-

& M

zio della "pubblica funzione" o del "pubblico servizio". Tale accordo pone il pubblico Funzionario ed il privato su un piano di parità e rappresenta la differenza principale tra il reato in questione e quello di concussione (317 C.p.), contraddistinto invece dalla superiorità del funzionario, che abusa della propria autorità per coartare la volontà della vittima.

Gli elementi costitutivi del reato di corruzione di cui all'art. 318 C.p. sono:

- a) l'esercizio delle funzioni o dei poteri da parte del "Pubblico Ufficiale" e "Incaricato di pubblico servizio":
- o l'esercizio delle funzioni ricorre quando gli atti compiuti dal pubblico Funzionario rientrano nella sua sfera di competenza funzionale o territoriale, comprendendo ogni comportamento attinente al suo ufficio;
- o l'esercizio dei poteri si realizza ogni volta in cui l'intraneus esercita gli stessi nei casi stabiliti dalla legge, dai regolamenti o dalle istruzioni di servizio.
- b) la promessa o dazione di denaro o altra utilità dal privato al soggetto attivo o ad un terzo:
- o per "promessa" si intende un impegno qualsiasi ad eseguire in futuro la "controprestazione", purchè questa sia ben individuata e suscettibile di attuazione (Cassazione penale, 10 luglio 1990);
- o nel concetto di "dazione" rientra anche la ritenzione, ravvisabile ad esempio nel caso del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, ottenga in regalo da un privato un bene che gli era stato consegnato in semplice visione;
- o nel concetto di "utilità" rientra qualsiasi bene o prestazione che rappresenti un vantaggio per il pubblico Funzionario (vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale).

La retribuzione può essere ricevuta dal pubblico ufficiale "per sé o per un terzo": "terzo" non potrà essere certamente la Pubblica Amministrazione.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà del "Pubblico Ufficiale" o "Incaricato di pubblico servizio", di ricevere, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o la relativa promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il delitto si consuma, secondo giurisprudenza e dottrina prevalente, nel luogo e nel momento in cui si perfeziona il già rammentato "accordo criminoso", ossia quando il pubblico Funzionario accetta la promessa di retribuzione o altra utilità per sé o per un terzo. La dazione successiva alla promessa costituirà perciò un mero "post factum" (la consegna del denaro rappresenta solo la realizzazione del profitto, ma non è necessaria ai fini della consumazione).

Considerazioni applicative: in ambito aziendale, possono configurarsi corruzioni "attive" nel caso in cui l'Amministratore o un dipendente della Società corrompa un "Pubblico Ufficiale" e per far ottenere all'Ente un qualche vantaggio.

Sa M

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. ED IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE RISULTA ALTO.

Artt. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio-

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. Da 200 a 600 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

Si tratta della c.d. "corruzione propria" ed integra un tipico reato a concorso necessario, in cui la condotta del corruttore (es: Amministratore della Società) deve necessariamente incontrare quella del corrotto ("Pubblico Ufficiale" e "Incaricato di pubblico servizio"). Il compenso (denaro o altra utilità) deve essere dato o promesso per gli scopi fissati dalla norma, cioè per omettere o ritardare un atto dell'ufficio o per compiere un atto contrario ai propri doveri d'ufficio.

Sul concetto di denaro o altra utilità, si rinvia a quanto detto sopra, in relazione all'art. 318 C.p., mentre per "atto d'ufficio" non si intende solo l'atto amministrativo in senso stretto, bensì ogni concreto esercizio dei poteri inerenti all'ufficio, come pareri, atti di diritto privato, comportamenti materiali. Invece, per "atto contrario ai doveri d'ufficio" si considera qualsivoglia comportamento del "Pubblico Ufficiale" e "Incaricato di pubblico servizio" che sia in contrasto con norme giuridiche, con istruzioni di servizio e che comunque violi gli specifici doveri di imparzialità, fedeltà ed onestà che devono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione.

Il delitto si consuma nel luogo e nel momento in cui viene accettata dal pubblico Funzionario la promessa di denaro o altra utilità, oppure, in difetto di promessa, nel momento in cui si verifica la dazione.

Considerazioni applicative: tale ipotesi di reato si manifesta nel caso in cui l'Amministratore della Società o un suo dipendente dà o promette denaro o altra utilità ad un "Pubbli-

DE

co Ufficiale" o "Incaricato di pubblico servizio", affinchè questi compia od ometta atti del suo ufficio/servizio, per far ottenere un qualche vantaggio alla Società.

Un esempio di condotta che può integrare la fattispecie tipica de quo è quella del "Pubblico Ufficiale" che, nel corso di un'ispezione tributaria, concordi un corrispettivo con l'imprenditore per svolgere il proprio compito in modo poco approfondito ovvero quella dell'imprenditore che paghi il "Pubblico Ufficiale" per farsi concedere un'autorizzazione, senza che vi siano i requisiti di legge necessari.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. ED IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE RISULTA ALTO.

*

Artt. 319-bis c.p. - Circostanze aggravanti- 1

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso dei tributi.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

da 300 a 800 quote quanto il profitto conseguito è di rilevante entità.

SANZIONE INTERDITTIVA per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. ED IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE RISULTA ALTO.

*

Art. 319-ter c.p. -Corruzione in atti giudiziari-

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

& M

¹ Tale articolo fa riferimento all'art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio"

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

Da 200 a 600 quote per i fatti di cui al comma 1.

Da 300 ad ottocento quote per i fatti di cui al comma 2.

SANZIONE INTERDITTIVA per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

La norma tutela i principi di correttezza, autonomia ed imparzialità, a cui deve improntarsi l'attività giudiziaria.

Per "parte" di un processo civile/amministrativo, si intende la persona fisica o giuridica che abbia proposto o contro cui sia stata proposta una domanda giudiziale, ed invece per "parte" di un processo penale si considera l'imputato, l'indagato, il Pubblico ministero, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, il responsabile civile, la parte civile, la persona offesa e l'Ente nel cui interesse o a vantaggio del quale il delitto è stato commesso.

Il reato in questione è ipotizzabile solo se l'atto o il comportamento oggetto di mercimonio sia espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata dal soggetto corrotto.

L'elemento soggettivo del reato in questione è il dolo specifico: la condotta corruttiva deve essere finalizzata a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Considerazioni applicative: la Società potrebbe rispondere del reato in esame, congiuntamente alla persona fisica autrice materiale del fatto, qualora corrompa, ad esempio, il Giudice incaricato del processo, per ottenere un risultato favorevole o per ridurre il danno patrimoniale. Analoga situazione potrebbe verificarsi anche nel caso in cui la condotta corruttiva venga posta in essere dalla Società per ottenere il proscioglimento dei propri amministratori, imputati per reati connessi alla cattiva gestione aziendale, così da evitare un potenziale danno alla sua immagine.

TALE POTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.J., E.H. RISCUIO DI ESPOSIZIONE RISULTA BASSO.

*

Art. 319 – quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità –

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito

& M

con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 300 a 800 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA Da 12 a 24 mesi.

Tale fattispecie, introdotta dalla "Legge Anticorruzione" (Legge n. 190/12), richiama il reato, ora eliminato, di "concussione per induzione", ponendosi tuttavia, sia per la sua collocazione nell'ambito del Codice, che per alcuni dei suoi elementi caratteristici, in una posizione intermedia tra i reati di concussione e corruzione. Mentre la fattispecie corruttiva si basa su un accordo, di norma prodotto dall'iniziativa del privato, nel reato in questione i due soggetti si determinano autonomamente, e in tempi almeno idealmente successivi: il soggetto pubblico avvalendosi del metus publicae potestatis e il privato subendo tale condizione di metus.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. ED IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE RISULTA ALTO.

*

Artt. 320 c.p.- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio -

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 200 a 600 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Non prevista.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. ED IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE RISULTA ALTO.

Artt. 321 c.p.- Pene per il corruttore - 2

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

² Tale articolo fa riferimento alle ipotesi di reato citate dagli art. 318 c.p., 319c.p., rispetto alle pene stabilite dall'art. 318 c.p., art.319 c.p., art.319-bis c.p., art.319-ter c.p. e art. 320 c.p.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

da 200 a 600 quote

SANZIONE INTERDITTIVA per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. ED IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE RISULTA ALTO.

*

Art. 322 c.p. -Istigazione alla corruzione-

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 Cod. Pen..

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

Fino a 200 quote nei casi previsti dai commi 1 e 3

Da 200 a 600 quote nei casi previsti dai commi 2 e 4.

SANZIONE INTERDITTIVA Si applica per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Per l'integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la semplice offerta o promessa, purchè sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il "Pubblico Ufficiale" o lo "Incaricato di pubblico servizio", così da far sorge-



re il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa. Soggetti attivi di questo reato possono essere, sia i privati (commi 1 e 2) che i pubblici Funzionari (commi 3 e 4).

Il bene giuridico tutelato dalla norma è l'interesse concernente il corretto funzionamento ed il prestigio della Pubblica Amministrazione.

Si tratta di un reato di mera condotta, per la cui consumazione basta l'offerta o promessa dell'utilità ovvero la sollecitazione della promessa o della dazione (è irrilevante il verificarsi o meno del fine a cui è preordinata l'istigazione).

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà, sia di corrompere il pubblico Funzionario nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero di indurlo ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, sia, da parte del Funzionario pubblico di sollecitare la dazione o promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o fare un atto contrario ai suoi doveri.

I reati di Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 C.p.), Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 C.p.) e Istigazione alla corruzione (art. 322 C.p.) potrebbero realizzarsi, ad esempio, in caso di offerta o promessa di denaro o altre utilità da parte di esponenti della Società (dipendenti e non) a "Piibblici Ufficiali" o "Incaricati di pubblico servizio" al fine di agevolare e far ottenere alla Societa, a titolo esemplificativo, i vantaggi di cui sopra.

Ciò che differenzia tali rischi di reato dalla Concussione è che l'atto illecito avvenga su iniziativa degli esponenti di A.M.A. S.R.L., che pertanto diventano soggetti attivi nella promozione dell'illecito.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. ED IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE RISULTA ALTO.

*

IN GENERALE, IL REATO DI CORRUZIONE CONSISTE IN UN ACCORDO FRA UN PUBBLICO UFFICIALE O INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO E UN PRIVATO, IN FORZA DEL QUALE IL PRIMO ACCETTA DAL SECONDO LA DAZIONE O LA PROMESSA DI DENARO O ALTRA UTILITÀ CHE NON GLI È DOVUTO PER IL COMPIMENTO DI UN ATTO CONTRARIO AI PROPRI DOVERI DI UFFICIO (CORRUZIONE PROPRIA) OVVERO CONFORME A TALI DOVERI (CORRUZIONE IMPROPRIA).

LA CORRUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 È CONSIDERATA SOTTO UN DUPLICE PROFILO: CORRUZIONE ATTIVA ALLORCHÉ UN DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ CORROMPE UN PUBBLICO UFFICIALE O INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO PER L'OTTENIMENTO DI QUALCHE VANTAGGIO A FAVORE DELLA SOCIETÀ MEDESIMA; CORRUZIONE PASSIVA ALLORCHÉ UN DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ, IN QUALITÀ DI PUBBLICO UFFICIALE O INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO, RICEVE DENARO O LA PROMESSA DI DENARO O ALTRA UTILITÀ PER COMPIERE ATTI CONTRARI AI DOVERI DEL PROPRIO UFFICIO. QUEST'ULTIMA IPOTESI È NEI FATTI DIFFICILMENTE REALIZZABILE PERCHÉ IL DIPENDENTE SI FA CORROMPERE NON NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ MA DEL PROPRIO INTERESSE.



LA CORRUZIONE SI MANIFESTA QUANDO LE PARTI ESSENDO IN POSIZIONE PARITARIA FRA DI LORO PONGONO IN ESSERE UN VERO E PROPRIO ACCORDO DIVERSAMENTE DALLA CONCUSSIONE CHE INVECE PRESUPPONE LO SFRUTTAMENTO DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE O INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO DELLA PROPRIA POSIZIONE DI SUPERIORITÀ ALLA QUALE CORRISPONDE NEL PRIVATO UNA SITUAZIONE DI SOGGEZIONE.

AI SENSI DELL'ART. 319 BIS ("CIRCOSTANZE AGGRAVANTI"), LA PENA È AUMENTATA SE IL FATTO DI CUI ALLA DISPOSIZIONE PRECEDENTE HA PER OGGETTO IL CONFERIMENTO DI PUBBLICI IMPIEGHI O STIPENDI O PENSIONI O LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI NEI QUALI SIA INTERESSATA L'AMMINISTRAZIONE ALLA QUALE IL PUBBLICO UFFICIALE APPARTIENE.

AI SENSI DELL'ART. 320 C.P. ("CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO"), LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 318 SI APPLICANO ANCHE ALLA PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO; LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 319, AI SENSI DELLO STESSO ART. 320 C.P., SI APPLICANO ANCHE ALLA PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO. IN ENTRAMBI I CASI LA PENA È RIDOTTA IN MISURA NON SUPERIORE A UN TERZO.

*

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei <u>pubblici</u> <u>ufficiali</u> e degli incaricati di un <u>pubblico servizio</u> nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'<u>organizzazione</u> internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319 – quater secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Sanzione amministrativa prevista dal D.LGs n. 231/2001 e s.m.i. da 100 a 500 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Non prevista.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. ED IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE RISULTA ALTO.

*

Art. 346-bis C.p.: Traffico di influenze illecite

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319 e 319-ter e noi reati di corruzione di cui all'art. 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis ovvero per remunerarlo, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita".

Hay

La Legge n. 190/2012 ha introdotto, tra i reati contro la P.A., questo nuova fattispecie che, ai sensi del "Piano Nazionale Anticorruzione" deve essere ricompresa nel "Modello di organizzazione, gestione e controllo", quale ulteriore azione di prevenzione della Corruzione.

Secondo il suddetto "Piano", infatti, i "Modelli di organizzazione" non devono limitarsi a richiamare solo i "reati contro la Pubblica Amministrazione" previsti dal Dlgs. n. 231/01, ma devono prendere in considerazione anche quelli contenuti nella Legge n. 190/12, in relazione al tipo di attività svolto dall'Ente (nel caso di specie, "Società di servizi pubblici locali"). La norma è stato poi modificata dalla Legge n. 3/2019 che, tra l'altro, ha fatto confluire nella medesima l'abrogato reato di millantato credito.

Scopo della norma è quello di contrastare le attività di mediazione illecite poste in essere da soggetti in cambio della dazione o promessa indebita di denaro o altro vantaggio patrimoniale. Si tratta di una forma di tutela anticipata, poiché contempla condotte preliminari rispetto a quelle previste dagli artt. 318, 319 e 319-ter C.p..

Il reato richiede lo sfruttamento di relazioni esistenti con un pubblico funzionario, da parte di un soggetto che indebitamente si faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita o per remunerare il pubblico funzionario medesimo.

Tra i reati-presupposto rilevanti ai fini dell'attuazione del "Piano annuale Anticorruzione", in quanto introdotti con la Legge n. 190/12, vi rientra anche il reato di "Corruzione tra privati" ex art. 2635 C.c., riportato ed analizzato nel capitolo successivo.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

Fino a 200 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Non prevista.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. ED IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE RISULTA ALTO.

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria -

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

da 100 a 500 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Non prevista.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. ED IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE RISULTA MEDIO.

×

2. DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Nell'ordinamento italiano la Pubblica amministrazione (PA) è un insieme di enti e soggetti pubblici (comuni, provincia, regione, stato, ministeri, etc.) talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, s.p.a. miste), e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione amministrativa nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico, alla luce del principio di sussidiarietà.

La nozione di pubblico ufficiale prende spunto dall'art. 357c.p.: "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi".

Lo status di Pubblico Ufficiale è tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'Amministrazione Pubblica. La legge 181/1992 ha ulteriormente ampliato il concetto di funzione pubblica e dalla giurisprudenza viene sancito anche: "è pubblico ufficiale chi concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della PA con azioni che non possono essere isolate dalla funzione pubblica". Sono pubblici ufficiali coloro che:

- concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
- sono muniti di poteri;
- decisionali:
 - di certificazione;
 - di attestazione;
 - di coazione;
 - di collaborazione, anche saltuaria.

Per incaricato di pubblico servizio si intende chi, pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale status, svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

* A

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento ai reati contro la PA sopra evidenziati, le principali attività sensibili che A.M.A. S.R.L. ha rilevato al suo interno sono:

- Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti (ivi inclusa la fase di fatturazione)/ convenzioni di concessioni con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata);
- Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/ convenzioni di concessioni con Soggetti Pubblici ai quali si perviene mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);
- Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti ai quali si perviene mediante trattative private, in qualità di stazione appaltante;
- Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti ai quali si perviene mediante procedure aperte o ristrette, in qualità di stazione appaltante;
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- Contatto con gli Enti Pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni;
- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.lgs. n. 81 del 2008) e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
- Gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
- Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- Gestione delle attività di richiesta/acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- Richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali / ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;
- Gestione di beni mobili registrati legati all'attività aziendale;
- Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- Adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc, differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche / accertamenti / procedimenti sanzionatori che ne derivano;
- Altre attività "sensibili" indicate nel "Documento di valutazione dei rischi e gap analissys" approvato da Azienda Multiservizi Andora S.r.l. in data 20/12/2012;
- Gestione del processo di erogazione di beni o servizi alla P.A. (fattispecie successiva alla negoziazione);
- Rapporti informali con la P.A.;

So A

- Richieste ed affidamento incarico per consulenze;
- Assunzione di personale.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di A.M.A. S.R.L., dei dipendenti, dei consulenti, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai regolamenti, alle procedure aziendali, al PTPCT.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività in cui è coinvolta la P.A.;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge;
- assicurare il corretto svolgimento di tutti i processi in cui ci si interfaccia con la P.A.;
- predisporre l'apposita documentazione richiesta dalla procedura quadro per i rapporti con la P.A..

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri;
- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un pubblico servizio anche per interposta persona, tali da influenzare il libero svolgimento della loro attività;
- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Società:
- esibire documenti, o divulgare informazioni riservate;
- ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di incarico da loro svolto su base contrattuale;
- danneggiare il funzionamento di reti informatiche, o di dati contenuti all'interno al fine di ottenere un ingiusto vantaggio;
- offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare non devono essere offerti ai rappresentanti della P.A., o a loro familiari, qualsivoglia regalo, dono o gratuita prestazione che possa apparire connessa con il rapporto di lavoro con A.M.A. S.R.L. o mirata ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per A.M.A. S.R.L.. Gli eventuali omaggi consentiti devono sempre essere di esiguo valore e devono essere gestiti secondo la procedura approvata da A.M.A. S.R.L.. In tutti i casi i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV e

& M

del RPCT. Le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici, devono restare nei limiti permessi dalle disposizioni legali e il tutto deve essere documentato per permettere all'OdV di effettuare i relativi controlli;

- accettare qualsivoglia regalo, dono o gratuite prestazioni da chiunque sia per compiere, e/o omettere, e/o ritardare un atto del proprio Ufficio che per compiere un atto contrario al proprio Ufficio;
- promettere di sfruttare a vantaggio di chiunque ed in qualsiasi modo anche gratuitamente, relazioni e/o conoscenze esistenti presso Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in favore di rappresentanti della P.A. o eventuali parenti che possano determinare le stesse conseguenze del punto precedente;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- · esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la P.A. in errore;
- prescindere da informazioni dovute.

In caso di tentata concussione e/o induzione illecita di un dipendente, amministratore e/o collaboratore di A.M.A. S.R.L. da parte di un pubblico ufficiale o persona incaricata di pubblico servizio, si suggerisce di adeguarsi alle seguenti prescrizioni:

- la condotta non deve dare seguito alla richiesta;
- dare tempestiva notizia al proprio diretto superiore, al RPCT, al Presidente del CdA ed all'Organismo di Vigilanza.

Al fine di poter dare una concreta attuazione ai presenti divieti, la Società adotta un protocollo per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, un protocollo relativo alla gestione dell'affidamento di lavori, forniture e servizi, un protocollo per la gestione delle spese anche di rappresentanza, un Regolamento Etico Contratti, un Regolamento per la selezione e gestione del personale nonché il PTPC

CAPITOLO IV – REATI SOCIETARI

1. TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI

La presente sezione si riferisce ai reati societari. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel art. 25 - ter D. Lgs. 231/2001 aggiornate secondo la normativa introdotta dalla Legge n. 190/2012, secondo quanto previsto della Legge 27/05/2015 n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" da ultimo modificato dal D.lgs n. 38/2017 che ha introdotto i reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati, norme ulteriormente modificate con la L.n. 3/2019.

RM

Art 2621 c.c. -False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 200 a 400 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA non prevista.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. ED IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE RISULTA MEDIO.

*

Art. 2621 bis c.c. - Fatti di lieve entità.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e .delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'art. 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tal caso il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 100 a 200 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA non prevista.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. ED IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE RISULTA MEDIO.

×

H

Art 2622 c.c. -False comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono, fatti materiali non rispondenti al vero la cui comunicazione é imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti, con la reclusione da da tre ad otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. Da 400 a 600 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA non prevista.

IL REATO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI SI CONCRETA NELL'ESPOSIZIONE, ALL'INTERNO DEL BILANCIO, DELLE RELAZIONI O, IN GENERALE, DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI PREVISTE DALLA LEGGE, DI FATTI MATERIALI NON RISPONDENTI AL VERO, ANCORCHÉ OGGETTO DI VALUTAZIONI, OVVERO NELL'OMISSIONE DI INFORMAZIONI LA CUI COMUNICAZIONE È IMPOSTA DALLA LEGGE, CIRCA LA SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE O FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ, O DEL GRUPPO CUI ESSA APPARTIENE, ANCHE QUALORA LE INFORMAZIONI RIGUARDINO BENI POSSEDUTI O AMMINISTRATI DALLA SOCIETÀ PER CONTO TERZI.

PERCHÉ LA CONDOTTA IN QUESTIONE INTEGRI GLI ESTREMI DEL REATO, OCCORRE, IN PRIMO LUO-GO, CHE IL FINE PERSEGUITO DA CHI LA PONE IN ESSERE SIA QUELLO DI CONSEGUIRE PER SÉ O PER ALTRI UN INGIUSTO PROFITTO, INGANNANDO INTENZIONALMENTE I SOCI E IL PUBBLICO.

La novella del 2015 ha introdotto due autonomi titoli di reato, entrambi configurati come delitto (artt. 2621 e 2622 cod. civ. al fine di differenziare la repressione delle false comunicazioni sociali

& M

a seconda che il fatto sia commesso nell'ambito di una società "non quotata" ovvero di una società "quotata"); scompare l'ipotesi contravvenzionale di cui al previgente art. 2621 cod. civ.;

Differenziazione che si è tradotta nella previsione di diverse forbici edittali (art. 2621 cod. civ. da uno a cinque anni; art. 2622 cod. civ. da tre a otto anni; art. 2621 bis cod. civ. da sei mesi a tre anni di reclusione; è stata introdotta una causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 2621-ter cod. civ.;

Vengono proposti due reati di pericolo (anzi tre considerata l'ipotesi attenuata ex art. 2621 – bis cod. civ. che costituisce autonomo titolo di reato);

Tali delitti vengono integrati a prescindere dalla causazione di un danno ai soci o ai creditori;

Scompare per le società non quotate la procedibilità a querela della persona offesa;

Mantengono la struttura di reati propri degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori;

La nuova disciplina ha eliminato l'evento di danno e le soglie previste nella previgente formulazione; viene circoscritto "l'oggetto della condotta attiva, amputandola però del riferimento alle valutazioni ('ancorchè oggetto di valutazioni') contenuto nel testo previgente dei due articoli e provvedendo contestualmente a replicarla anche nella definizione di quello della condotta incriminatrici in precedenza evocavano le 'informazioni' oggetto di omessa comunicazione";

Quanto all'elemento soggettivo, il legislatore ha confermato la necessità di un dolo specifico per entrambe le fattispecie di reato di cui agli artt. 2621, 2622 cod. civ. ("al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto" – si è mantenuta la medesima formula di cui alla disciplina previgente); l'aggiunta dell'avverbio "consapevolmente" porta ad escludere la rilevanza del dolo eventuale

Con la riforma attuata dalla legge n. 69/2015, è stata in primo luogo modificata la rubrica dell'articolo (dalla precedente "False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori" all'attuale "False comunicazioni sociali delle società quotate"); inoltre l'art. 2622 c.c. è stato trasformato in un reato di pericolo, perseguibile d'ufficio: il delitto, infatti, non si configura più in presenza di un danno patrimoniale ai creditori o ai soci, essendo ora sufficiente il mero intento di danneggiare questi ultimi. Infine, per quanto riguarda le società quotate, è stato aumentato il disposto sanzionatorio, in ragione appunto dei maggiori interessi che vengono coinvolti dal novero del suddetto reato.

TALI MOTESI DI REATO SONO POTENZIALMENTE CONFIGERABILI UN AMLA, S.R.I., E n. reschio di esposizione reste la basso.

Art. 2625 c.c. -Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della perso-

na offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 100 a 180 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA non prevista.

IL REATO DI IMPEDITO CONTROLLO SI VERIFICA NELL'IPOTESI IN CUI, ATTRAVERSO L'OC-CULTAMENTO DI DOCUMENTI O ALTRI ARTIFICI ATTI ALLO SCOPO, SI IMPEDISCA O SEMPLI-CEMENTE SI OSTACOLI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO, CHE SIANO AT-TRIBUITE AI SOCI E AD ALTRI ORGANI SOCIALI, DALLA LEGGE.

IL REATO SI CONSIDERA IMPUTABILE ALLA SOCIETÀ, TUTTAVIA, UNICAMENTE NELL'IPOTE-SI IN CUI L'IMPEDIMENTO, O IL SEMPLICE OSTACOLO, CREATO DAGLI AMMINISTRATORI ALLE VERIFICHE DI CUI ALL'ART. 2625, ABBIA PROCURATO UN DANNO AI SOCI, STANTE L'ESPLICITO RIFERIMENTO AL SOLO 2° COMMA DI TALE DISPOSIZIONE, CONTENUTO NEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A ALA, S.R.J., E II. RISCHIO DI ESPOSIZIONE RISCHA BASSO.

Art. 2626 c.c. -Indebita restituzione dei conferimenti-

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 100 a 180 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA non prevista.

IL REATO DI INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI, PREVISTO A TUTELA DELL'INTEGRITÀ ED EFFEITIVITÀ DEL CAPITALE SOCIALE, QUALE GARANZIA DEI DIRITTI DEI CREDITORI E DEI TERZI, SI VERIFICA NEL CASO DI RESTITUZIONE, PIÙ O MENO PALESE, DEI CONFERIMENTI AI SOCI, OVVERO NELLA LIBERAZIONE DEGLI STESSI DALL'OBBLIGO DI ESEGUIRLI, FUORI DALLE IPOTESI DI LEGITTIMA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE.

L'ESPLICITO RIFERIMENTO DELLA NORMA AI SOLI AMMINISTRATORI ESCLUDE LA PUNIBILITÀ, AI SENSI DELL'ART.2626, DEI SOCI BENEFICIARI O LIBERATI DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO.

R /

TALI IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.J., E IL RISCIPIO DI ESPOSIZIONE RISCITA BASSO.

*

Art. 2627 c.c. -Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 100 a 130 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA non prevista.

IL REATO IN QUESTIONE SI VERIFICA IN DUE IPOTESI; IN PRIMO LUOGO, NEL CASO IN CUI SI RIPARTISCANO UTILI, O ACCONTI SUGLI UTILI, CHE NON SIANO STATI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI, O CHE SIANO DESTINATI PER LEGGE A RISERVA.

L'ALTRA IPOTESI È QUELLA IN CUI SI RIPARTISCANO RISERVE, ANCHE NON COSTITUITE CON UTILI, CHE NON POSSONO PER LEGGE ESSERE DISTRIBUITE. TUTTAVIA, QUALORA GLI UTILI SIANO RESTITUITI, O LE RISERVE RICOSTITUITE, PRIMA DEL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO, IL REATO SI ESTINGUE.

TALL POTESI DI REATO E POTENZIALMENTE CONFIGURAMEN IN A.M.A. S.R.L. E IL RISCIDO DI ESPOSIZIONE RISCLIA BASSO.

*

Art. 2628 c.c. -Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL **D.**LGS N. **231/2001** e s.m.i. da 100 a 180 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA non prevista.

IL REATO IN QUESTIONE SI PERFEZIONA CON L'ACQUISTO O LA SOTTOSCRIZIONE, FUORI DAI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE, DI AZIONI O QUOTE SOCIALI PROPRIE O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE, IN MODO TALE DA PROCURARE UNA LESIONE ALL'INTEGRITÀ DEL CAPITALE SOCIALE E DELLE RISERVE NON DISTRIBUIBILI PER LEGGE.

TUTTAVIA, LA RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE O DELLE RISERVE PRIMA DEL TERMINE PREVISTO PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO, RELATIVO ALL'ESERCIZIO NEL CORSO DEL QUALE È STATA POSTA IN ESSERE LA CONDOTTA, ESTINGUE IL REATO.

I CASI ED I LIMITI PER L'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE DA PARTE DELLA SOCIETÀ, CUI SI RIFERISCE L'ART. 2628, SONO STABILITI DAL CODICE CIVILE E DALLA LEGISLAZIONE SUGLI EMITTENTI (SUL PUNTO, SI RINVIA INOLTRE ALLA REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI INSIDER TRADING).

IL CODICE CIVILE DISCIPLINA ALTRESÌ I LIMITI TEMPORALI E CONTENUTISTICI PER L'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE DA PARTE DEI CONSIGLIERI A CIÒ DELEGATI.

TALE POTESE DE REATO É POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.J., P. II. RISCISIO DE ENPONIZIONE RISCITA BASNO.

*

Art 2629 c.c. -Operazioni in pregiudizio dei creditori-

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 150 a 330 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA non prevista.

IL REATO SI REALIZZA NELL'IPOTESI IN CUI SI PROCEDA A RIDUZIONI DEL CAPITALE SOCIALE, A FUSIONI CON ALTRA SOCIETÀ OVVERO A SCISSIONI DELLA SOCIETÀ STESSA, IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE A TUTELA DEI CREDITORI.

PERCHÉ IL REATO SUSSISTA, TUTTAVIA, È NECESSARIO CHE DA TALI OPERAZIONI DERIVI UN PREGIUDIZIO AI CREDITORI; INOLTRE IL REATO SI ESTINGUE QUALORA I CREDITORI DANNEGGIATI SIANO RISARCITI PRIMA DEL GIUDIZIO.

Jagy

TALL POTESCHI REATO E POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. E H. RISCINO DI ESPOSIZIONE RISCETA BASSO.

*

Art. 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interesse-

"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1; settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori).

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico".

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 200 a 500 quote.

X M

Pagina 66 di 175

SANZIONE INTERDITTIVA non prevista.

TALE NORMA SANZIONA LE VIOLAZIONI DI CUI AL 2391, PRIMO COMMA, C.C. QUALORA ARRECHINO DANNO ALLA SOCIETÀ O AI TERZI.

IN PARTICOLARE PUNISCE L'AMMINISTRATORE CHE:

- A) NON DÀ NOTIZIA CONDOTTA OMISSIVA (PRECISANDONE LA NATURA, I TERMINI, L'ORIGINE E LA PORTATA) DI UN PROPRIO INTERESSE CHE, PER CONTO PROPRIO O DI TERZI, ABBIA IN UNA DETERMINATA OPERAZIONE DELLA SOCIETÀ;
- B) COMPIE UN'OPERAZIONE DELLA SOCIETÀ CONDOTTA COMMISSIVA IN CUI ABBIA INTERESSE PER CONTO PROPRIO O DI TERZI, NON INVESTENDO DELLA STESSA L'ORGANO COLLEGIALE. SE SI TRATTA DI AMMINISTRATORE UNICO DEVE DARNE NOTIZIA ANCHE ALLA PRIMA ASSEMBLEA UTILE.

TM I POTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE DI A.M.A. S.R.J., E.H. RISCIDO DI ESPOSIZIONE RESULTA RASSO.

*

Art. 2632 c.c. -Formazione fittizia del capitale-

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 100 a 180 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA non prevista.

SI HA REATO DI FORMAZIONE FITTIZIA DI CAPITALE NEL CASO IN CUI GLI AMMINISTRATORI E I SOCI CONFERENTI FORMINO O AUMENTINO IL CAPITALE SOCIALE IN MODO FITTIZIO, PONENDO IN ESSERE ALMENO UNA DELLE SEGUENTI CONDOTTE:

ATTRIBUZIONE DI AZIONI O QUOTE SOCIALI PER SOMMA INFERIORE AL LORO VALORE NOMINALE

SOTTOSCRIZIONE RECIPROCA DI AZIONI O QUOTE

RILEVANTE SOPRAVVALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI DI BENI IN NATURA O DI CREDITI, IN CASO DI TRASFORMAZIONE, RILEVANTE SOPRAVVALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ.

I MY

EMA IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. & H. RISCHIO DI ESPOSIZIONE RISULTA BANNO.

×

Art. 2633 c.c. -Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori-

"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 150 a 330 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA non prevista.

IL REATO IN QUESTIONE SI VERIFICA NELL'IPOTESI IN CUI I LIQUIDATORI PROCEDANO ALLA RIPARTIZIONE TRA I SOCI DI BENI SOCIALI, SENZA AVER PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DEI CREDITORI DELLA SOCIETÀ, OVVERO ALL'ACCANTONAMENTO DELLE SOMME NECESSARIE A SODDISFARLI. TUTTAVIA, IL REATO SUSSISTE UNICAMENTE SE DALLA CONDOTTA DESCRITTA DERIVI UN DANNO AI CREDITORI, E SI ESTINGUE QUALORA IL PREGIUDIZIO SUBITO DA QUESTI ULTIMI SIA RISARCITO PRIMA DEL GIUDIZIO.

TALI POTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. E II. RISCHO DI ESPOSIZIONE RISCLTÀ BASSO.

*

Art. 2635 C.c.: Corruzione tra privati

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità, per sé o per altri, non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la stessa pena della reclusione fino ad 1 anno e 6 mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

SEM M

Le pene stabilite nei commì precedenti sono raddoppiate se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse".

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

Da 200 a 400 quote.

Da 400 a 600 quote in relazione alla violazione del comma 3.

SANZIONE INTERDITTIVA prevista.

Costituisce reato-presupposto essenzialmente la condotta del "corruttore" che dà o promette denaro o altra utilità per ottenere favori da un soggetto appartenente ad una Società. La norma individua anche il "terzo" quale soggetto destinatario della dazione o della promessa e prevede che gli atti possano essere commessi od omessi anche in violazione degli obblighi di fedeltà e non più limitatamente in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio.

Viene quindi ampliato il novero dei soggetti punibili: non solo i soggetti apicali della Società, ma anche soggetti esterni all'impresa (es: consulenti). Un esempio di condotta che potrebbe integrare la suddetta fattispecie di reato è l'accordo illecito tra privati, stipulato in un contesto societario, fondato sul pagamento di una tangente per far compiere all'altro un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio. La norma configura un reato di danno e l'applicazione della sanzione penale è quindi subordinata al verificarsi di un nocumento per la Società, che deve essere conseguenza della commissione/omissione di un atto in violazione degli obblighi d'ufficio o di fedeltà.

Vero nuovo reato presupposto è quindi la corruzione tra privati dal lato attivo del corruttore.

I presidi e i controlli di seguito analizzati e volti a prevenire i reati sopra contemplati valgono anche in merito ai suddetti reati nei confronti degli Organi e dei Funzionari delle Comunità europee o di Stati esteri (art. 322-bis C.p.).

Occorre specificare che le provviste per la commissione di tali reati possono ad esempio generarsi con la fatturazione di operazioni inesistenti oppure mediante spese di rappresentanza, sponsorizzazione, omaggi e regalie ovvero tramite la voce di rimborsi spese fittizie.

RM

La norma è stata poi successivamente modificata dalla L. n. 3/2019 che ha inserito tra le modalità correttive anche quelle attuate "per interposta persona" e ha inserito la procedibilità d'ufficio per tale tipo di reato.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. ED IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE RISULTA ALTO.

*

Art. 2635 – bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati.

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata."

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. Da 200 a 400 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA prevista.

L' ART. 2635-BIS SANZIONA UNA FATTISPECIE CHE SI ARTICOLA IN DUE IPOTESI:

- OFFERTA O PROMESSA DI DENARO O ALTRA UTILITÀ NON DOVUTI AI SOGGETTI APICA-LI O AVENTI FUNZIONE DIRETTIVE IN SOCIETÀ O ENTI PRIVATI FINALIZZATA AL COM-PIMENTO O ALLA OMISSIONE DI UN ATTO IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INERENTI ALL'UFFICIO O DEGLI OBBLIGHI DI FEDELTÀ, QUANDO LA L'OFFERTA O LA PROMESSA NON SIA ACCETTATA (COMMA 1);
- LA SOLLECITAZIONE PER SÉ O PER ALTRI, ANCHE PER INTERPOSTA PERSONA, DI UNA PROMESSA O DAZIONE DI DENARO O DI ALTRA UTILITÀ, PER COMPIERE O PER OMETTERE UN ATTO IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INERENTI AL LORO UFFICIO O DEGLI OBBLIGHI DI FEDELTÀ, QUALORA LA SOLLECITAZIONE NON SIA ACCETTATA (COMMA 2).

R.M.

Pagina 70 di 175

IN AMBEDUE I CASI SI APPLICANO LE PENE PREVISTE PER LA CORRUZIONE TRA PRIVATI, RIDOTTE DI UN TERZO.

E' stata introdotta la procedibilità d'ufficio dalla novella legislativa del 2019.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. ED IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE RISULTA ALTO.

Art. 2636 c.c. -Illecita influenza sull'assemblea-

"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

Da 150 a 330 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA Non prevista.

IL REATO IN QUESTIONE SI PERFEZIONA ATTRAVERSO IL COMPIMENTO DI ATTI SIMULATI O FRAUDOLENTI, DA CHIUNQUE POSTI IN ESSERE E A PRESCINDERE DALLA FINALITÀ PERSEGUITA, CHE ABBIANO QUALE EFFETTO LA FORMAZIONE DI UNA MAGGIORANZA ARTIFICIOSA ALL'INTERNO DELL'ASSEMBLEA SOCIALE.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERA-TA INESISTENZE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio-

"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni".

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

Da 200 a 500 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA Non prevista.

L'ART. 2637 PREVEDE LA PUNIBILITÀ DI DETERMINATE CONDOTTE, DA CHIUNQUE POSTE IN ESSERE, CHE SIANO IDONEE A CAUSARE UN'ALTERAZIONE SENSIBILE NEL PREZZO DE-

A M

Pagina 71 di 175

GLI STRUMENTI FINANZIARI, NON QUOTATI O PER I QUALI NON SIA STATA PRESENTATA UNA RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE IN MERCATI REGOLAMENTATI, OVVERO A MENOMARE LA FIDUCIA RIPOSTA DAL PUBBLICO NELLA STABILITÀ PATRIMONIALE DI BANCHE E GRUPPI BANCARI.

LA PRIMA CONDOTTA VIETATA DALLA NORMA È QUELLA DELLA DIVULGAZIONE, OSSIA DELLA COMUNICAZIONE AD UN NUMERO INDETERMINATO DI PERSONE, DI FATTI MATERIA-LI NON RISPONDENTI AL VERO.

LA SECONDA È INVECE INTEGRATA DAL COMPIMENTO DI OPERAZIONI SIMULATE, E COM-PRENDE SIA LE OPERAZIONI CHE LE PARTI NON ABBIANO INTESO IN ALCUN MODO REALIZ-ZARE, SIA QUELLE CHE PRESENTINO UN'APPARENZA DIFFORME RISPETTO A QUELLE EF-FEITIVAMENTE VOLUTE.

IN ULTIMO, LA CONDOTTA CRIMINOSA PUÒ CONSISTERE NELLA PREDISPOSIZIONE DI ARTI-FICI DI VARIO GENERE (QUALI, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, INFORMATION BASED MANIPULATION, ACTION BASED MANIPULATION O TRADE BASED MANIPULATION), PUR-CHÉ IDONEI A CONSEGUIRE L'EFFETTO VIETATO DALLA NORMA.

AI FINI DELLA SUSSISTENZA DEL REATO, NON È NECESSARIO CHE IL SOGGETTO CHE PONE IN ESSERE LA CONDOTTA PERSEGUA UN FINE PARTICOLARE E ULTERIORE, RISPETTO ALLA FATTISPECIE INDIVIDUATA ALL'INTERNO DELLO STESSO ART. 2637; IN PARTICOLARE, NON RILEVA SE QUESTI ABBIA O MENO AGITO AL FINE DI CONSEGUIRE UN INGIUSTO PROFITTO O VANTAGGIO PER SÉ O PER ALTRI.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERA-TA INESISTENZE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

*

Art. 2638 c.c. -Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza-

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

RM

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. Da 200 a 400 quote .

SANZIONE INTERDITTIVA Non prevista.

IL REATO IN QUESTIONE SI REALIZZA IN DUE DIVERSE IPOTESI.

IN PRIMO LUOGO, NEL CASO IN CUI DETERMINATI SOGGETTI (AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI, DIRIGENTI PREPOSTI ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI, SINDACI, LIQUIDATORI DI SOCIETÀ O ENTI E, IN GENERALE, I SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA EX LEGE) ESPONGANO, IN OCCASIONE DI COMUNICAZIONI ALLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA, CUI SONO TENUTI IN FORZA DI LEGGE, FATTI MATERIALI NON RISPONDENTI AL VERO, ANCORCHÉ OGGETTO DI VALUTAZIONI, OVVERO OCCULTINO, TOTALMENTE O PARZIALMENTE, CON MEZZI FRAUDOLENTI, FATTI CHE ERANO TENUTI A COMUNICARE, CIRCA LA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA O FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ, ANCHE QUALORA LE INFORMAZIONI RIGUARDINO BENI POSSEDUTI O AMMINISTRATI DALLA SOCIETÀ PER CONTO TERZI IN TALE PRIMA IPOTESI, IL REATO SI PERFEZIONA NEL CASO IN CUI LA CONDOTTA CRIMINOSA SIA SPECIFICAMENTE VOLTA AD OSTACOLARE L'ATTIVITÀ DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA.

LA SECONDA IPOTESI SI REALIZZA INVECE INDIPENDENTEMENTE DAL FINE PERSEGUITO DAGLI STESSI SOGGETTI, MA SOLTANTO QUALORA L'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ DI PUBBLICA VIGILANZA SIA EFFETTIVAMENTE OSTACOLATA DALLA LORO CONDOTTA, DI QUALUN-QUE GENERE ESSA SIA, ANCHE OMISSIVA.

TALE POTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. E II. RECHIO DI ENPOSIZIONE RISULTA BASSO.

2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Premesso che A.M.A. S.R.L. è partecipata integralmente dal Comune di Andora e che a seguito del pregnante controllo effettuato da quest'ultimo il rischio di commissione delle ipotesi di reato potenzialmente configurabili appare basso e/o altamente improbabile ad

٠

A M

eccezione dei reati previsti dagli artt. 2635 e 2635-bis Cod. civ. Introdotti dalla Legge n. 190/2012 e successivamente modificati da ultimo con la L. n. 3/2019 per i quali il rischio di commissione è reputato alto, le principali attività sensibili, con riferimento ai reati societari, che A.M.A. S.R.L. ha comunque rilevato al suo interno sono:

- predisposizione dei bilanci, delle relazioni o della altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, nonché nel caso di rilascio di attestazioni richieste dalla legge;
- · Gestione rapporti con il socio, Società di revisione, Collegio Sindacale.
- Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;
- Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee;
- Controllo di gestione;
- Richieste ed affidamento incarico per consulenze;
- Omessa comunicazione del conflitto d'interesse;
- Illecita influenza sull'assemblea.

In relazione al compimento del reato di cui all'art. 2635 cod. civ. sono state individuate altresì le seguenti aree a rischio:

- Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti (ivi inclusa la fase di fatturazione)/ convenzioni di concessioni con soggetti pubblici e privati;
- Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/ convenzioni di concessioni con soggetti pubblici e privati;
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- Contatto con soggetti pubblici e/o privati per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni;
- Gestione della contabilità;
- Gestione dei flussi finanziari;
- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici o privati per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.lgs. n. 81 del 2008) e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
- Gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
- Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- Gestione delle attività di richiesta/acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- Richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali / ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;
- Gestione di beni mobili registrati legati all'attività aziendale;

D M

- Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- Adempimenti presso soggetti pubblici e privati, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc, differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche / accertamenti / procedimenti sanzionatori che ne derivano;
- Gestione del processo di erogazione di beni o servizi alla P.A. (fattispecie successiva alla negoziazione);
- Rapporti informali con la P.A.;
- Richieste ed affidamento incarico per consulenze;
- · Assunzione di personale.

3. PROCEDURE SPECIFICHE

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di A.M.A. S.R.L., dei dipendenti e dei consulenti di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Organizzazione;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento dell'Organizzazione e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- formalizzare i flussi delle attività a rischio traducendo in un sistematico quadro di procedure e istruzioni le prassi e i documenti oggi esistenti;
- formalizzare ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività considerate sensibili:
- formalizzare le regole che impongono l'obbligo alla massima trasparenza e collaborazione con la società di revisione.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

 rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispon-

Pagina 75 di 175

denti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria dell'Organizzazione;

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società; porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza;
- rendicontare mensilmente e trasmettere semestralmente al RPCT i contatti, anche telefonici, intrattenuti con Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio;
- rendicontare mensilmente e trasmettere semestralmente al RPCT i contatti, anche telefonici, avvenuti con privati limitatamente alle funzione di stipulazione contrattuale;

Pur ritenendo il rischio di compimento dei reati summenzionati basso e/o inesistente A.M.A. S.R.L. ha adottato oltre al Codice Etico, un protocollo per la gestione della contabilità e la formazione del bilanci, un protocollo per la gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, un protocollo per le spese di rappresentanza, un protocollo per la gestione dell'acquisto di beni, forniture e servizi ed il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

*

CAPITOLO V – REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLI-CO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RI-CONOSCIMENTO

1. Tipologia dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

La presente sezione si riferisce ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25- bis:

×

R N

Art. 453 c.p. -Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate-

"E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da \in 516,00 a \in 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate".

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 300 a 800 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Da 12 a 24 mesi.

*

Art. 454 c.p. -Alterazione di monete-

"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da $\in 103,00$ a $\in 516,00$ ".

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 100 a 500 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Da 12 a 24 mesi.

SI HA CONTRAFFAZIONE DI MONETE NELL'IPOTESI IN CUI UN SOGGETTO FABBRICHI *EX NOVO* UNA MONETA FALSA, MENTRE SUSSISTE LA DIVERSA FATTISPECIE DELL'ALTERAZIONE NEL CASO DI MONETE VERE CUI SIA STATA DATA L'APPARENZA DI UN VALORE SUPERIORE O INFERIORE A QUELLO REALE; IN ENTRAMBI I CASI, SI HA FALSIFICAZIONE DI MONETE O DI OGGETTI AD ESSE EQUIPARATE.

IN ENTRAMBE LE FATTISPECIE DELINEATE AGLI ARTICOLI PRECEDENTI, IL LEGISLATORE PROVVEDE A PUNIRE SIA IL

SOGGETTO CHE PONGA IN ESSERE LA CONTRAFFAZIONE O L'ALTERAZIONE; SIA COLUI CHE, IN CONCERTO CON CHI

ABBIA PROCEDUTO ALLA CONTRAFFAZIONE O ALTERAZIONE, O CON UN SUO INTERMEDIA-RIO, METTA IN CIRCOLAZIONE IN QUALSIASI MODO LE MONETE COSÌ CONTRAFFATTE O AL TERATE; SIA, INFINE, COLUI CHE, AL FINE DI METTERLE IN CIRCOLAZIONE, SE LE PROCURI

De M

Pagina 77 di 175

PRESSO IL SOGGETTO CHE LE HA CONTRAFFATTE O ALTERATE, O PRESSO UN SUO INTER-MEDIARIO.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALI IPOTESI DI REATO POSSANO RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDE-RATE INESISTENTI E/O ALTAMENTE IMPROBABILI.

Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate-

"Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà".

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. 500 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA Da 12 a 24 mesi.

L'IPOTESI CONTEMPLATA DALL'ART. 455, RESIDUALE RISPETTO A QUELLE DISCIPLINATE DALLE DUE DISPOSIZIONI PRECEDENTI, PRESUPPONE COMUNQUE LA CONSAPEVOLEZZA AB ORIGINE, NEL SOGGETTO CHE PONE IN ESSERE LA CONDOTTA, DELLA NON GENUINITÀ DELLE MONETE, A PRESCINDERE DA QUALUNQUE ACCORDO CON IL SOGGETTO CHE ABBIA PROCEDUTO ALLA LORO FALSIFICAZIONE.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERA-TA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede-

"Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00".

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 100 a 200 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Non prevista.

NELLA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 457, L'ELEMENTO ESSENZIALE E DISTINTIVO È LA BUONA FEDE INIZIALE DEL SOGGETTO CHE PONE IN ESSERE LA CONDOTTA CRIMINOSA;

* M

BUONA FEDE CHE VIENE MENO SOLTANTO AL MOMENTO DELLA SPENDITA O, PIÙ IN GENERALE, DELLA MESSA IN CIRCOLAZIONE DELLA MONETA CONTRAFFATTA O ALTERATA.

TAGE POTEST DEREATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.J., E U RISCUIO DI ESPOSIZIONE RIPUTA BANSO.

*

Art. 458 c.p. - Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete - Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito.

"Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito. Per carte di pubblico credito si intendono oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati".

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 100 a 333 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA da 12 a 24 mesi.

TALE POTESI DI REATO E POTENZIALMENTE CONFIGURABLE EN AMALA, S.R.I., F.B. RISCHIO DI ESPOSEZIONE RISCETA BASSO.

*

Art. 459 c.p. -Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati-

"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali".

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 100 a 333 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA da 12 a 24 mesi.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

*

A M

Art. 460 c.p. -Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo -

"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da $\leq 309,00$ a $\leq 1.032,00$ ".

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 100 a 500 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA da 12 a 24 mesi.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

*

Art. 461 c.p. -Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata-

"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da \in 103,00 a \in 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione".

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

da 100 a 500 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA da 12 a 24 mesi.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

÷

Art. 464 c.p. -Uso di valori di bollo contraffatti o alterati-

"Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino $a \in 516.00$.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo".

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 100 a 300 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA non prevista.

UNE POTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. E IL RISCIHO DI ESPOSIZIONE RISLITA BASSO.

*

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali -

"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 100 a 500 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA da 3 a 12 mesi.

TALE POTESCOI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN ALMA, SURBIL E M. RISCHIO DI ESPOSIZIONE RISCUTA RASSO.

*

Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni distintivi – "Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

& A

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 100 a 500 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA da 3 a 12 mesi.

ENTRAMBE TALI FATTISPECIE, GIÀ PREVISTE NEL CODICE PENALE, SONO STATE RIFORMU-LATE NEL 2012.

LE SANZIONI PECUNIARIE NEI CONFRONTI DELL'ENTE, IN RELAZIONE A TALI REATI, SONO PREVISTE FINO AD UN MASSIMO DI 500 QUOTE; È INOLTRE PREVISTA L'APPLICABILITÀ DELLE SANZIONI INTERDITTIVE FINO AD UN ANNO.

TALI DELITTI SONO STRETTAMENTE CORRELATI ALL'ATTIVITÀ DI IMPRESA, E PARTICO-LARMENTE AD ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, VENDITA E DISTRIBUZIONE. È ALTRESÌ INTERES-SANTE NOTARE CHE LA GIURISPRUDENZA FORMATASI SULLA PRECEDENTE FORMULAZIONE DEL REATO DI CUI ALL'ART. 474 C.P. RITIENE CHE LO STESSO POSSA CONCORRERE CON QUELLO DI RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.), GIÀ REATO-PRESUPPOSTO; È IL CASO, AD ESEM-PIO, DI CHI RICEVA PRODOTTI CON SEGNI FALSI E LI DETENGA AL FINE DI VENDERLI: TALE CONDOTTA È FONTE DI RESPONSABILITÀ A TITOLO DI ENTRAMBI I REATI NON SOLO PER LA PERSONA FISICA, MA ANCHE PER L'ENTE CUI QUESTA SIA RIFERIBILE.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALI IPOTESI DI REATO POSSANO RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATE INESISTENTI E/O ALTAMENTE IMPROBABILI.

*

2. Attività sensibili

Le attività sensibili, svolte da A.M.A. S.R.L. in riferimento ai reati sopra menzionati, sono legate principalmente alla:

- gestione di denaro contante con il quale vengono pagati da soggetti terzi i servizi erogati in ambito portuale, i beni e servizi erogati dalla Farmacia Comunale e i servizi erogati dall'Ufficio Acquedotto, nonché l'uso del contante afferente le casse in dotazione ai responsabili di Servizio di A.M.A. S.R.L.;
- uso e detenzione di valori di bollo.

3. Procedure specifiche

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di A.M.A. S.R.L., dei dipendenti, dei consulenti, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare i principi e le procedure previste da A.M.A. S.R.L.;
- impegnarsi a non diffondere informazioni acquisite durante l'attività lavorativa.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- acquisire, ove sia individuabile e/o individuata, moneta falsa o sospetta per pagamenti;
- verificare, ove possibile, la titolarità ed il corretto utilizzo delle carte di credito da parte dei soggetti utilizzatori.

Pur ritenendo il rischio di compimento dei reati summenzionati basso e/o inesistente A.M.A. S.R.L. adotta un protocollo per la gestione della contabilità e la formazione del bilancio nonché un protocollo per la gestione dei flussi finanziari e monetari.

CAPITOLO VI – ABUSO DEL MERCATO

1. Tipologia dei reati in materia di Abuso del mercato

La presente sezione si riferisce ai reati di Abuso del Mercato. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25- sexies:

Art 184 - D. Lgs. 58/1998 - Abuso di informazioni privilegiate-

"È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- c) c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

R M

- 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
- 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo".

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

*

Art 185 - D. Lgs. 58/1998 - Manipolazione del mercato -

- "1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
- 1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.
- 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
- 2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.
- 2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:
- a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

- b) b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
- c) c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

*

Art. 14 Reg. UE n. 596/2014 - Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate -

"Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o in durre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiat"e.

*

Art. 15 Reg. UE n. 596/2014 - Divieto di manipolazione del mercato

"Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato".

×

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALI IPOTESI DI REATO POSSANO RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTI E/O ALTAMENTE IMPROBABILI.

*

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'entrata in vigore della legge 18 aprile 2005 n.62 (Legge Comunitaria 2004, G.U. 27 aprile 2005) e parzialmente modificati, ed alcuni introdotti, dal D.lgs 10/08/2018 n. 107.

Il recepimento ha determinato:

- da un lato, la sostituzione della parte V, Titolo I, Capo IV del decreto legislativo 1998 n. 58 definito "abusi di informazioni privilegiate e aggiotaggio su strumenti finanziari", comprendente gli artt. da 180 a 187 bis con il Titolo I *Bis* (artt. da 180 a 187 *quaterdecies*) rubricato "abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato";
- dall'altro, l'estensione della responsabilità amministrativa delle società prevista dal D.Lgs.231/2001 alle nuove fattispecie di reati societari rientranti nel concetto di abuso di mercato.

Da evidenziare che a differenza delle altre ipotesi di reato ex D.lgs. 231, l'aumento della sanzione pecuniaria è correlato all'entità del profitto e non individuato in maniera autonoma o in relazione alla sanzione per l'ipotesi base.

R

M

Sia l'abuso di informazioni privilegiate sia la manipolazione del mercato, a prescindere da ciò che è indicato nel testo delle rispettive norme, possono essere commessi dai soggetti di cui all'art. 5 del decreto (apicali e sottoposti).

2. Attività sensibili

Non sono state individuate attività sensibili.

3. Procedure specifiche

Non sono ravvisabili rischi diretti, in quanto A.M.A. S.R.L. non è una società quotata, né è controllata da società quotate, né a sua volta controlla società quotate.

*

CAPITOLO VII – DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVI-DUALE

1. Tipologia dei reati contro la personalità individuale

La presente sezione si riferisce ai reati contro la personalità individuale. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nell'art. 25- quinquies del D. Lgs. 231/2001.

L'art. 25 – quinquies è stato modificato con la modifica operata dalla Legge 172/2012 dei reati di cu agli art. 600 c.p., 600-bis c.p. e con l'introduzione tra i reati presupposto dell'art. 609-undecies c.p. "Adescamento di minorenni" effettuata con l'art. 3 della Legge 4/03/2014 n. 39.

Art. 583-bis c.p. -Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili-

Chiunque in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle del primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso a fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso il colpevole è punito a richiesta del Ministero della giustizia.

98 M

LA RATIO DELLA NORMA È RAVVISABILE NELLA VOLONTÀ DEL LEGISLATORE DI SANZIO-NARE ENTI CHE SI RENDANO RESPONSABILI DI NON AVER IMPEDITO L'EFFETTUAZIONE AL-L'INTERNO DELLA LORO STRUTTURA DI PRATICHE MUTILATIVE VIETATE.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL **D.**LGS N. **231/2001** e s.m.i. da 400 a 1.000 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Da 12 a 24 mesi.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

*

Art. 600 c.p. -Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù-

"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona".

Sanzione amministrativa prevista dal D.LGs n. 231/2001 e s.m.i. da 400 a 1.000 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Da 12 a 24 mesi.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

Art. 600- bis c.p. -Prostituzione minorile-

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro

& M

Pagina 87 di 175

o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

Da 200 a 700 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA Da 12 a 24 mesi.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

*

Art. 600-ter c.p. -Pornografia minorile-

- "È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da $\leq 2.582,00$ a $\leq 51.645,00$. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da $\leq 1.549,00$ a $\leq 5.164,00$.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali".

8

M

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

Da 300 a 800 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA Da 12 a 24 mesi.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

*

Art. 600-quater c.p. -Detenzione di materiale pornografico-

"Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità".

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.j.

Da 200 a 700 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA Non prevista.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

*

Art. 600-quater 1 c.p. - Pornografia virtuale -

"Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

Da 200 a 700 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA Non prevista.

& W

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

*

Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con a reclusione da sei a dodici anni e con la multa da \in 15.493 a \in 154.937".

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

Da 200 a 700 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA Non prevista.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERA-TA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

×

Art. 601 c.p. -Tratta di persone-

"È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni".

R

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

da 400 a 1.000 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Da 12 a 24 mesi.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

*

Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi-

"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni".

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

da 400 a 1.000 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Da 12 a 24 mesi.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 600, 600-bis primo comma, 600-ter primo e secondo comma, 600-quinquies, 601 e 602 del c.p., si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

Infine, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei menzionati reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (c.d. impresa intrinsecamente illecita, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231).

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

*

Art. 603 bis - Intermediazione illecita e sfruttamento del layoro

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) Recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

& W

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 400 a 1.000 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Da 12 a 24 mesi.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, ANCHE IN RELAZIONE ALL'INTRODUZIONE DEL NUOVO REATO DI CUI ALL'ART. 609-UNDECIES C.P. E ALLA MODIFICA DEI REATI EFFETTUATA CON LEGGE N. 172/2012 E D.LGS N. 39/2014 SI RITIENE CHE TALI IPOTESI DI REATO POSSANO RAGIONEVOLMEN-TE ESSERE CONSIDERATE INESISTENTI E/O ALTAMENTE IMPROBABILI.

......

Art. 609 undecies c.p. - Adescamento di minorenni.

"Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di

De M

anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione".

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 200 a 700 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Da 12 a 24 mesi.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, anche in relazione all'introduzione del nuovo reato di cui all'art. 609-undecies c.p. e alla modifica dei reati effettuata con Legge n. 172/2012 e D.Lgs n. 39/2014 si ritiene che tali ipotesi di reato possano ragionevolmente essere considerate inesistenti e/o altamente improbabili.

*

2. Attività sensibili

- Assunzione di personale;
- Gestione e/o inserimento di informazioni all'interno di siti internet;
- Gestione di attività che prevedono il ricorso diretto/indiretto a manodopera;
- Attività che coinvolgono direttamente minorenni, soprattutto per finalità didattiche, sportive e ricreative;
- Verifica, produzione e gestione del materiale audiovisivo/editoriale/fotografico acquistato/noleggiato/prodotto;
- Organizzazione di viaggi per dipendenti o partner commerciali (anche tramite tour operator);
- Gestione di cliniche e/o ambulatori.

*

3. Procedure specifiche

Non sono ravvisabili rischi diretti, in quanto A.M.A. S.R.L. è una società che regolamenta l'assunzione del proprio personale, non produce materiale audio/visivo né organizza trasferte all'estero per i propri dipendenti avvalendosi di *tour operator* né organizza attività che coinvolgono direttamente e/o indirettamente soggetti minorenni. All'interno dei locali della Farmacia comunale di A.M.A. S.R.L. vi è un piccolo spazio deputato alla produzione di medicinali all'interno del quale non è possibile effettuare alcun intervento medico, nemmeno di natura ambulatoriale.

*

A M

<u>CAPITOLO VIII – REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO E DI EVER-</u> SIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

1. Tipologia dei reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

La presente sezione si riferisce ai reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25- quater:

Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive -

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

Da 200 a 700 quote se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni.

Da 400 a 1.000 quote se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo.

SANZIONE INTERDITTIVA Da 12 a 24 mesi.

*

Art. 270-bis c.p. -Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico-

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

Da 200 a 700 quote se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni.

DE M

SANZIONE INTERDITTIVA Da 12 a 24 mesi.

*

Art. 270-ter c.p. -Assistenza agli associati-

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

Da 200 a 700 quote se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni.

Da 400 a 1.000 quote se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo.

SANZIONE INTERDITTIVA Da 12 a 24 mesi.

*

Art. 270-quater c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale-

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

Da 200 a 700 quote se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni. Da 400 a 1.000 quote se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo.

SANZIONE INTERDITTIVA Da 12 a 24 mesi.

*

Art. 270-quinquies c.p. -Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale-

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

Da 200 a 700 quote se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni.

SANZIONE INTERDITTIVA Da 12 a 24 mesi.

*

Art. 270-sexies c.p. -Condotte con finalità di terrorismo-

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

Da 200 a 700 quote se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni.

Da 400 a 1.000 quote se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo.

SANZIONE INTERDITTIVA Da 12 a 24 mesi.

*

Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione-

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di ci otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

Da 200 a 700 quote se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni.

SANZIONE INTERDITTIVA Da 12 a 24 mesi.

*

Art. 280 bis c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi-

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

Da 200 a 700 quote se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni.

Da 400 a 1.000 quote se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo.

SANZIONE INTERDITTIVA Da 12 a 24 mesi.

*

Art. 280 ter c.p. - Atto di terrorismo nucleare -

E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

- 1)procura a sé o ad altri materia radioattiva;
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.
- E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo <u>270 sexies</u>:
- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

Da 200 a 700 quote se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni.

SANZIONE INTERDITTIVA Da 12 a 24 mesi.

*

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Art. 289-bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione -

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione du ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

Da 200 a 700 quote se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni.

Da 400 a 1.000 quote se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo.

SANZIONE INTERDITTIVA Da 12 a 24 mesi.

*

Art. 289-ter c.p. - Sequestro a scopo di coazione

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

RM

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

Da 200 a 700 quote se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni.

Da 400 a 1.000 quote se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo.

SANZIONE INTERDITTIVA Da 12 a 24 mesi.

×

Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato previsti dai capi primo e secondo -

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

Da 200 a 700 quote se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni.

Da 400 a 1.000 quote se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo.

SANZIONE INTERDITTIVA Da 12 a 24 mesi.

*

Art. 304 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo -

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Peri promotori la pena è aumentata.

Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

Da 200 a 700 quote se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni.

Da 400 a 1.000 quote se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo.

SANZIONE INTERDITTIVA Da 12 a 24 mesi.

*

Art. 305 c.p. - Cospirazione politica mediante associazione -

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

A M

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

Da 200 a 700 quote se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni.

Da 400 a 1.000 quote se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo.

SANZIONE INTERDITTIVA Da 12 a 24 mesi.

*

Art. 306 c.p. - Banda armata: formazione e partecipazione

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

Da 200 a 700 quote se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni.

Da 400 a 1.000 quote se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo.

SANZIONE INTERDITTIVA Da 12 a 24 mesi.

×

Art. 307 c.p. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla band a indicate nei due articoli precedenti è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

A M

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

Da 200 a 700 quote se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni.

Da 400 a 1.000 quote se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo.

SANZIONE INTERDITTIVA Da 12 a 24 mesi.

*

Art. 1 Legge n.342/1976 - Impossessamento, dirottamento o distruzione di un aereo -

Art. 1 Decreto legge 15 dicembre 1979, n.625 convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n.15 - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica -

*

Art. 2 Legge n.342/1976 - Danneggiamento delle installazioni a terra -

*

Art. 3 L. 422/1999 - Sanzioni -

×

Art. 5 Dlgs n. 625/19879 - Pentimento oneroso -

×

Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 2009

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 3 della Legge 7/2003 con la quale sono stati inseriti nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso l'art. 25 quater, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Per effetto del richiamo operato dal comma 1 del nuovo articolo 25 quater del D. LGS. 231/2001 assume rilevanza prevalentemente la fattispecie di reato prevista dal codice penale italiano nell'articolo 270 bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico).

Tra le altre fattispecie astrattamente configurabili si rilevano, inoltre, quelle rubricate sotto la dizione di "assistenza" (quali ad esempio: articolo 270 ter c.p. - assistenza agli associati; articolo 307 c.p. - assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata; articolo 418 c.p. - assistenza agli associati - associazione mafiosa) nei quali la condotta di reato si

R

traduce in un sostegno logistico o nella messa a disposizione di rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.

Per effetto del richiamo operato dal comma 4 dell'articolo 25 *quater* del D. Lgs. 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo.

Si osservi da ultimo che in considerazione della genericità del rinvio operato dall'articolo 25 quater del D. Lgs. 231/2001 qualunque fattispecie di reato con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico potrebbe venire in rilievo ai fini dell'estensione della responsabilità all'Ente.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSANO RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATE INESISTENTI E/O ALTAMENTE IMPROBABILI.

*

2. Attività sensibili

Pur ritenendo che le fattispecie di reato sopra descritte non possano essere ragionevolmente applicabili ad A.M.A. S.R.L., le principali attività sensibili, con riferimento ai reati con finalità di terrorismo, che A.M.A. S.R.L. ha rilevato al suo interno sono:

- Approvvigionamento di beni o servizi;
- Assunzione di personale;
- Consulenze e prestazioni professionali;
- Transazioni finanziarie;
- Gestione di partner commerciali e fornitori;
- Vendita di beni e/o servizi;
- intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

*

3. Procedure specifiche

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di A.M.A. S.R.L., dei dipendenti, dei consulenti, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare i principi e le procedure previste da A.M.A. S.R.L.;
- rispettare le norme di legge;
- osservare i principi sanciti dal codice etico.

R

M

Relativamente ai delitti in materia di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico non sono concretamente emerse ipotesi di fattispecie specifiche applicabili.

A.M.A S.R.L. si riserva comunque di redigere una procedura volta ad assumere assumere informazioni sui fornitori della Società.

In ogni caso, in relazione alle attività potenzialmente sensibili individuate, A.M.A. S.R.L. pur ritenendo il rischio di compimento dei reati summenzionati basso e/o inesistente, ha adottato un protocollo per la gestione della contabilità e la formazione del bilancio, un protocollo per la gestione dei flussi finanziari e monetari, un protocollo per la gestione del ciclo acquisti, un Regolamento Etico Contratti ed un Regolamento per la selezione e reclutamento del personale dipendente e per il conferimento degli incarichi.

×

<u>CAPITOLO IX- REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI</u> DATI

1. Tipologia dei reati informatici e trattamento illecito dei dati

La presente sezione si riferisce ai reati informatici e trattamento illecito dei dati. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 24- bis del D. Lgs. 231/2001:

La legge 18 marzo 2008, n. 48 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento intero" ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità della società.

Art. 615-ter c.p. -Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico-

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cin-

K

W

que anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 100 a 500 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Non prevista.

TALE PROTEST OF RESTO E POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. E.H. RINCHIO DI ENPOSEZIONE RINCHA BASSO.

*

Art. 615-quater c.p. -Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici-

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad latri un profitto o di arrecare ad latri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.

Sanzione amministrativa prevista dal D.LGs n. 231/2001 e s.m.i. da 100 a 300 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Non prevista.

TALE IPOTESI DI RENIO E POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. & II. RECITO DI ENPOSIZIONE RISULTA BASSO.

*

Art. 615-quinquies c.p. -Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico-

Chiunque allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, e` punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 100 a 300 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Non prevista.

TALE POTESUM RENTO É POTENZIALMENTI CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. E II RISCINO DI ESPOSIZIONE RESELLA BASSO.

*

Art. 617-quater c.p. -Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche-

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 100 a 500 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Non prevista.

PALE IPOTESI DI REATO E POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN ALMIA, S.R.I., E II. RISCINO DI ESPOSIZIONE RISCETA BASSO.

*

Art. 617-quinquies c.p. –Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche-

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 auater.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 100 a 500 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Non prevista.

TALE IPOTESI DI REATO E POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. E II. RECTIO DI ESPOSIZIONE RISCULA BASSO.

Art. 635-bis c.p. -Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici-

Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più

Pagina 105 di 175

delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

da 100 a 500 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Non prevista.

TALE POTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A M.A. S.R.L. E II. RISCHIO DI ESPONIZIONE RISULTA RASSO.

*

Art. 635-ter c.p. -Danneggiamento d'informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità-

Salvo che il atto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena e` della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e` commesso con abuso della qualita` di operatore del sistema, la pena e` aumentata.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 100 a 500 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Non prevista.

FALE APOLEST DE REATO E POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN AMEA, N.R.L. E.B. RINCHIO DE ENPONIZIONE RISULTA DANSO.

*

Art. 635-quater c.p. -Danneggiamento dì sistemi informatici o telematici-

Salvo che il fatto costituisca piu` grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento e` punito con la reclusione da uno a cinque anni.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 100 a 500 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Non prevista.

TALE PROTESUDI REATO É POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN AMALA, S.R.A. E II RISCHO DI ESPONIZIONE RISCULA BANSO.

A M

*

Art. 635-quinquies c.p. -Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità-

Se il fatto di cui all'a'art. 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata.

Sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs n. 231/2001 e s.m.i.

da 100 a 500 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Non prevista.

TALE POTESI DI RDATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. F. II. RISCHIO DI ESPOSIZIONE RISCHA BASSO.

*

Art. 640-quinquies c.p. -Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica-

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, e` punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 100 a 500 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Non prevista.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

*

2. Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati informatici, che A.M.A. S.R.L. ha rilevato al suo interno sono:

- Gestione e/o inserimento delle informazioni all'interno dei siti internet;
- · Accesso ad internet;
- Pianificazione generale delle misure da adottare in materia di sicurezza del sistema informatico e telematico, classificazione e trattamento di dati informatici e informazioni;

& M

Pagina 107 di 175

- Gestione delle modalità di accesso al sistema informatico degli utenti interni ed esterni, gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- Gestione asset;
- Gestione degli aspetti concernenti la sicurezza informatica di documenti elettronici con valore probatorio;
- Gestione e protezione della postazione di lavoro;
- Gestione e protezione del software, dei contenuti, delle reti e delle comunicazioni;
- Gestione dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD, Storage network);
- Gestione degli aspetti inerenti la sicurezza fisica (include sicurezza apparecchiature, cablaggi, dispositivi di rete, informazioni, ecc.).
- Gestione delle attività di acquisizione e sviluppo di apparecchiature, dispositivi (anche di rilevazione) o programmi informatici e di servizi d'installazione, manutenzione, connessione o di altra natura relativi a hardware, software e reti e relative componenti tecniche connesse con il sistema;
- Monitoraggio / verifica periodica del sistema informatico in tema di sicurezza;
- Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica;
- Gestione e/o produzione di documenti informatici in qualità di pubblico ufficiale.
- Gestione e utilizzo di firma elettronica;
- Amministrazione del sistema;
- Gestione di data base (banche dati);
- Esercizio di attività d'impresa per mezzo di rete telematica.

3. Procedure specifiche

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di A.M.A. S.R.L., dei dipendenti, dei consulenti, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare i principi e le procedure previste da A.M.A. S.R.L.;
- osservare le norme vigenti in materia.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- falsificare documenti informatici;
- accedere abusivamente a sistemi informatici;
- diffondere codici di accesso a sistemi informatici, telematici;
- danneggiare dati o sistemi informatici di pubblica utilità o meno;

A.M.A. S.R.L. al fine di eliminare e/o comunque limitare il più possibile il rischio di compimento dei suddetti reati ha adottato un protocollo per la gestione e l'utilizzo dei sistemi informatici.

De M

CAPITOLO X – REATI TRANSNAZIONALI

1. Tipologia dei reati transnazionali

La presente sezione si riferisce ai reati transnazionali. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001:

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere-3

Art. 416-bis c.p. -Associazione di tipo mafioso anche straniere-4

Art. 377-bis c.p. –Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria -5

Art. 378 c.p. -Favoreggiamento personale -6

Art. 291-quater D.P.R.23.1.1973 n. 43 -Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri-⁷

Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 -Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope-8

Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 -Disposizioni contro le immigrazioni clandestine-9

In data 16 marzo 2006 è entrata in vigore la Legge n. 146 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati, previsti dalla legge italiana, laddove assumano carattere transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 di tale legge si considera reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno

& M

³ Tale reato fa riferimento alla definizione di reato transnazionale contenuto nell'art. 3 legge 16 marzo 2006, n. 146.146.

⁴ Tale reato fa riferimento alla definizione di reato transnazionale contenuto nell'art. 3 legge 16 marzo 2006, n. 146.146.

⁵ Tale reato fa riferimento alla definizione di reato transnazionale contenuto nell'art. 3 legge 16 marzo 2006, n. 146.146.

⁶ Tale reato fa riferimento alla definizione di reato transnazionale contenuto nell'art. 3 legge 16 marzo 2006, n. 146,146.

⁷ Tale reato fa riferimento alla definizione di reato transnazionale contenuto nell'art. 3 legge 16 marzo 2006, n. 146,146.

⁸ Tale reato fa riferimento alla definizione di reato transnazionale contenuto nell'art. 3 legge 16 marzo 2006, n. 146.146.

⁹ Tale reato fa riferimento alla definizione di reato transnazionale contenuto nell'art. 3 legge 16 marzo 2006, n. 146.146.

Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato inattività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

I reati che, qualora fossero transnazionali, implicherebbero una responsabilità amministrativa per l'ente sono:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater D.P.R. n. 43 del 1973) e Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990), per i quali si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231/01 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 231/01.

Riciclaggio (art 648-bis c.p.) e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.), per i quali si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote, nonché le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231/01, per una durata non superiore a due anni.

Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. n. 286 del 1998), si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote, nonché le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/01, per una durata non superiore a due anni. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) e Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), per i quali si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

Il decreto emanato il 21 novembre 2007 di recepimento della terza direttiva antiriciclaggio ha eliminato tra i reati transnazionali il reato di Riciclaggio (art 648-bis c.p.) e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.), che sono stati inclusi nell'art. 25 octies.

Per espresso richiamo della legge in esame, a tutti gli illeciti amministrativi da reato appena esaminati, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231 del 2001 sebbene non materialmente inseriti nel testo di tale decreto.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSANO RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATE INESISTENTI E/O ALTAMENTE IMPROBABILI.

2. Attività sensibili

Approvvigionamento di beni e/o servizi.

H

- Consulenze e prestazioni professionali.
- Transazioni finanziarie.
- Vendita di beni e/o servizi.
- Realizzazione d'investimenti.
- Gestione e/o inserimento delle informazioni all'interno di siti internet.
- Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni o omaggi.

Basandosi sulle attività svolte dalla società in merito a questa classe di reati non si rileva nessun rischio concreto in riferimento alla commissione di detti illeciti poiché la società opera nel territorio nazionale e non ha sostanziali contatti con l'estero.

3 Procedure specifiche

Non essendo stato rilevato un rischio concreto in merito alla commissione di detti reati, non è stata prevista nessuna procedura specifica.

*

<u>CAPITOLO XI – RICICLAGGIO, RICETTAZIONE E IMPIEGO DI</u> <u>DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ</u> <u>AUTORICICLAGGIO</u>

1. Tipologia dei reati di riciclaggio e ricettazione.

La presente sezione si riferisce ai reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio. Quest'ultimo reato è stato introdotto con l'art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 17-12-2014, (entrata in vigore il 01/01/2015). L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25-octies:

Art. 648 c.p. -Ricettazione-

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire un milione a lire venti milioni. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un milione, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. Da 200 a 400 quote.

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA Da 3 a 24 mesi.

TAGE BOOTES OF REATO É POTENZIALMENTE CONFIGURABLE IN A ÂLA, S.R.L. E II RISCHIO IN ESPOSIZIONE RISCHIA RASSO.

×

Art. 648-bis c.p. -Riciclaggio-

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

Da 200 a 400 quote.

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA Da 3 a 24 mesi.

TALE POLESI DI REATO È POTENZIALMENTI CONFIGURABILE IN À ALA, S.R.J., F.U. RISCINO DI ESPOSIZIONE RISCIDA BASSO.

×

Art. 648-ter c.p.- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

Da 200 a 400 quote.

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

A M

Pagina 112 di 175

SANZIONE INTERDITTIVA Da 3 a 24 mesi.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERA-TA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

×

Art.648-ter c.p. Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.j.

Da 200 a 400 quote.

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA Da 3 a 24 mesi.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. E.H. RISCHO DI ESPOSIZIONE RISLITA BASSO.

×

2. Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati di riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione, che A.M.A. S.R.L. ha rilevato al suo interno sono:

- Approvvigionamento di beni e/o servizi.
- Transazioni finanziarie.
- Vendita di beni e/o servizi.
- utilizzo del contante al portatore per qualsiasi operazione di incasso e pagamento.

*

3. Procedure specifiche

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di A.M.A. S.R.L., dei dipendenti, dei consulenti, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- · assicurare la legalità dei flussi finanziari;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- definire una chiara procedura di qualifica Partner e Fornitori;
- redigere un'istruzione operativa per transazioni finanziarie e le operazioni per cassa;
- gestire la trasparenza, la tracciabilità e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria dell'Organizzazione;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- · accedere a risorse finanziarie in autonomia;
- pagare in contanti o con strumenti di pagamento analoghi.

In merito alla classe di reati in esame è nata l'esigenza di formalizzare alcune procedure specifiche per monitorare i flussi contabili e finanziari.

In particolare A.M.A. S.R.L. ha adottato una procedura per la gestione dei flussi finanziari e monetari e un protocollo per la gestione della contabilità e la formazione del bilancio.

A.

M

×

<u>CAPITOLO XII – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI</u> <u>LUOGHI DI LAVORO</u>

1. Tipologia dei reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

La presente sezione si riferisce ai reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25- septies:

Art. 589 c.p. -Omicidio colposo-

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

1.000 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA Da 3 a 12 mesi.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. ED IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE RISULTA ALTO.

×

Art. 590 comma 3 c.p. -Lesioni personali colpose-

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

A AM

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pensa della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. Fino a 250 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA Da 3 a 6 mesi.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. ED IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE RISULTA ALTO.

IN RELAZIONE ALLA POSSIBILE COMMISSIONE DI REATI CONTRO LA PERSONA (ARTT. 589 E 590, COMMA 3,CODICE PENALE), AI FINI DEL PRESENTE MODELLO PER "LESIONE" SI INTENDE L'INSIE-ME DEGLI EFFETTI PATOLOGICI COSTITUENTI MALATTIA, OSSIA QUELLE ALTERAZIONI ORGANICHE E FUNZIONALI CONSEGUENTI AL VERIFICARSI DI UNA CONDOTTA VIOLENTA.

LA LESIONE È GRAVE SE LA MALATTIA HA MESSO IN PERICOLO LA VITA DELLA VITTIMA, HA DETERMINATO UN PERIODO DI CONVALESCENZA SUPERIORE AI QUARANTA GIORNI, OVVERO HA COMPORTATO L'INDEBOLIMENTO PERMANENTE DELLA POTENZIALITÀ FUNZIONALE DI UN SENSO, COME L'UDITO, O DI UN ORGANO, AD ESEMPIO L'APPARATO DENTALE. È GRAVISSIMA SE LA CONDOTTA HA DETERMINATO UNA MALATTIA PROBABILMENTE INSANABILE (CON EFFETTI PERMANENTI NON CURABILI) OPPURE HA CAGIONATO LA PERDITA (TOTALE) DI UN SENSO, DI UN ARTO, DELLA CAPACITÀ DI PARLARE CORRETTAMENTE O DI PROCREARE, LA PERDITA DELL'USO DI UN ORGANO OVVERO HA DEFORMATO O SFREGIATO IL VOLTO DELLA VITTIMA. NON ASSUME ALCUNA RILEVANZA AI NOSTRI FINI LA LESIONE LIEVE O LIEVISSIMA.

SI CONFIGURA, INVECE, UN "OMICIDIO" NEL MOMENTO IN CUI UNA CONDOTTA VIOLENTA PRODUCE LA MORTE DI UN INDIVIDUO, OSSIA LA DEFINITIVA PERDITA DI VITALITÀ DELLO STESSO.

L'EVENTO DANNOSO, SIA ESSO RAPPRESENTATO DALLA LESIONE GRAVE O GRAVISSIMA O DALLA MORTE, PUÒ ESSERE PERPETRATO TRAMITE UN COMPORTAMENTO ATTIVO (L'AGENTE PONE IN ESSERE UNA CONDOTTA CON CUI LEDE L'INTEGRITÀ DI UN ALTRO INDIVIDUO), OVVERO MEDIANTE UN ATTEGGIAMENTO OMISSIVO (L'AGENTE SEMPLICEMENTE NON INTERVIENE A IMPEDIRE L'EVENTO DANNOSO). DI NORMA, SI RAVVISERÀ UNA CONDOTTA ATTIVA NEL DIPENDENTE CHE SVOLGE DIRETTAMENTE MANSIONI OPERATIVE E CHE MATERIALMENTE DANNEGGIA ALTRI, MENTRE LA CONDOTTA OMISSIVA SARÀ USUALMENTE RAVVISABILE NEL PERSONALE APICALE CHE NON OTTEMPERA AGLI OBBLIGHI DI VIGILANZA E CONTROLLO E IN TAL MODO NON INTERVIENE AD IMPEDIRE L'EVENTO DA ALTRI CAUSATO.

SOTTO IL PROFILO SOGGETTIVO, L'OMICIDIO O LE LESIONI RILEVANTI AI FINI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DOVRANNO ESSERE REALIZZATI MEDIANTE COLPA.

R M

IN BASE ALLE NOVITÀ NORMATIVE INTRODOTTE DAL LEGISLATORE, LA CONDOTTA LESIVA PERPETRATA DALL'AGENTE DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE AGGRAVATA, OSSIA CONSEGUIRE ALLA VIOLAZIONE DI NORME ANTINFORTUNISTICHE E CONCERNENTI LA TUTELA DELL'IGIENE E LA SALUTE SUL LAVORO.

*

2. Cenni al Decreto Legislativo n. 81/2008

Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo I della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Gli obblighi giuridici nascenti dal presente Decreto sono:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitarie;
- formazione e informazione dei lavoratori;
- vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il documento sulla valutazione dei rischi, redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro con la partecipazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, deve contenere:

- relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa specificando i criteri per la valutazione degli stessi;
- indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- programma delle misure per garantire il miglioramento del tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

A

- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La valutazione e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative, ai fini della sicurezza/ salute dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza ne evidenziano la necessità.

3.Attività sensibili

Le attività sensibili sono quelle individuate dal DVR di riferimento ultima edizione approvato da A.M.A. S.R.L..

4. Procedure specifiche

Per i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre alle regole generali che devono essere seguite con riferimento a tutte le fattispecie di reato, nell'espletamento delle funzioni aziendali devono essere rispettati:

- il Testo Unico "salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
- la normativa italiana applicabile in ambito di "salute e sicurezza sul luogo di lavoro"; In particolare A.M.A. S.R.L. opera assicurando, anche attraverso l'adozione e la continua implementazione del DVR:
- la pianificazione e l'organizzazione dei ruoli nelle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la presenza sistematica di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- l'individuazione, valutazione e gestione di rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- le attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- le attività di formazione in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la gestione puntuale e sistematica degli *asset* aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il controllo e le azioni preventive/correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il riesame periodico della direzione con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro ed alle performance del sistema di gestione correlato.

Le attività di cui sopra e le procedure specifiche di cui sotto sono sviluppate in linea ed avendo come riferimento lo standard OHSAS 18001 e le linee guida UNI INAIL.

De A

Per la materia in esame le procedure "ad hoc" sono dettate direttamente dal Testo Unico del 9 aprile 2008 che disciplina in materia dettagliata gli adempimenti, in capo alle società.

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di A.M.A. S.R.L., dei dipendenti, dei consulenti, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure azienda-li

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme di sicurezza poste dalla legge ed applicate in società;
- assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività in base al Testo Unico 9 aprile 2008;
- predisporre, tramite gli incaricati, l'apposita documentazione richiesta dal Testo Unico 9 aprile 2008.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo in particolare di:

- valutare di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- programmare la prevenzione;
- eliminare i rischi;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno;
- effettuare il controllo sanitario dei lavoratori;
- allontanare i lavoratori dall'esposizione al rischio;
- informare e formare adeguatamente i lavoratori;
- usare dei segnali di avvertimento e di sicurezza.

In attuazione di quanto sopra la società:

Piani annuali e pluriennali. Adotta un piano degli investimenti in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, approvato dagli organi societari competenti che:

- individui i soggetti coinvolti, scadenze e risorse necessarie per l'attuazione;
- comunichi a tutto il personale al fine di garantire un'adeguata comprensione.

Prescrizioni. Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che:

- disciplini ruoli e responsabilità dell'aggiornamento delle informazioni riguardo alla legislazione rilevante e alle altre prescrizioni applicabili in tema di salute, sicurezza e igiene;
- definisca criteri e modalità da adottarsi per la comunicazione degli aggiornamenti alle aree aziendali interessate;

A M

- disciplini ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute, sicurezza igiene sul lavoro in coerenza con la politica e linee guide aziendali;
- definisca le modalità di gestione, archiviazione, e conservazione della documentazione prodotta.

Organizzazione e responsabilità (RSPP). Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che, con riferimento al responsabile Prevenzione Protezione previsto ai sensi della normativa vigente:

- preveda una formale designazione;
- definisca, in considerazione dell'ambito di attività, i requisiti specifici che, coerentemente con le disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
- preveda tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- preveda la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte del RSPP (Responsabile Sistema Prevenzione e Protezione).

Organizzazione e responsabilità (SPP). Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che, con riferimento agli addetti del servizio di prevenzione e protezione previsti ai sensi della normativa vigente:

- preveda una formale designazione;
- definisca, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
- preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- preveda la tracciabilità della formale accettazione da parte degli addetti SPP.

Organizzazione e responsabilità (Medico competente). Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che con riferimento al Medico competente previsto ai sensi di legge:

- preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- definisca la documentazione sanitaria e di rischio da predisporre secondo normativa vigente;
- preveda la tracciabilità della formale accettazione da parte del medico competente.

Organizzazione e responsabilità (Sorvegliante e Direttore responsabile). Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che con riferimento ai soggetti responsabili della sorveglianza sul luogo di lavoro previsti ai sensi della normativa vigente:

- preveda una formale designazione;
- definisca, in considerazione con l'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;

R

- preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- preveda la tracciabilità della formale accettazione da parte del Sorvegliante e Direttore Responsabile.

Disposizioni normative. Adotta strumenti normativi di disciplina della pianificazione, della gestione e della consuntivazione degli impegni di spesa devono essere applicati anche con riferimento alle spese in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro. In particolare detti strumenti devono regolare:

- ruoli, responsabilità, e modalità di effettuazione e documentazione delle spese;
- modalità di definizione e approvazione del budget di spese;
- modalità di rendicontazione delle spese:
- la tracciabilità delle attività effettuate.

Sistema di deleghe di funzioni. Adotta un sistema di deleghe di funzioni tale da garantire, in capo al soggetto delegato, la sussistenza:

- di poteri decisionali coerenti con le deleghe assegnate;
- di un budget, laddove necessario in considerazione del ruolo riscoperto, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate;
- di un obbligo di rendicontazione formalizzata sui poteri delegati, con modalità prestabilite atte a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.

Valutazione dei rischi "Ruoli e Responsabilità". Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione e aggiornamento della valutazione di rischi aziendali. In particolare tale norma:

- identifica, ruoli, responsabilità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione e il controllo del rischio;
- identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti dei documenti di valutazione dei rischi;
- identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
- preveda, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza e l'Ambiente e delle altre figure previste dalle disposizioni normative vigenti nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- preveda, laddove necessario, la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio; pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e un'individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
- preveda, se necessario, l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;

A M

- preveda, laddove necessario, il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
- preveda l'esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa o prescrizioni vigenti.

Documento di valutazione dei rischi. Adotta ed aggiorna un documento di valutazione dei rischi e la conseguente documentazione redatta secondo le disposizioni vigenti e che contengono almeno:

- il procedimento di valutazione, con la specifica individuazione dei criteri adottati;
- l'individuazione e formalizzazione delle misure di prevenzione e protezione, e dei dispositivi di protezione individuale, conseguenti alla valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei tempi nei livelli di sicurezza.

Organizzazione e Responsabilità "Incaricati Emergenze". Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che, con riferimento ai lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso previsti ai sensi della normativa vigente:

- preveda una formale designazione;
- definisca, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
- preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- preveda la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte degli incaricati.

Organizzazione e Responsabilità "Sicurezza negli appalti e nei cantieri temporanei o mobili". Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che, con riferimento al Coordinatore in materia di salute, sicurezza per la progettazione dell'opera e al Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante la realizzazione dell'opera, previsti ai sensi della normativa vigente:

- preveda una formale designazione:
- definisca, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
- preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- preveda la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte dei Coordinatori.

Controllo operativo "Affidamento Compiti". Adotta e attua uno strumento normativo e/ o organizzativo che, laddove necessario e con riferimento ai compiti specifici conferiti,

& M

individui i criteri e le modalità definite per l'affidamento dei compiti ai lavoratori in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro. In particolare tale norma:

- definisce ruoli, responsabilità e criteri di affidamento dei compiti ai lavoratori in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- definisce le misure organizzative per la partecipazione delle funzioni preposte nella definizione di ruoli e responsabilità di lavoratori;
- prevede la tracciabilità delle attività di assessment management svolte a tale scopo.

Controllo Operativo "Misure di prevenzione e protezione". Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo per la gestione, distribuzione e mantenimento in efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte e salvaguardare la sicurezza dei lavoratori. In particolare tale norma:

- definisce ruoli, responsabilità e modifica per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buono stato di conservazione nonché efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori;
- prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica sulla funzionalità delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori.

Gestione delle emergenze. Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo per la gestione delle emergenze, atto a mitigarne gli effetti interni, nel rispetto della salute della popolazione e dell'ambiente esterno. In particolare tale norma:

- definisce, ruoli, responsabilità e misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, atte a controllare e circoscrivere gli eventi in modo da minimizzare gli effetti:
- definisce le modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- definisce le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato e di pronto soccorso;
- individua i provvedimenti atti ad evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
- definisce le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;
- definisce l'aggiornamento delle misure di prevenzione a seguito dei progressi tecnologici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di emergenze.

Consultazione e Comunicazione. Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che preveda riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute, sicurezza e igiene e di un'adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione.

R

Diffusioni delle informazioni. Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplini la diffusione delle informazioni previste dalla normativa vigente relativa alla salute, sicurezza e igiene. In particolare tale norma definisce:

- ruoli, responsabilità e modalità di informazione periodica delle funzioni competenti verso i lavoratori, in relazione alle tematiche salute, sicurezza e igiene applicabili alle loro attività;
- l'informativa del Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

Formazione sensibilizzazione e competenze. Adotta e attua uno strumento normativo e/ o organizzativo che regolamenti il processo di formazione in materia di salute, sicurezza e igiene dei lavoratori. In particolare tale norma definisce:

- ruoli, responsabilità e modalità di erogazione della formazione dei lavoratori sui rischi, pericoli, misure, procedure, ruoli e istruzioni d'uso;
- i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore;
- l'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa;
- i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base della modalità e dei criteri definiti.

Rapporti con fornitori e contrattisti "Informazione e coordinamento". Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca:

- ruoli, responsabilità, modalità e contenuti dell'informazione da fornire alle imprese
 esterne sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese operano e sulle
 misure di adottare in relazione alla propria attività che un'impresa appaltatrice aggiudicataria deve conoscere, impegnarsi a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti;
- ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi che le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.

Rapporti con fornitori e contrattisti "qualifica". Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca: modalità di qualifica dei fornitori. In particolare tale norma:

- definisce ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica;
- prevede che si tenga conto dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori;
- prevede che si tenga conto della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.

R M

Rapporti con fornitori e contrattisti "clausole contrattuali". Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità di inserimento delle clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene applicabili, nonché i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione dei lavoratori, di appalto e di subappalto.

Rapporti con fornitori e contrattisti "Monitoraggio dei fornitori". Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che identifichi ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuata nei confronti degli eventuali sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette alternative.

Gestione dei beni. Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplini l'attività di manutenzione/ispezione dei beni aziendali affinché ne sia sempre garantita l'integrità e l'adeguatezza in termini di salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare tale norma:

- definisce ruoli, responsabilità e modalità di gestione dei beni;
- prevede periodiche verifiche di adeguatezza e integrità dei beni e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
- prevede la pianificazione, l'effettuazione e la verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

Misura e monitoraggio delle prestazioni, infortuni e incidenti. Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplini:

- ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione e investigazione interna degli infortuni;
- ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità e investigazione degli incidenti occorsi e dei "mancati incidenti";
- modalità di comunicazione da parte dei responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio prevenzione e protezione sugli infortuni/incidenti occorsi;
- ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi al fine di identificare le aree di maggior rischio infortuni.

Misura e monitoraggio delle prestazioni "altri dati". Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio per:

- i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
- i dati riguardanti la sicurezza degli impianti;
- i dati riguardanti le sostanze e i preparati pericolosi utilizzati in azienda;
- altri dati diversi da infortuni e incidenti al fine di identificare le aree di maggior rischio.



A

Audit sulla Sicurezza sul Lavoro. Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di audit e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione di sicurezza. In particolare tale norma definisce:

- la tempistica per la programmazione delle attività;
- le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività oggetto dell'audit;
- le modalità di registrazione degli audit;
- le modalità di individuazione e applicazione delle azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute, sicurezza e igiene in azienda o dalle norme e prescrizioni applicabili;
- le modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;
- le modalità di comunicazione dei risultati dell'audit alla Direzione aziendale.

Reporting. Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di reporting verso la Direzione. Tale report deve garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di gestione e sicurezza e in particolare l'invio periodico delle informazioni inerenti a:

- scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
- risultati degli audit;
- risultato del monitoraggio delle performance del sistema di gestione della salute, sicurezza, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica;
- spese sostenute e risultati di miglioramento raggiunti in relazione alle suddette spese.

Conduzione del processo di riesame. Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame da parte della Direzione aziendale in relazione all'efficacia e efficienza del sistema di gestione della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica aziendale. Tale norma prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- analisi delle risultanze del reporting ottenuto;
- analisi dello stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame;
- individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute, della sicurezza, e igiene in azienda;
- tracciabilità delle attività effettuate.

A.

CAPITOLO XIII– REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA

1. Tipologia dei reati di ostacolo alla giustizia

La presente sezione si riferisce ai reati di ostacolo alla giustizia. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25 - decies:

Art. 377 – bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

da 100 a 500 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Non prevista.

TALE IPOTESI DI REATO SONO POTENZIALMENTE CONFIGURABILI IN A.M.A. S.R.L. ED IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE RISULTA MEDIO.

*

Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte) o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

da 100 a 500 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Non prevista.

TALE IPOTESI DI REATO SONO POTENZIALMENTE CONFIGURABILI IN A.M.A. S.R.L. ED IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE RISULTA MEDIO.

*

LA FATTISPECIE IN ESAME SI PERFEZIONA ANCHE QUANDO L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA SIA GIÀ A CONOSCENZA DEI FATTI, NON RAPPRESENTANDO ELEMENTO COSTITUTIVO DEL REA-

A M

TO LA CIRCOSTANZA CHE LA CONDOTTA FAVOREGGIATRICE ABBIA EFFETTIVAMENTE CONSEGUITO L'INTENDO DI ELUDERE LE INVESTIGAZIONI.

PERCHÉ IL REATO SI PERFEZIONI È, DUNQUE, SUFFICIENTE CHE LA CONDOTTA SIA POTENZIALMENTE LESIVA DELLE INVESTIGAZIONI DELL'AUTORITÀ, NEL SENSO CHE SIA IDONEA AD ENTRARE NELLA SFERA DI PERCEZIONE DELL'ORGANO INVESTIGATIVO.

IL REATO DI FAVOREGGIAMENTO PUÒ REALIZZARSI ANCHE ATTRAVERSO UNA CONDOTTA OMISSIVA, A CONDIZIONE CHE QUESTA COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO GIURIDICO DI ATTIVARSI.

2. Attività sensibili

Gestione di procedimenti giudiziari.

3. Procedure specifiche.

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di A.M.A. S.R.L., dei dipendenti, dei consulenti, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001 summenzionate.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- · rispettare le norme di legge;
- · osservare i principi sanciti dal codice etico.

*

CAPITOLO XIV- REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

1. Tipologia dei reati di criminalità organizzata

La presente sezione si riferisce ai reati di criminalità organizzata. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 24-ter:

Art. 416 c.p. -Associazione per delinquere-

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

[...]

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

R

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

da 400 a 1.000 quote

Per le attività ricadenti nel comma 6 da 300 a 800 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA Da 12 a 24 mesi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

TALE POTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONDICIPABILE IN A.M.A. S.R.A., F. II. RISCHIO DI ESPOSIZIONE RISCHA BASSO.

*

Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso anche straniere-

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

8 /

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

da 400 a 1.000 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Da 12 a 24 mesi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

٠

Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso -

Chiunque accetta la promessa di accettare voti mediante le modalità di cui all'art. 416bis in cambio dell'erogazione di denaro ed altre utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

da 400 a 1.000 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Da 12 a 24 mesi.

TALE POTENDI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. E II. RISCUIO DI ENPOSIZIONE RISLITA BANSO

*

Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù –

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una

RA

situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

da 400 a 1.000 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Da 12 a 24 mesi.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

*

Art. 601 c.p. – Tratta di persone –

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

da 400 a 1.000 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Da 12 a 24 mesi.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

*

Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi -

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

da 400 a 1.000 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Da 12 a 24 mesi.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

×

Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione -

A M

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

*

Art. 12 D. Lgs. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine-

(omissis) 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di \leq 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 200 a 1.000 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Da 3 a 24 mesi.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

*

Art. 73 D.P.R. 309/1990— Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope –

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da $\leq 26.000,00$ a $\leq 260.000,00$.

I bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

- a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
- b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.
- 2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da $\leq 26.000,00$ a $\leq 300.000,00$.
- 2 bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.
- 3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
- 4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.
- 5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da \in 3.000,00 a \in 26,000,00.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

da 400 a 1.000 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Da 12 a 24 mesi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva all'esercizio dell'attività.

Tale protesi di reald è potenzialmente configurabile in a M.A. S.R.L. e il risculo di exposizione risulta rasso.

*

Art. 74 D.P.R. 309/1990

(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

Pagina 133 di 175

- 1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
- 2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
- 3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- 4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
- 5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
- 6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
- 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
- 8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il i ichiamo si intende riferito al presente articolo.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 400 a 1.000 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Da 12 a 24 mesi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva all'esercizio dell'attività.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

*

L'ART. 24 TER (DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA) ESTENDE LA RESPONSABILITÀ DA REATO DELLE PERSONE GIURIDICHE AI DELITTI DI CUI AGLI ARTT.

– 416 C.P. (ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE): L'ESTENSIONE DEL DECRETO A TALE FATTISPECIE DI REATO COSTITUISCE FORSE LA NOVITÀ MAGGIORMENTE RILEVANTE.

L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE, INFATTI, SANZIONA L'ACCORDO DI TRE O PIÙ SOGGETTI FINA-LIZZATO ALLA COMMISSIONE DI QUALSIASI DELITTO, E LA SUA INCLUSIONE TRA I REATI-PRESUP-POSTO HA, COME MEGLIO EVIDENZIATO IN SEGUITO, RILEVANTI EFFETTI SULLA DETERMINATEZZA ED ESTENSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI;



– 416, COMMA 6, C.P.: TALE NORMA, CHE GIÀ SANZIONAVA LE ASSOCIAZIONI FINALIZZATE ALLA COMMISSIONE DEI DELITTI DI RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O SERVITÙ (ART. 600 C.P.),

TRATTA DI PERSONE (ART. 601 C.P.), ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI (ART. 602 C.P.), VIENE ESTESA, SULLA SICUREZZA, ANCHE AI DELITTI DI PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600 BIS C.P.) E PORNOGRAFIA MINORILE (ART. 600 TER C.P.), NONCHÉ AI DELITTI DI CUI ALL'ART. 12, D.LGS.286/1998 (TESTO UNICO SULL'IMMIGRAZIONE); LA FAITISPECIE DI REATO QUI INDICATA DIVENTA RILEVANTE ANCHE AI FINI DEL DECRETO, COME AUTONOMO REATO-PRESUPPOSTO, CON UN REGIME SANZIONATORIO PIÙ GRAVE PER L'ENTE RISPETTO A QUELLO PREVISTO PER L'INTEGRAZIONE DELLE RESTANTI IPOTESI PREVISTE DALL'ART. 416 C.P.;

- 416 BIS C.P. (ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO, ANCHE STRANIERE);
- -416 TER C.P. (SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO);
- 630 C.P. (SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE);
- 73 DPR 309/1990 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti

PSICOTROPE);

- 74 DPR 309/1990 (ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFA-CENTI O

PSICOTROPE);

– 407, COMMA 2, LETT. A), N. 5, C.P.P. (DELITTI DI ILLEGALE FABBRICAZIONE, INTRODUZIONE NELLO STATO, MESSA IN VENDITA, CESSIONE, DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DI ARMI DA GUERRA O TIPO GUERRA O PARTI DI ESSE, DI ESPLOSIVI, DI ARMI CLANDESTINE NONCHÉ DI PIÙ ARMI COMUNI DA SPARO ESCLUSE QUELLE PREVISTE DALL'ART. 2, COMMA 3, L. 110/1975), NONCHÉ AI DELITTI COMMESSI AVVALENDOSI DELLE CONDIZIONI DI CUI AL GIÀ CITATO ART. 416 BIS C.P. OVVERO AL FINE DI AGEVOLARE L'ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI PREVISTE DALLO STESSO.

LE SANZIONI PECUNIARIE NEI CONFRONTI DELL'ENTE, IN RELAZIONE A TALI REATI, SONO COM-PRESE TRA LE 300 E LE 800 QUOTE; È INOLTRE PREVISTA L'APPLICABILITÀ DELLE SANZIONI IN-TERDITTIVE FINO AD UN ANNO. ÎNFÎNE, SE L'ENTE O UNA SUA UNITÀ ORGANIZZATIVA VIENE STA-BILMENTE UTILIZZATO ALLO SCOPO DI COMMETTERE UNO DEI DELITTI DI CUI SOPRA, SI POTRÀ APPLICARE LA MISURA DELL'INTERDIZIONE DEFINITIVA DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AI SENSI DELL'ART. 16, COMMA 3 DEL DECRETO.

VA EVIDENZIATO CHE L'INSERIMENTO NEL DECRETO DI ALCUNE FATTISPECIE GIÀ PREVISTE TRA I REATI

TRANSNAZIONALI DI CUI ALLA L. 146/2006 NON COSTITUISCE ABROGAZIONE IMPLICITA DI QUESTI ULTIMI REATI,NÉ IL DECRETO PREVEDE TALE ABROGAZIONE ESPLICITAMENTE. I REATI TRANSNAZIONALI COSTITUIRANNO QUINDI IPOTESI SPECIALI (PROPRIO A CAUSA DELLA LORO AGGIUNTIVA CARATTERISTICA DI TRANSNAZIONALITÀ) DEI CORRISPONDENTI REATI CHE SARANNO ELENCATI DALL'ART. 24 TER DEL DECRETO.

Inoltre, con riferimento ai delitti di cui agli arit. 600, 600 bis, 600 ter, 601 e 602 c.p., che già in passato costituivano autonomi reati-presupposto, la loro introduzione nell'art. 416, comma 6, c.p., sopra indicato tra i nuovi reati-presupposto, estende la

R

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI ANCHE AL CASO DI MERA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI LORO API-CALI O SUBORDINATI AD UNA ASSOCIAZIONE FINALIZZATA ALLA COMMISSIONE DI TALI FATTISPE-CIE.

2. Attività sensibili

- Approvvigionamento di beni e/o servizi.
- Assunzione del personale.
- Transazioni finanziarie.
- Gestione di partner commerciali, fornitori.
- Vendita di beni e/o servizi.
- Attività che coinvolgono direttamente minorenni, soprattutto per finalità didattiche, sportive e ricreative;
- Detenzione e vendita di sostanze stupefacenti.

3.Procedure specifiche.

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di A.M.A. S.R.L., dei dipendenti, dei consulenti, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare i principi e le procedure previste da A.M.A. S.R.L.;
- rispettare le norme di legge;
- osservare i principi sanciti dal codice etico.

Relativamente ai delitti in materia di criminalità organizzata non sono concretamente emerse ipotesi di fattispecie specifiche applicabili.

*

CAPITOLO XV- REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1. Tipologia dei reati contro l'industria e il commercio e rischi per A.M.A. S.R.L.

La presente sezione si riferisce ai reati contro l'industria e il commercio. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25- bis comma 1:

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio.

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da \in 103 a 1.032.

H M

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

*

Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

*

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali.

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore $a \in 516$.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli art. 473 e 474.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

*

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio.

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata e pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ≤ 2.065 .

TALE POTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. E II. RISCINO DI ESPOSIZIONE RISCITA RASSO.

*

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

X

M

Pagina 137 di 175

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa sino ad \in 1.032.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

*

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila Euro.

EMB POTEST DE READO É COLDINAM MENTE CONFIGURABLE DA AMA, SAÑAL E U RECEBB DE ESPOSIZIONE DISTETA RASSO.

*

Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale -

Salva l'applicazione degli art. 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino ad € 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizione di cui agli art. 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

*

Art. 517-quater c.p. - Contraffazione d'indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari –

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino ad ≤ 20.000 .

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

*

LE SANZIONI PECUNIARIE NEI CONFRONTI DELL'ENTE, IN RELAZIONE A TALI REATI, SONO PREVISTE FINO AD UN MASSIMO DI 800 QUOTE; È INOLTRE PREVISTA L'APPLICABILITÀ DELLE SANZIONI INTERDITTIVE PER I REATI DI CUI AGLI ARTT. 513 *BIS* E 514 C.P.

ANCHE TALI DELITTI RISULTANO STRETTAMENTE CONNATURATI ALL'ATTIVITÀ DI IMPRESA, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA TUTELA DELLA CONCORRENZA ED ALLE ATTIVITÀ DI VENDITA E DI PRODUZIONE DI PRODOTTI QUALIFICATI, O LADDOVE RIVESTANO COMUNQUE IMPORTANZA DETERMINATE QUALITÀ DEI PRODOTTI STESSI, O SEMPLICEMENTE NON CORRISPONDANO A QUELLE RICHIESTE DALL'ACQUIRENTE.

2. Attività sensibili

- Acquisto di farmaci e parafarmaci da vendersi in farmacia.
- Vendita di farmaci e parafarmaci presso la farmacia.
- Selezione fornitori della farmacia;
- Produzione di prodotti parafarmaceutici.

3. Procedure specifiche

Al fine di prevenire la realizzazione delle violazioni A.M.A. S.R.L. ha predisposto gli accorgimenti previsti per il rischio basso.

In particolare A.M.A. S.R.L. adotta un regolamento per la gestione dell'albo fornitori e si riserva altresì di adottare una procedura specifica in relazione alla commercializzazione e gestione di prodotti farmaceutici.

*

R M

<u>CAPITOLO XVI– REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO</u> D'AUTORE

1. Tipologia dei reati in materia di violazione del diritto d'autore.

La presente sezione si riferisce ai reati di violazione del diritto d'autore. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25-novies:

Art. 171 l. n. 633/1941 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio-

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare; e) (soppresso)

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. I-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo siste-

De M

ma di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da da euro 1.032 a euro 5.164.

TALE IPOTESI DI REATO SONO POTENZIALMENTE CONFIGURABILI IN A.M.A. S.R.L. ED IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE RISULTA MEDIO.

*

Art. 171-bis 1. n. 633/1941 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori-

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitaria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

TALE POTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. & II. RINCTIO DI ESPOSIZIONE RISULTA BASSO.

Art. 171-bis l. n. 633/1941 comma 2 - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati -

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

TALE POTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L., E II RISCINO DI ESPOSIZIONE RISCUA BASSO.

*

Art. 171-ter 1. n. 633/1941 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa - È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

R

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

X

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. E IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE RISLETA BASSO.

×

Art. 171-septies I. n. 633/1941 -Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione -

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

*

Art. 171-octies l. n. 633/1941 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale-

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

*

TALI DELITTI, TUTTI ELENCATI DALLA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE, SANZIONANO NUMEROSI COMPORTAMENTI LESIVI DI OPERE DELL'INGEGNO PROTETTE; A TITOLO ESEMPLIFICATIVO: IMMISSIONE SU RETI TELEMATICHE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DI OPERE DELL'INGEGNO PROTETTE O PARTE DI ESSE, ABUSIVA DUPLICAZIONE DI SOFTWARE A FINI DI PROFITTO (FATTISPECIE CHE PER LA GIURISPRUDENZA PUÒ CONCORRERE CON IL REATO DI RICETTAZIONE), ABUSIVA DUPLICAZIONE,

R M

RIPRODUZIONE, TRASMISSIONE O DIFFUSIONE IN PUBBLICO CON QUALSIASI PROCEDIMENTO, IN TUTTO O IN PARTE, DI OPERE DELL'INGEGNO DESTINATE AL CIRCUITO TELEVISIVO, CINEMATOGRA-FICO, DELLA VENDITA O DEL NOLEGGIO, DISCHI, NASTRI O SUPPORTI ANALOGHI O OGNI ALTRO SUPPORTO CONTENENTE FONOGRAMMI O VIDEOGRAMMI DI OPERE MUSICALI, CINEMATOGRAFICHE O AUDIOVISIVE ASSIMILATE O SEQUENZE DI IMMAGINI IN MOVIMENTO, OPERE LETTERARIE, DRAMMATICHE, SCIENTIFICHE O DIDATTICHE, MUSICALI O DRAMMATICO-MUSICALI E MULTIME-DIALI, MANCATA COMUNICAZIONE ALLA SIAE DEI DATI DI IDENTIFICAZIONE DEI SUPPORTI NON SOGGETTI AL CONTRASSEGNO O FALSA DICHIARAZIONE, FRAUDOLENTA PRODUZIONE, VENDITA, IMPORTAZIONE, PROMOZIONE, INSTALLAZIONE, MODIFICA, UTILIZZAZIONE PER USO PUBBLICO E PRIVATO DI APPARATI O PARTI DI APPARATI ATTI ALLA

DECODIFICAZIONE DI TRASMISSIONI AUDIOVISIVE AD ACCESSO CONDIZIONATO EFFETTUATE VIA ETERE, VIA SATELLITE, VIA CAVO, IN FORMA SIA ANALOGICA SIA DIGITALE.

LE SANZIONI PECUNIARIE NEI CONFRONTI DELL'ENTE, IN RELAZIONE A TALI REATI, SONO PREVISTE FINO AD UN MASSIMO DI 500 QUOTE; È INOLTRE PREVISTA L'APPLICABILITÀ DELLE SANZIONI INTERDITTIVE FINO AD UN ANNO.

2. Attività sensibili

- Gestione di data base;
- Installazione ed uso di programmi informatici.

3. Procedure specifiche

Al fine di prevenire la realizzazione delle violazioni **Azienda Multiservizi Andora s.r.l.** ha predisposto gli accorgimenti previsti per il rischio medio.

In particolare ha adottato il protocollo per la gestione ed utilizzo dei sistemi informatici.

×

CAPITOLO XVII – REATI AMBIENTALI

1. Tipologia dei reati ambientali

La presente sezione si riferisce ai reati ambientali. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25- undecies così come modificato dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. 68/2015.

In particolare l'art. 25-undecies è stato modificato con l'ampliamento del novero dei reati presupposto ed un generale aumento del rigore sanzionatorio:

- a) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;
- b) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;

M

- c) Delitti di natura colposa contro l'ambiente (452-bis, 452-quater, 452-quinquies c.p.): puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- d) Delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati alla commissione di reati ambientali: puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote;
- e) Traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo (452-sexies c.p.):punito con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

Si prevedono altresì pesanti sanzioni interdittive (ex art. 9 D. Lgs. 231/2001), della durata non superiore ad un anno, in caso di condanna per *inquinamento ambientale* o *disastro ambientale* così come inseriti sub art. 25-undecies, lett. A) e B). Tali sanzioni comprendono, ad esempio, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni o concessioni, il divieto di contrattare con la P.A., etc.

Solo in caso di condanna per reati colposi, la cui punibilità è riconosciuta esclusivamente con riferimento all'inquinamento e dal disastro ambientale, si potrà avere una riduzione delle sanzioni interdittive e pecuniarie pari ad un terzo.

*

Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 250 a 600 quote

SANZIONE INTERDITTIVA SINO A 12 MESI.

ÉMIS POTESI DI REATO E POTENZIALAIENTE CONFIGURABILE IN AMLA, S.S.A., ETI. RISCINO DI ENPONZIONE RISULTA BASSO.

*

Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

R M

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

da 400 a 800 quote

SANZIONE INTERDITTIVA SINO A 12 MESI.

The ropolest durento repotenzialmente configurable en AMA, SRA, reference de exponizione resulta basso

×

Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

da 200 a 500 quote

SANZIONE INTERDITTIVA SINO A 12 MESI.

TALE POTESI DI REATO E POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.J., E II. RISCHO DI ESPOSIZIONE RISCHA BASSO

*

Art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

da 250 a 600 quote

SANZIONE INTERDITTIVA SINO A 12 MESI.

A M

Pagina 147 di 175

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

*

Art. 452 - octies c.p. Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 300 a 1.000 quote

SANZIONE INTERDITTIVA SINO A 12 MESI.

TALE IPOUESI DE REATO É POTENZIALMENTE CONFIGURABLE IN AMIA, S.R.J., E IL RISCHO DE ESPONIZIONE RISCHTA BASSO

*

Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette -

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a \in . 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a \in 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 100 a 250 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA Non prevista.

D

(db)

Pagina 148 di 175

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

*

Art.733-bis c.p. -Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto-. 10

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

*

Art. 1 L. 150/1992 – Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1 -

Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

- a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;
- b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato.

R

M

¹⁰ Nell'ambito di tale reato fare riferimento alle modifiche apportate al codice penale come disposto dall'art. 1 D.Lgs. 121/2011

L'esportazione o la riesportazione di oggetti ad uso personale o domestico derivati dagli esemplari di specie indicate nel comma 1 eccetto gli oggetti di pelletteria ad uso personale e le calzature, è consentita previo rilascio di un certificato da parte del servizio certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo VII, par. 3, della convenzione di Washington.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSANO RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDE-RATE INESISTENTI E/O ALTAMENTE IMPROBABILI.

*

Art. 2 L. 150/1992 – Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2 –

Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'Allegato A, appendici Il e III - escluse quelle inserite nell'Allegato C, parti 1 - e nell'Allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

- a) ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni;
- b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da lire venti milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSANO RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATE INESISTENTI E/O ALTAMENTE IMPROBABILI.

*

Art. 6 L. 150/1992 – Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e incolumità pubblica –

He all

Pagina 150 di 175

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoo-logici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

Art. 137 D. Lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale-11

A

M

¹¹ Per tale reato si fa riferimento ai seguenti articoli 103 D.Lgs. 152/2006; Art. 104 D.Lgs. 152/2006, Art. 107 D.Lgs. 152/2006, Art. 108 D.Lgs. 152/2006.

Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 150 a 250 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA Non prevista.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

*

Art. 256 D. Lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata -12

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a)con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Le pene di cui al comma I si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2,600 euro a 26,000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è

^{Per tale reato si fa riferimento ai seguenti articoli 208 D.Lgs. 152/2006; Art. 209 D.Lgs. 152/2006, Art. 210 D.Lgs. 152/2006, Art. 211 D.Lgs. 152/2006, Art. 212 D.Lgs. 152/2006, Art. 214 D.Lgs. 152/2006, Art. 215 D.Lgs. 152/2006, Art. 216 D.Lgs. 152/2006, Art. 192 D.Lgs. 152/2006, Art. 187 D.lgs. 152/2006, Art. 227 D.Lgs. 152/2006.}



W

punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

TALE IPOTESI DI REATO E POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A M.A. S.R.J., F. B. BISCHIO DI EXPOSIZIONE RISCLIA BANSO.

*

Art. 257 D. Lgs. 152/2006 - Bonifica dei siti -

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. E II. RISCHIO DI ESPOSIZIONE RISCHIA BASSO.



M

Art. 258 D.Lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - 13

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto

Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

da 150 a 250 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Non prevista.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

*

Art. 259 D.Lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti -

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al

R

¹³ Per tale reato si fa riferimento al seguente articolo 483 c.p. "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico".

comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 300 a 500 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Da 3 a 6 mesi.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

Art. 452 - quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti-

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguito le pene accessorie di cui all'art. 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la

Il giudice con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ordine il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua i beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 300 a 500 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Da 3 a 6 mesi.

limitazione di cui all'art. 33.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

*



M

Art. 260 - bis D. Lgs. 152/2006 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti -

I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti,si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di

*

cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. 9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli





obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

*

Art. 279 D. Lgs. 152/2006 - Sanzioni

Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. 3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. 4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 1.032 euro. 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. 6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a 1.032 euro. 7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.493 euro a 154.937 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità

& M

indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

*

Art. 3 L. 549/1993 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive -

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, e'stabilita la data fino alla quale e' comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti gia' venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. 5. Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, e' comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti. 6. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10. 7. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo





quanto previsto al comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi piu' gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività' costituente illecito.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

Art. 8 D. Lgs. n. 202/2007 – Inquinamento doloso provocato da navi

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSA RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE E/O ALTAMENTE IMPROBABILE.

Art. 9 D. Lgs. n. 202/2007 - Inquinamento colposo provocato da navi

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSANO RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATE INESISTENTI E/O ALTAMENTE IMPROBABILI.

H

0

Pagina 160 di 175

*

2. Cenni al Decreto Legislativo n. 121/2011

Il 7 luglio 2001 il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legislativo n. 121/2011, attuativo delle direttive 2008/99/CE, sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE, di modifica della direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi, da recepirsi nel nostro ordinamento.

Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 agosto 2011 ed entrato in vigore il 16 agosto 2011, è attuativo della legge n. 96/2010 (c.d. legge comunitaria 2009), la quale delegava il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dall'entrata in vigore della stessa, le precitate direttive al fine di:

- A. introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle stesse;
- B. prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera A), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni.
- Il Decreto legislativo 121/2011, pertanto, ha provveduto ad introdurre due nuove fattispecie penali:
- 1. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.).
- 2. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 ter c.p.).
- e ad inserire nel corpo del D. Lgs. 231/2001, all'art. 25 *undecies*, un nuovo catalogo di reati ambientali presupposto, idonei a fondare la responsabilità dell'ente in materia ambientale.

In particolare il DLgs. n. 121/2011 ha richiamato molti reati già disciplinati e sanzionati da diverse leggi speciali:

Codice dell'Ambiente (DLgs. n. 152/2006)

- 1. Effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137);
- 2. Raccolta, trasporto, smaltimento, commercio di rifiuti in mancanza di autorizzazione(art. 256);
- 3. Inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia (art. 257);
- 4. Violazione della tenuta dei formulari nel trasporto di rifiuti (art. 258);





- 5. Traffico illecito dei rifiuti (art. 259);
- 6. Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260);
- 7. Falsa indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati e l'utilizzo degli stessi (art. 260-bis);
- 8. Superamento dei valori limite di emissione in atmosfera (art. 279).

Tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione disciplinato dalla legge n. 150/1992:

- 1. Importazione o l'esportazione senza licenza, l'utilizzo difforme, il trasporto, il commercio o la detenzione degli esemplari elencati nel Regolamento 338/97;
- 2. Detenzione di mammiferi e rettili selvatici o in cattività;
- 3. Falsificazione o l'alterazione di documenti per ottenere licenze o certificati;

Tutela dell'ozono stratosferico di cui alla legge n. 549/1993

1. Produzione, consumo, importazione, esportazione, commercializzazione e detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE 3093/94;

Inquinamento provocato dalle navi e in particolare il versamento colposo o doloso in mare di sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol n. 73/78 ex artt. 8 e 9 DLgs. 202/2007.

In merito alle condotte lesive il nuovo testo normativo ha previsto tre classi di gravità:

- 1. la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote per i reati sanzionati con l'ammenda o con la pena dell'arresto fino ad un anno ovvero dell'arresto fino a due anni in alternativa alla pena pecuniaria;
- la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a due anni o con la pena dell'arresto fino a due anni;
- 3. la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a tre anni o con la pena dell'arresto fino a tre anni.
 - fatta eccezione per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsto dall'art. 260 del Codice dell'Ambiente la cui sanzione pecuniaria varia da trecento quote fino ad un massimo di ottocento quote, quindi, da un minimo di circa Euro 40.000 ad un massimo di Euro 1.250.00

Inoltre in caso di condanna per i delitti concernenti:

- 1. lo scarico di acque reflue industriali (art. 137, comma 11, D. Lgs. 152/2006);
- 2. realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, D. Lgs. 152/2006);
- 3. traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, D. Lgs. 152/2006);
- 4. sversamento colposo e doloso di sostanze inquinanti in mare (artt. 8, commi 1 e 2 e 9, comma 2, D. Lgs. 202/2007)
- si applicano anche le sanzioni interdittive per un periodo non superiore a sei mesi.

& M

Prosegue la norma prevedendo nel caso in cui l'ente, ovvero un'unità organizzativa dello stesso, vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al suddetto art. 260 e per il reato di inquinamento doloso provocato dalle navi ex art. 8, D. Lgs. 202/2007, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

3. Attività sensibili

Area A: animali/habitat

Non sono state riscontrate attività sensibili.

Area B: acque

Non sono state riscontrate attività sensibili.

Area C: rifiuti

- Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi;
- Realizzazione e gestione di discarica;
- Realizzazione e gestione di discarica, destinata anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Area D: inquinamento/bonifica.

- Inquinamento del suolo/ sottosuolo delle acque superficiali / sotterranee;
- Attività di bonifica;
- Attività di bonifica a seguito di inquinamento da sostanze pericolose;
- Inquinamento con sostanze pericolose.

Area E: emissioni in atmosfera

Non sono state riscontrate attività sensibili.

4. Procedure specifiche

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di A.M.A. S.R.L., dei dipendenti, dei consulenti, dei fornitori di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato di natura ambientale rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di prevedere i seguenti strumenti:

Area B

Elenco sostanze pericolose: la società ha adottato ed adeguatamente diffuso un elenco delle sostanze di cui risulta vietato lo sversamento secondo quanto disposto dal Codice dell'Ambiente.

Clausole Contrattuali: la società ha adottato adeguati strumenti per il rispetto di tali obblighi da parte di, utenti, partner e fornitori.

Area C

Catalogo Europeo Rifiuti: la società ha adottato adeguate misure per classificare i rifiuti con i codici identificativi imposti dal Ministero dell'Ambiente.

Formulario e Registro di Identificazione dei rifiuti: la società ha adottato il formulario per l'identificazione dei rifiuti.

Controlli formulario: la società ha disposto controlli periodici sulla corretta compilazione del formulario.

Controlli registro: la società ha disposto controlli periodici sulla corretta compilazione del registro.

Notifica: la società effettua regolare notifica alle autorità competente in caso di spedizione dei rifiuti.

Specifici divieti: sono stati adottati adeguati strumenti per evitare il deposito dei rifiuti sanitari.

Area D

Non sono state riscontrate attività sensibili.

Area E

Nono sono state riscontrate attività sensibili.

La violazione delle norme summenzionate daranno luogo all'applicazione del sistema sanzionatorio nei confronti di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell'esecuzione e/o gestione delle attività sopra riportate.

CAPITOLO XVIII– REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1. Tipologia dei reati in materia di impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare.

La presente sezione si riferisce ai reati di ostacolo alla giustizia.

Si riporta qui di seguito la fattispecie contemplata nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25 – duodecies così come modificato dalla Legge n. 161/2017:

DECRETO LEGISLATIVO N. 109 DEL 16 LUGLIO 2012 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - ART. 22 COMMA 12 BIS Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

[XII] Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.[comma XII-Bis] Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta':

H A

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 100 a 200 quote [entro il limite di € 150.000,00] SANZIONE INTERDITTIVA Non prevista.

FAUL PROFEST DEREATO É POTENZIALMENCE CONFIGURABILE PARÁ, A. A. S. R. L. E. II. RESCHIO DE ESTABLO NE RISCEDA HANNO.

*

Articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata.

3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 400 a 1.000 quote

SANZIONE INTERDITTIVA Non inferiore ad un anno.

X

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSANO RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATE INESISTENTI E/O ALTAMENTE IMPROBABILI.

*

Articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

"Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e' commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena e' aumentata da un terzo alla metà."

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

da 100 a 200 quote

SANZIONE INTERDITTIVA non inferiore ad un anno.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSANO RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATE INESISTENTI E/O ALTAMENTE IMPROBABILI.

3. Attività sensibili

Assunzione di personale.

4. Procedure specifiche

Al fine di prevenire la realizzazione delle violazioni A.M.A. S.R.L. ha predisposto gli accorgimenti previsti per il rischio basso.

In particolare adotta il Regolamento per la selezione e reclutamento del personale dipendente e per il conferimento degli incarichi.

*

CAPITOLO IXX- REATI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA ART. 25 TERDECIES D.LGS N. 231/2001

1. Tipologia dei reati in materia di impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare e rischi per Azienda Multiservizi Andora s.r.l.

Si riporta qui di seguito la fattispecie contemplata nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25 – *terdecies* così come introdotto dal D.lgs n. 21/2018:

X

Art. 604-bis c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. da 200 a 800 quote

SANZIONE INTERDITTIVA prevista, non inferiore ad un anno. Interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa e' stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSANO RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATE INESISTENTI E/O ALTAMENTE IMPROBABILI.

2. Attività sensibili

- Assunzione del personale.
- Gestione di partner commerciali, fornitori.
- Vendita di beni e/o servizi.

R

A)

3.Procedure specifiche.

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di A.M.A. S.R.L., dei dipendenti, dei consulenti, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare i principi e le procedure previste da A.M.A. S.R.L.;
- rispettare le norme di legge;
- · osservare i principi sanciti dal codice etico.

Relativamente ai delitti in materia di razzismo e/o xenofobia non sono concretamente emerse ipotesi di fattispecie specifiche applicabili.

*

CAPITOLO XX – REATI IN MATERIA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA O DI GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

1. Tipologia dei reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa o di giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Si riporta qui di seguito la fattispecie contemplata nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25 – quaterdecies così come introdotto dalla Legge n. 39/2019:

Art. 1 L. n. 401/1989 come modificato da D.L. 22/08/2014 n. 119 - Frodi in competizioni sportive

Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato edalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, e' punito e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Euro 1.000 a Euro 4.000

- 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilita' o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
- 3. Se il risultato della competizione e' influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la

R M

Pagina 168 di 175

pena della reclusione e' aumentata fino alla meta' e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSANO RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATE INESISTENTI E/O ALTAMENTE IMPROBABILI.

×

Art. 4 L. n. 401/1989 - Esercizio abusivo di attività di giuoco e/o di scommessa

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilita' e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonche' a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E` punito altresi' con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Chiunque, ancorche' titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla
legge e`punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro
5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, da' pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da

R

W

- 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
- 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attivita' organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO POSSANO RAGIONEVOLMENTE ESSERE CONSIDERATE INESISTENTI E/O ALTAMENTE IMPROBABILI.

2. Attività sensibili

• Non sono rilevate attività sensibili.

3.Procedure specifiche.

• Non sono necessarie, a fronte dell'inesistenza del rischio, procedure specifiche.

CAPITOLO XXI – REATI TRIBUTARI

1. Tipologia dei reati in materia di reati tributari.

Si riportano qui di seguito le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25 quinquesdecies del nel D. Lgs. 231/2001 s così come introdotto dalla Legge n. 157/2019;

R M

Art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

- "1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria".

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. Fino a 500 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA NON PREVISTA

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO SIA POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. ED IN L RISCHIO DI COMMISSIONE SIA MEDIO.

*

Art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

- "1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi

R

PA

attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali".

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

Fino a 500 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA NON PREVISTA

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO SIA POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. ED IN L RISCHIO DI COMMISSIONE SIA MEDIO.

*

Art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

- "1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di unposi, si considera come un solo reato".

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. Fino a 500 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA NON PREVISTA

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO SIA POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. ED IN L RISCHIO DI COMMISSIONE SIA MEDIO.

×

Art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari."

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i. Fino a 500 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA NON PREVISTA

X

A

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO SIA POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. ED IN L RISCHIO DI COMMISSIONE SIA MEDIO.

×

Art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

"1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS N. 231/2001 e s.m.i.

Fino a 500 quote.

SANZIONE INTERDITTIVA NON PREVISTA

SULLA BASE DELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SI RITIENE CHE TALE IPOTESI DI REATO SIA POTENZIALMENTE CONFIGURABILE IN A.M.A. S.R.L. ED IN L RISCHIO DI COMMISSIONE SIA MEDIO.

×

2. Attività sensibili

Pur ritenendo che le fattispecie di reato sopra descritte non possano essere ragionevolmente applicabili ad A.M.A. S.R.L., le principali attività sensibili, con riferimento ai reati con finalità di terrorismo, che A.M.A. S.R.L. ha rilevato al suo interno sono:

- Approvvigionamento di beni o servizi;
- Consulenze e prestazioni professionali;
- Transazioni finanziarie;
- Gestione di partner commerciali e fornitori;
- Vendita di beni e/o servizi:
- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

*





3. Procedure specifiche

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di A.M.A. S.R.L., dei dipendenti, dei consulenti, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare i principi e le procedure previste da A.M.A. S.R.L.;
- rispettare le norme di legge;
- osservare i principi sanciti dal codice etico.

In relazione alle attività potenzialmente sensibili individuate, A.M.A. S.R.L., ha adottato un protocollo per la gestione della contabilità e la formazione del bilancio, un protocollo per la gestione dei flussi finanziari e monetari, un protocollo per la gestione del ciclo acquisti, un Regolamento Etico Contratti.

*

CAPITOLO XXII - ELENCO DEI REGOLAMENTI E PROTOCOLLI AZIENDALI

1. Elenco dei regolamenti e dei protocolli aziendali.

E' parte integrante e sostanziale del presente Modello, il Codice Etico adottato da A.M.A. S.R.L. in data 20/12/2012.

E' altresì parte integrante del Modello l'organigramma aggiornato.

Di seguito si riportano i principali regolamenti, protocolli e altri documenti adottati da A.M.A. S.R.L. in conseguenza dell'adozione del presente Modello di cui sono parte integrante e sostanziale:

- REG.1 REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI;
- REG.2 REGOLAMENTO PER LA RICERCA E LA SELEZIONE DEL PERSONALE;
- REG. 2 REGOLAMENTO ETICO CONTRATTI;
- REG. 3 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI;
- REG. 4 REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA;
- PRO. 1 PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA P.A.;
- PRO. 2 PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MONETARI;
- PRO. 3 PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITÀ E LA FORMAZIONE DEL BI-LANCIO;
- PRO.4 PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO SINDACALE:
- PRO.5 PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA;
- PRO. 6 PROTOCOLLO PER LA GESTIONE ED UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI;

D M

Pagina 174 di 175

PRO. 7 PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SER-VIZI.

- SI ALLEGANO, ALTRESÌ:
- A) ORGANIGRAMMA AGGIORNATO;
- B) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI DIRIGENTI;
- C) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- D) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE;
- E) CLAUSOLA CONTRATTUALE "231";
- F) MANSIONARIO A.M.A. S.R.L.;
- G) PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020/2022;
- H) CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ANDORA;
- I) MODELLO DI SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE.

A M